



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

DICHIARAZIONE DI SINTESI

art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006

Sommario

1	PREMESSA	3
2	CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	5
	2.1 Contenuti minimi	6
3	SINTESI PROCEDURALE E METODOLOGICA DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PRAE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	7
	3.1 Il percorso di formazione del PRAE	8
4	SOGGETTI COINVOLTI E FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	11
	4.1 Elenco dei soggetti coinvolti.....	12
	4.2 Fase di scoping.....	13
	4.3 Procedura transfrontaliera	14
	4.4 Fase di consultazione pubblica VAS.....	14
	4.5 Parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Commissione del Consiglio regionale	16
	4.6 Valutazione di incidenza.....	16
	4.7 Proroga per le controdeduzioni.....	17
5	ALTERNATIVE, STRATEGIE, MOTIVAZIONI E RAGIONI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO.....	19
	5.1 Alternative, strategie, motivazioni e ragioni che hanno portato alla scelta del PRAE proposto	20
	5.2 Obiettivi Misure ed azioni	20
6	INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI E PARTECIPAZIONE EFFETTUATE	23
	6.1 Consultazioni e partecipazioni effettuate	24
7	MODALITA' DI INTEGRAZIONE E MODIFICA CONSEGUENTI ALLA CONSULTAZIONE DI VAS.....	27
	7.1 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e proposte di modifica e integrazione ai documenti di Piano di VAS.....	28
8	PARERE MOTIVATO DI VAS ED ESITI DELLE CONSULTAZIONI.....	75
	8.1 Analisi del parere motivato di VAS e degli esiti delle consultazioni.	76
9	MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO DEL PIANO art. 17, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006	83
	9.1 Monitoraggio delle azioni del piano	84

1

PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto, per l'Autorità procedente, dal Soggetto Proponente (Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), con la collaborazione dei seguenti funzionari del Servizio geologico:

dott. Massimo Zanetti	Direttore del Servizio
ing. Gnech Daniele	Titolare di P.O. "Attività e risorse minerarie"
dott.ssa Katja Glavina	
geom. Fiorella Bieker	
dott. geol. Carlo Cebula	
geom. Laura Colombetta	
dott. geol. Maurizio Costanzo	
p.m. Rosella Marcon	
ing. Luca Pizzino	
ing. Lucia Serra	
dott. Alberto Tamaro	
ing. Silvio Lettich	
dott. ssa geol. Sara Oberti di Valnera	
dott. geol. Paolo Manca	Coordinatore della struttura stabile "Gestione del patrimonio speleologico regionale"

Hanno collaborato inoltre:

- prof. Eugenio Castelli nell'ambito dell'ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, ai sensi della DGR n. 264 dd. 14.02.2014 e s.m.i. (L.R. 27 dicembre 2013 n. 23);
- ing. Giulio Simonetti - Società Teknès (Contratto CIG Y7238D98C2).

Documento aggiornato sulla base delle indicazioni contenute nel Parere motivato di VAS di cui alla DGR 1062 del 12/07/2024.

2

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

2.1 Contenuti minimi

La dichiarazione di sintesi è un documento del processo di VAS elaborato dall'Autorità procedente (Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia) secondo le modalità definite dall'art.17, comma 1, lettera b), del D.lgs. 152/2006.

Tale documento è finalizzato ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

La dichiarazione di sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico e di tutte le Autorità consultate all'atto di adozione di un Piano.

Va precisato che la dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerente al PRAE ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale, in relazione al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).

La sua pubblicazione viene fatta congiuntamente al Piano approvato, a tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, al parere motivato espresso dall'Autorità competente (Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia) e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

La presente Dichiarazione di sintesi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, contiene una descrizione con le informazioni e i dati necessari alla definizione del PRAE sintetizzando in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nella pianificazione o programmazione includendo anche la decisione relativa alla determinazione della conformità del Piano alla direttiva Habitat.

I contenuti sono pertanto stati sviluppati secondo le seguenti sezioni:

Sezione 1	Premessa
Sezione 2	Contenuti del documento di sintesi del Piano della Attività Estrattive
Sezione 3	Sintesi procedurale e metodologica del processo integrato del PRAE e della valutazione ambientale strategica
Sezione 4	Soggetti coinvolti e forme di consultazione e partecipazione pubblica
Sezione 5	Alternative, strategie, motivazioni e ragioni per la formazione del Piano
Sezione 6	Informazioni sulle consultazioni e partecipazione effettuate
Sezione 7	Modalità di integrazione e modifica conseguenti alla consultazione di VAS
Sezione 8	Parere motivato ed esiti delle consultazioni
Sezione 9	Misure previste in merito al monitoraggio del Piano

3

SINTESI PROCEDURALE E METODOLOGICA DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PRAE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3.1 Il percorso di formazione del PRAE

Il percorso di formazione del PRAE e il processo di valutazione, in armonia con la normativa regionale della LR 12/2016, nonché della DGR 2627/2015 del 29 dicembre 2015 recante:<< Dlgs 152/2006. indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. approvazione definitiva>>, si compongono - in sintesi - delle seguenti fasi:

FASE 1

- redazione del Rapporto preliminare di VAS del PRAE da parte del Servizio geologico;
- avvio della procedura di VAS e approvazione del Rapporto preliminare di VAS da parte della Giunta regionale ed identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

FASE 2

- svolgimento delle consultazioni sul Rapporto preliminare da parte del soggetto proponente con il Servizio valutazioni ambientali e i soggetti competenti in materia ambientale ai quali viene trasmesso il citato documento;

FASE 3

- predisposizione, da parte del soggetto proponente, di una proposta di Piano regionale delle attività estrattive, del relativo Rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale anche sulla base delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale durante la precedente fase.

FASE 4

- adozione preliminare della proposta di Piano regionale delle attività estrattive e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale;
- trasmissione degli elaborati della proposta di PRAE, ivi incluso il Rapporto ambientale, al Consiglio delle Autonomie Locali per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 12/2015);
- consultazione presso il CAL del progetto di Piano;
- eventuale adeguamento degli elaborati di Piano alla luce del parere espresso dal CAL.

FASE 5

- adozione definitiva della proposta di PRAE, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso da parte della Giunta regionale;
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla gazzetta Ufficiale dell'avviso contenente la VAS del progetto di PRAE e le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- messa a disposizione e deposito della proposta di PRAE e del relativo Rapporto ambientale presso gli uffici del Servizio valutazioni ambientali e presso gli Uffici del Servizio Geologico per la consultazione pubblica e pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

FASE 6

- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sulla proposta di Piano regionale delle attività estrattive e sul Rapporto ambientale per 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla fase precedente;
- esame istruttorio e valutazione delle osservazioni da parte del Servizio proponente e della struttura di supporto tecnico all'Autorità competente.

FASE 7

- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 8

- eventuale revisione della proposta di Piano regionale delle attività estrattive e del Rapporto ambientale, tenendo conto del parere motivato espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006;
- trasmissione del Piano regionale delle attività estrattive, del Rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nella fase della consultazione alla Giunta regionale per l'adozione del Piano.

FASE 9

- adozione del PRAE da parte della Giunta regionale;
- pubblicazione sul BUR di un annuncio contenente l'esito della decisione finale indicando la sede ove è possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria nonché l'indirizzo del portale web della Regione in cui sono pubblicati i documenti compresi il parere motivato, la dichiarazione di sintesi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 152/2006 e le misure adottate in merito al monitoraggio.

FASE 10

- trasmissione al Consiglio regionale degli elaborati del PRAE adottato a seguito del parere motivato di VAS, al fine dell'illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia che si esprime, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della richiesta.

FASE 11

approvazione del PRAE da parte della Giunta regionale;
approvazione del PRAE con decreto del Presidente della Regione;
pubblicazione del PRAE sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

FASE 12

- monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del PRAE;
- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure correttive adottate.

4

SOGGETTI COINVOLTI E FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

4.1 Elenco dei soggetti coinvolti

Con deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 18 aprile 2019, contestualmente al processo di formazione del “Piano regionale delle attività estrattive” (PRAE) è stato formalmente avviato il processo di VAS ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 152/2006 e individuati i soggetti competenti in materia ambientale.

I soggetti coinvolti nel processo di VAS secondo le indicazioni dell’Allegato A della suddetta delibera sono:

AUTORITÀ PROCEDENTE

Giunta regionale

SOGETTO PROPONENTE

Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile

AUTORITÀ COMPETENTE

Giunta regionale

STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCMA)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Direzione centrale attività produttive e turismo

Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente – ARPA

Autorità di distretto delle Alpi orientali

Ente tutela patrimonio ittico

Enti Parco:

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Aziende per i Servizi Sanitari:

Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITs)

Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUd)

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale

Comuni: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del

Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio; Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse; Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste; Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone-Arzene Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Veneto

4.2 Fase di scoping

Con deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 18 aprile 2019 si è dato avvio alla procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 152/2006 ed alla consultazione preliminare di scoping per le finalità di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Con nota prot n 22706 del 7 maggio 2019 il Servizio geologico ha trasmesso il Rapporto preliminare di VAS ai soggetti competenti in materia ambientale dando avvio alla consultazione di scoping, durata 90 (novanta giorni), che si è conclusa il 5 agosto 2019 con l'acquisizione dei seguenti pareri:

Soggetti competenti in materia ambientale		Protocollo/data
1	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3	PROT. P 0034074/p DD. 22/07/2019
2	ARPA FVG	PROT. 0025017/P/GEN/PRA_VAL DD. 29/07/2019
3	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA DI UDINE	PROT. 0052137/P/GEN/PREV-SEGR DD. 09/07/2019
4	REGIONE FVG – DIREZIONE ENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	PROT. 0013900/P DD. 01/08/2019
5	COMUNE DI AVIANO	DD. 05/08/2019
6	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	PROT. 0018775/P DD. 30/07/2019
7	COMUNE DI GONARS	DEL. GIUNTA COM. N. 64 DD. 19.08.2019
8	COMUNE DI PALUZZA	PROT. 003029/P DD. 21/05/2019
9	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	M_AMTE.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020953 dd. 08/08/2019
10	REGIONE FVG – SERVIZIO BIODIVERSITA'	PROT. 0056111/P DD. 06/08/2019
11	ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO	PROT. Gen 003812/P DD. 06/08/2019
12	REGIONE FVG – SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA	PROT. 0049402/P DD. 13/08/2019

Le osservazioni sono state analizzate e controdedotte e messe in evidenza nel capitolo 1.4 del RA evidenziandone le risultanze.

4.3 Procedura transfrontaliera

Non si è attivata la procedura transfrontaliera perché, in fase di scoping il rapporto preliminare (Allegato B alla Delibera 620 del 18 aprile 2019 a pag. 7) aveva specificato che gli Stati esteri confinanti non sarebbero direttamente interessati dal piano e, relativamente agli impatti interregionali si è coinvolta la Regione Veneto, con il rilascio di un parere, in quanto potenzialmente interessata dal traffico pesante di aziende che, pur operando in Regione Friuli Venezia Giulia hanno gli impianti di trattamento nella Regione Veneto.

4.4 Fase di consultazione pubblica VAS

Con deliberazione della Giunta regionale n 708 del 5 maggio 2023 è stato adottato in via preliminare il documento di Piano, comprensivo del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di avviare la consultazione pubblica di VAS ai sensi dell'art. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006. L'avviso al pubblico della fase di consultazione VAS ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul BUR n. 21 del 24 maggio 2023, data da cui sono decorsi i termini della consultazione pubblica VAS durata 45 (quarantacinque) giorni, conclusasi ufficialmente in data 8 luglio 2023.

Con nota prot. 310797 del 26 maggio 2023 il Servizio geologico ha reso immediatamente consultabile la documentazione sul sito istituzionale ed ha comunicato che una copia cartacea di tale documentazione era disponibile sia presso il servizio geologico che presso il servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile per tutta la durata della consultazione.

Con successiva nota prot n 716579/P del 23 novembre 2023 il Servizio geologico ha trasmesso ufficialmente al Servizio valutazioni ambientali tutte le osservazioni pervenute.

In fase di consultazione VAS sono state prese in considerazione tutte le osservazioni.

Non si sono espressi i seguenti soggetti competenti in materia ambientale individuati con la delibera di Giunta regionale n.620 del 18 aprile 2019:

- Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- Direzione centrale attività produttive e turismo;
- Ente tutela patrimonio ittico;
- Parco Naturale delle Dolomiti Friulane;
- Parco Naturale delle Prealpi Giulie;
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare oggi Ministero dell'ambiente e Sicurezza energetica (MASE);
- Regione Veneto.

Inoltre dei 215 comuni regionali individuati come soggetti competenti in materia ambientale hanno partecipato alla consultazione di VAS fornendo il loro contributo soltanto i seguenti:

Comune di Muggia;

Comune di Caneva;

Comune di Monfalcone.

Con le note prot. GRFVG-GEN-355650-P del 4 giugno 2024, prot. GRFVG-GEN-2024-0407995-P dd. 28 giugno 2024 e GRFVG-GEN-2024-0411954-P dd. 01 luglio 2024, il Servizio geologico ha trasmesso al Servizio Valutazioni ambientali tutte le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica ai fini istruttori, di seguito elencate:

OSSERVAZIONI pervenute			
Soggetti che hanno presentato osservazioni		Protocollo/data	
1	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO	GRFVG-GEN-2023-0358697-A	20/06/2023
2	ASFO	GRFVG-GEN-2023-0370174	23/06/2023
3	DC RIS. AGR. FORESTALI E ITTICHE SERVIZIO BIODIVERSITÀ	GRFVG-GEN-2023-0366370-A	23/06/2023
4	COMUNE MUGGIA	GRFVG-GEN-2023-0370051-A	26/06/2023
5	SERV. RISORSE IDRICHE	GRFVG-GEN-2023-0392881-A	05/07/2023
6	CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO - TRIESTE	GRFVG-GEN-2023-0388845-A	10/07/2023
7	STAZIONE FORESTALE DI MONFALCONE	GRFVG-GEN-2023-0400349-A	10/07/2023
8	SINDACO CANEVA	GRFVG-GEN-2023-0400355-A	10/07/2023
9	CAVA DI SARONE E CPS SRL	GRFVG-GEN-2023-0400687-A	10/07/2023
10	EX AOO DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	GRFVG-GEN-2023-0400707-A	10/07/2023
11	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI	GRFVG-GEN-2023-0400710-A	10/07/2023
12	COMUNE DI MONFALCONE	GRFVG-GEN-2023-0400711-A	10/07/2023
13	CONFINDUSTRIA UDINE - UDINE	GRFVG-GEN-2023-0400743-A	10/07/2023
14	CONS. PROD. PIETRA PIASENTINA -TORREANO	GRFVG-GEN-2023-0401251-A	10/07/2023
15	ARPA	GRFVG-GEN-2023-0404295-A	11/07/2023
16	CONFARTIGIANATO FVG	GRFVG-GEN-2023-0407502-A	12/07/2023
17	ASUFC	GRFVG-GEN-2023-0408808-A	13/07/2023
18	UNIVERSITÀ DI TRIESTE	GRFVG-GEN-2023-0699458-A UNITS mail 27.06.202316.21	17/11/2023
		GRFVG-GEN-2023-0699469-A Oss. Allegato PRAE Prof. Castelli	23/11/2023
		GRFVG-GEN-2023-0699469-A UNITS mail 23.06.2023	17/11/2023

4.5 Parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Commissione del Consiglio regionale

Nel corso del procedimento di VAS è stato richiesto il parere del Consiglio Autonomie Locali (CAL) che ha espresso parere favorevole all'unanimità nell'estratto verbale n 3 della seduta del 15 febbraio 2023.

Il parere è stato trasmesso al Servizio valutazioni ambientali con nota, del Servizio geologico, prot. 375814 del 28 giugno 2023.

Il parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia (IV Commissione) non è ancora stato espresso in quanto le fasi procedurali della DGR n. 620 del 18 aprile 2019 prevedono il rilascio del parere consiliare dopo l'espressione del parere motivato di VAS, da effettuarsi sul progetto di Piano, riadottato ed emendato secondo le indicazioni impartite dall'Autorità competente a conclusione del procedimento di VAS.

4.6 Valutazione di incidenza

La procedura della valutazione di incidenza è finalizzata a stabilire se il PRAE sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle Zone di conservazione speciale (ZSC) o dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, interessati dal Piano in argomento.

Valutazioni dell'istruttoria

La normativa regionale (L.R. 7/2008, L.R. 14/2007, DGR 726/2013, DGR 134/2020, Piani di gestione di singoli siti) fornisce precisi vincoli e limitazioni relativamente alla possibilità di attivare attività estrattive all'interno dei siti Natura 2000, ulteriormente uniformati con l'entrata in vigore delle misure di cui alle DGR 471/2024 e DGR 472/2024. Inoltre, il PRAE prevede fra i criteri escludenti, un rimando dinamico ai siti natura 2000 ad alle relative misure di conservazione, siano esse specificamente elaborate per ogni sito o di carattere normativo generale.

Va tenuto conto che il PRAE non individua direttamente le aree da destinare all'attività estrattiva, attività demandata alle singole Amministrazioni Comunali, bensì specifica i criteri per le successive fasi pianificatorie che dovranno essere attuate dalle singole amministrazioni comunali con la definizione delle zone D4, preventivamente all'approvazione del progetto dell'attività estrattiva. In tale ambito sarà eseguita la specifica valutazione di incidenza trattandosi di documento pianificatorio di variante al PRGC interessato esistente.

Come ulteriore elemento di tutela, si evidenzia che anche il progetto di cava dovrà essere a sua volta sottoposto alla valutazione di incidenza.

A seguito dell'entrata in vigore del PRAE pertanto saranno garantiti due ulteriori livelli successivi di valutazione di incidenza, uno per la fase pianificatoria a livello urbanistico per la definizione delle zone D4, ed uno per la fase di approvazione del progetto, a garanzia pertanto della tutela dei siti Natura 2000.

Parere del Servizio biodiversità

Con nota prot. n 293367/P di data 08 maggio 2024 con cui il Servizio geologico ha inviato al Servizio Biodiversità e al Servizio valutazioni ambientali un aggiornamento ad integrazione dello studio di incidenza redatto in seguito al primo parere del Servizio biodiversità espresso con nota prot. n 366115/P del 22 giugno 2023 che aveva evidenziato alcune carenze e l'esigenza di adeguare lo studio di incidenza alle indicazioni della DGR 1183/2022. Vista la successiva nota del Servizio biodiversità, prot. 330908/P del 23 maggio 2024, che assume valenza di parere tecnico nell'ambito della valutazione di incidenza, in cui si è rilevato che le precedenti osservazioni formulate in fase di consultazione VAS sono state recepite dall'integrazione presentata contenente una Valutazione di incidenza di livello II, "appropriata" in quanto ricadente nel punto 2.1 lettera a) dell'allegato A alla DGR 1183/2022.

4.7 Proroga per le controdeduzioni

In considerazione del fatto che, in fase di consultazione pubblica, sono pervenute numerose osservazioni che hanno richiesto un'attenta disamina per valutare il loro eventuale recepimento nella documentazione del PRAE, con nota prot. N. 0463476/P del 09 agosto 2023 il Servizio geologico ha chiesto una proroga del termine necessario per effettuare ulteriori approfondimenti nella valutazione delle controdeduzioni alle osservazioni al fine di contemperare tra loro le diverse esigenze emerse.

Con nota prot. n. 0487598/P del 28 agosto 2023 del Servizio valutazioni ambientali è stata assentita la proroga; e si è ritenuto opportuno ed efficace applicare l'articolo 9 comma 3 del D.lgs. 152/2006, che consente all'Autorità competente di poter concludere con il proponente o l'autorità procedente, accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

In data 22 novembre 2023 è stato, quindi, stipulato un accordo tra il Servizio geologico proponente e il Servizio valutazioni ambientali.

Si è, inoltre, ritenuto necessario completare le attività intraprese dalla Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con il Ministero della Sicurezza Energetica nei mesi di luglio ed agosto 2023, per definire le modalità di coordinamento del PRAE con la Strategia Nazionale SNSvs 2022 e la Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale di cui alla DGR n. 299 dd. 17 febbraio 2023, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 152/2006 riguardante il futuro monitoraggio del piano.

Con nota prot. n. 411954/P del 1 luglio 2024 è stato trasmesso, dal Servizio geologico, il documento predisposto a seguito dell'attività tecnico istruttoria svolta in modalità congiunta con il Servizio valutazioni ambientali intitolato "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e proposte di modifica e integrazione ai documenti di Piano e di VAS", che costituisce l'Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del parere motivato di VAS.

5

**ALTERNATIVE, STRATEGIE, MOTIVAZIONI E RAGIONI PER
LA FORMAZIONE DEL PIANO**

5.1 Alternative, strategie, motivazioni e ragioni che hanno portato alla scelta del PRAE proposto

I contenuti del Piano regionale delle attività estrattive sono stati ben definiti dalla L.R. 12/2016 che regola la materia. La mancata applicazione del Piano comporterebbe, in parte, la stasi del comparto estrattivo, in quanto la legge subordina l'ammissibilità di nuove autorizzazioni all'efficacia del PRAE. Dal punto di vista degli impatti ambientali, in senso stretto, sul territorio si eviterebbero interferenze con tutte le componenti ambientali derivanti da nuove cave e una limitata riduzione degli impatti, derivante dalla conclusione delle autorizzazioni in essere. Dal punto di vista economico una tale soluzione comporterebbe non solo una potenziale riduzione dell'occupazione diretta ed indotta, ma la possibilità di dover approvvigionare il materiale da destinare al settore civile da aree esterne alla Regione con un considerevole aumento per la collettività dei costi di detto materiale ed un aumento degli impatti sulla componente atmosfera derivante dall'incremento del traffico mezzi necessario per il trasporto del materiale stesso. La mancata elaborazione del PRAE pertanto, per quanto contemplata, non può essere considerata come alternativa realistica.

Alternativa 0

L'alternativa 0 è rappresentata dal prosieguo della gestione delle attività di cava come indicata nelle attuali condizioni, in assenza del PRAE. Non si tratta a tutti gli effetti di una alternativa effettiva, dato che ora l'ambito è disciplinato dalla norma transitoria della LR 12/2016, che non trova completa attuazione. Il PRAE costituisce un adempimento obbligatorio previsto dalla norma in vigore ed è pertanto un adempimento non eludibile.

Alternativa 0+

L'alternativa 0+ è rappresentata dalla sostituzione del PRAE con interventi specifici di natura legislativa, risolvendo la gestione dell'attività di cava con interventi normativi regionali prescrittivi specifici, quali ad esempio la modifica della norma per consentire lo svolgimento dell'attività economica togliendo dalla stessa tutti i limiti introdotti per la regolamentazione del settore. Tale alternativa non sarebbe però auspicabile in quanto si andrebbero ad eliminare tutti i principi di tutela dell'ambiente introdotti dalla norma stessa, riportando la situazione ad uno status ante L.R.12/2016 senza PRAE, quindi senza uno strumento di settore dell'attività estrattiva indispensabile per garantire il contemperamento degli interessi di tutela ambientale e di sviluppo economico.

Alternativa 1

L'alternativa 1 è rappresentata dallo scenario di piano senza l'obiettivo 5, obiettivo che è stato aggiunto rispetto alla precedente versione del PRAE avviata nel 2012, ancora sotto la disciplina della LR 35/1986. Tale obiettivo è relativo all'incentivazione dell'utilizzo di materiali di recupero alternativi al materiale da cava.

Alternativa 2 – Piano proposto

L'alternativa 2 è rappresentata dallo scenario che prevede l'attuazione del PRAE, come proposto negli elaborati tecnici di piano.

Il raffronto fra le diverse alternative ha evidenziato come la soluzione proposta, nella formulazione finale del PRAE, sia la più indicata da perseguire.

5.2 Obiettivi Misure ed azioni

Il PRAE, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi generali e specifici per:

- Obiettivo 1 perseguire un utilizzo sostenibile delle risorse del territorio;
- Obiettivo 2 perseguire uno sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva;
- Obiettivo 3 elaborare strumenti per fornire e condividere informazioni aggiornate;
- Obiettivo 4 individuare i materiali strategici;
- Obiettivo 5 sostenere un utilizzo alternativo alle risorse naturali.

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa, già contenuta nel PRAE, con gli obiettivi e le relative azioni di piano.

Finalità	Obiettivi del PRAE	Azioni del PRAE
Garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali e le necessità di sviluppo economico della regione salvaguardando gli aspetti ambientali e paesaggistici e la difesa del suolo	1 Perseguire un utilizzo sostenibile delle risorse del territorio	1.1 Definire i criteri per l'individuazione delle zone D4.
		1.2 Individuare ulteriori aree interdette all'attività estrattiva per peculiarità intrinseche.
		1.3 definire i criteri per la valutazione dell'ammissibilità delle domande in considerazione dei quantitativi dei prelievi di materiale litoide dai corsi d'acqua e dei materiali di recupero assimilabili a quelli derivanti dalle attività estrattive.
		1.4 Definire le modalità e i criteri volti ad assicurare la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
	2 Perseguire uno sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva	2.1 Definire aree di comparto per la presenza della risorsa.
		2.2 Sostenere gli impianti esistenti, riducendo nuovi insediamenti.
		2.3 Definire i criteri l'individuazione di nuove aree di cava dismesse.
		2.4 Definire le modalità e i criteri volti ad assicurare una coltivazione efficiente, svolta in sicurezza, delle sostanze minerali.
		2.5 Attivare un supporto formativo per gli operatori del settore.
	3 Elaborare strumenti per fornire e condividere informazioni aggiornate	3.1 Aggiornare, in modo dinamico, la cartografia delle aree in cui è vietata l'attività estrattiva.
		3.2 Realizzare uno strumento informatico, per la rapida divulgazione delle informazioni previste dal PRAE.
		3.3 Aggiornare, in modo dinamico, i volumi estratti per ottenere dati aggregati finalizzati ad elaborazioni statistiche.
	4 Individuare i materiali strategici	4.1 Sviluppare i criteri per la definizione di "materiale strategico".
		4.2 Elencare il materiale strategico riconosciuto.
		4.3 Definire i criteri e la procedura per l'individuazione di nuovi materiali strategici.
	5 Sostenere un utilizzo alternativo alle risorse naturali	5.1 Approvare un corpo normativo di sostegno all'utilizzo di materiali alternativi 5.2 Sostenere nuove tecnologie di riutilizzo materiali alternativi

6

INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI E PARTECIPAZIONE EFFETTUATE

6.1 Consultazioni e partecipazioni effettuate

Nel periodo della consultazione pubblica durata 45 (quarantacinque) giorni, dal 24 maggio all'8 luglio 2023, sono pervenute, da 18 soggetti, un totale di 160 (centosessanta) osservazioni. A seguito dell'attività tecnico istruttoria svolta tra l'Autorità competente e il proponente è stato predisposto il documento di analisi e valutazione dei pareri e osservazioni pervenute denominato "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e proposte di modifica e integrazione ai documenti del Piano e di VAS" che costituisce l'Allegato 1 - Parte integrante del parere motivato di VAS, approvato con DGR 1062/2024 "Parere favorevole con prescrizioni".

Il criterio che ha portato al mancato accoglimento o all'accoglimento totale o parziale dell'osservazione si è basato sul carattere pianificatorio che la contraddistingue e sulla normativa vigente in materia di attività estrattiva (LR 12/2016) che ha imposto al piano determinate scelte. Più precisamente, tutte le osservazioni pervenute che hanno fornito contributi e considerato aspetti di carattere pianificatorio in linea con la citata normativa sono state accolte o parzialmente accolte. Tra le osservazioni accolte risultano anche quelle relative alla definizione di un regime transitorio, a piano approvato, per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente legge regionale 35/1986, Nonostante quest'ultime osservazioni non possano trovare un immediato e diretto recepimento nel piano, si è scelto di farle rientrare tra quelle accolte in quanto troveranno, comunque, definizione nell'ambito di una modifica normativa. Le osservazioni tese ad eliminare il meccanismo delle percentuali previste dall'art. 10 della LR 12/2016 nonché tutte quelle non in linea con la normativa non sono, invece, state accolte. Da ultimo, alcune osservazioni sono state prese in considerazione, ma non hanno comportato un intervento diretto sulla documentazione e, per tali osservazioni, la dicitura utilizzata nella tabella è stata di "presa d'atto".

In generale, si può concludere che è stata accolta totalmente o parzialmente la maggior parte delle osservazioni pervenute e che tale accoglimento ha comportato una modifica ai documenti oggetto di consultazione pubblica di VAS, avviata con la pubblicazione sul citato BUR n. 21 dd.24 maggio 2023 degli elaborati al fine di renderli maggiormente coerenti con le diverse normative di settore in materia ambientale.

L'accoglimento delle suddette osservazioni ha consentito di ridurre gli impatti significativi, diretti ed indiretti, sull'ambiente, affinando anche la fase di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano in argomento, con la specifica adozione di diverse misure correttive.

Lo schema seguente riassume il risultato finale.

oss.	PROPONENTE OSSERVAZIONI	osservazioni PROPOSTE	ACCOLTE	PARZIALMENTE ACCOLTE	PRESE D'ATTO	NON ACCOLTE
1	Regione FVG - Servizio AIA	2	2	0	0	0
2	Regione FVG - Servizio biodiversità (1)	5	2	2	1	0
2a	Regione FVG - Servizio biodiversità (2)	1	0	0	1	0
3	Comune di Muggia	2	1	0	1	0
4	Regione FVG – Servizio Risorse Idriche	3	1	2	0	0
5	Confindustria Alto Adriatico - Trieste	29	15	7	2	5
6	Stazione forestale di Monfalcone	4	0	2	2	0
7	Comune di Caneva	18	2	2	5	9
8	Cava di Sarone e CPS Srl	5	0	0	2	3
9	Regione FVG – Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	7	4	1	1	1
10	Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali	9	1	1	5	2
11	Comune di Monfalcone	5	3	1	1	0
12	Confindustria Udine	7	1	1	2	3
13	Consorzio produttori di Pietra Piavesina	14	3	4	3	4
14	ARPA	17	10	3	1	3
15	Confartigianato FVG	22	12	3	2	5
16	Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale	6	1	2	2	1
17	Università degli studi di Trieste	3	2	0	1	0
18	ASFO	1	0	0	1	0
	TOTALI	160	60	31	33	36

Tutte le osservazioni raccolte in sede di VAS sono integralmente consultabili nell'Allegato 1 delle DGR 1062/2024 pubblicato nell'apposta sezione del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia il quale, per maggiore chiarezza espositiva, viene integralmente riportato nel successivo Capitolo 7.

7

MODALITA' DI INTEGRAZIONE E MODIFICA CONSEQUENTI ALLA CONSULTAZIONE DI VAS

7.1 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e proposte di modifica e integrazione ai documenti di Piano di VAS

Si riportano di seguito le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, comprensive di motivazione all'accoglimento o meno. Quanto segue riprende integralmente il testo dell'Allegato 1 alla DGR 1062/2024 concernente il parere motivato con prescrizioni al processo di VAS del Piano.

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
1			Regione FVG - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	prot. 0358420/P dd 20/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
x		Emissioni in atmosfera	1.1 In relazione alla tabella di pagina 211 del rapporto ambientale relativa agli indicatori ambientali si ritiene opportuno modificare la prima riga "ARIA E CLIMA" nella colonna degli INDICATORI AMBIENTALI con la seguente dicitura: emissione polveri nei punti di controllo o nei punti convogliati in atmosfera (solo per le attività per le quali sia stato valutato in sede di autorizzazione il monitoraggio specifico da emissioni polverose).	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene opportuno specificare, nella colonna degli indicatori ambientali, che l'emissione di polveri vada controllata anche nei punti convogliati in atmosfera.	Nel rapporto ambientale aggiornare la tabella a pagina 211 relativa agli indicatori ambientali introducendo, dopo le parole "punti di controllo" le seguenti: "o nei punti convogliati in atmosfera".
x		Emissioni in atmosfera	1.2 Sempre nella medesima tabella nelle righe 2 e 3 nella definizione degli INDICATORI AMBIENTALI viene sempre riportata fra parentesi la seguente frase "(solo per le attività per le quali sia stato valutato in sede di autorizzazione il monitoraggio specifico da emissioni polverose)" che si ritiene non attinente trattando le due righe rispettivamente di acque superficiali e sotterranee.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul fatto che la frase riportata, tra parentesi, nella seconda e terza riga degli indicatori ambientali non risulta pertinente.	Nel rapporto ambientale aggiornare la tabella a pagina 211 relativa agli indicatori ambientali eliminando, dalle righe relative a "Acque superficiali e "Corpi idrici sotterranei" la frase: "(solo per le attività per le quali sia stato valutato in sede di autorizzazione il monitoraggio specifico da emissioni polverose)".

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
2			Regione FVG - Servizio biodiversità	prot. 0366115/P dd 22/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
x		Individuazione zone D4	2.1 Individuazione zone D4. Nelle indicazioni per i Comuni che intendono individuare nuove zone D4 (pag. 213 del rapporto ambientale) ci sono diversi punti in linea con la tutela della biodiversità: i punti dal 6 al 10 prevedono accurate verifiche sulle presenze di habitat e specie di interesse comunitario, la connessione ecologica e l'interferenza funzionale con i siti Natura 2000. Analoghe prescrizioni per la fase progettuale sono contenute nei punti dal 20 al 23 (pag. 214). Questi criteri risultano anche in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 che prevede nei prossimi anni un'implementazione delle aree protette e quindi la necessità di minimizzare le perdite di biodiversità.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Si prende atto dell'osservazione che sottolinea come i criteri per l'individuazione delle zone D4 siano in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 che prevede, nei prossimi anni, un aumento delle aree protette e, quindi, la necessità di minimizzare le perdite di biodiversità.	Nessuna modifica
x		Studio di incidenza	2.2 Studio di incidenza. Una parte del Rapporto ambientale è costituita dallo Studio d'incidenza. E' necessario ricordare che tale studio deve essere adeguato alle indicazioni della DGR n. 1183-2022. Dall'esame dei contenuti, si rileva che l'analisi viene incentrata sulle cave interne ai siti Natura 2000 non considerando quelle vicine ai perimetri e quindi soggette ad interferenza funzionale (verranno elencate di seguito nel prossimo punto).	ACCOLTA CON MODIFICA Si ritiene opportuno riformulare i contenuti dello studio secondo la struttura della relazione indicata dalla DGR n. 1183-2022, integrando alcune carenze puntuali allo studio.	L'intero capitolo 9 del Rapporto Ambientale, relativo allo studio di incidenza, è stato aggiornato anche in accoglimento di tale osservazione ed inviato al Servizio Biodiversità in data 8 maggio per le valutazioni di competenza.
x		Cave in aree di interferenza funzionale	2.3 Cave attive in aree di interferenza funzionale. Vengono elencate di seguito e riassunte eventuali valutazioni precedenti dello scrivente Servizio. Cava ex Rivalunga, Medea. Contigua alla ZSC Colle di Medea, in fase di ripristino finale. Cava Spessa, Clauzetto. Possibile interferenza funzionale solo nel caso di variante in ampliamento che riduca l'attuale distanza di 60 m dalla ZSC Monte Ciaurlec e forra del torrente Cosa. Cava 3 G, Spilimbergo. Contigua alla ZPS Magredi di Pordenone, progetto valutato ma interferenza funzionale da valutare per i futuri progetti. Cava Ponte di Pietra, Sequals. Progetto valutato ma interferenza funzionale da valutare per i futuri progetti. Cava di pietra Scoria, Trieste. Contigua alla ZSC Aree carsiche della Venezia Giulia, in fase di ripristino finale. Cava San Giuseppe, Trieste. Contigua alla ZSC Aree carsiche della Venezia Giulia, progetto valutato (nel 2006).	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sull'aggiornamento richiesto relativamente all'elenco delle cave attive in aree di interferenza funzionale.	L'intero capitolo 9 del Rapporto Ambientale, relativo allo studio di incidenza, è stato aggiornato anche in accoglimento di tale osservazione ed inviato al Servizio Biodiversità in data 8 maggio per le valutazioni di competenza.

	x	Ripristini finali	2.4 Modalità dei ripristini finali. Per quanto riguarda le modalità esecutive dei ripristini finali, per le cave di pianura e nel carso che sono interne o interferenti con siti Natura 2000 deve essere sempre previsto un recupero a prato arido (come in tutti i progetti valutati finora). Dalle esperienze relative a casi pregressi e ad altri interventi di ripristino in situazioni analoghe è emerso che sul fondo della cava non deve essere depositato né terreno vegetale di scotico, né terreno di provenienza esterna ma deve essere lasciato un fondo ghiaioso sul quale possono essere fatte semine di fiorume di magredo primitivo e asporto selettivo periodico delle specie invasive. Sono stati infatti osservati, in cave abbandonate con queste caratteristiche (per es. Cava Turrin a Cordenons) delle buone rinaturazioni spontanee; per contro, in altri casi sono stati depositati sul fondo terreni di scotico, di risulta di lenti argillose o anche di provenienza esterna con risultati scadenti per l'eccessiva fertilità del terreno. Nelle cave di versante montane, invece, si possono verificare situazioni che non possono essere generalizzate ma sono da valutare caso per caso, in quanto spesso possono andare bene ripristini a bosco ma talvolta può risultare preferibile limitare al minimo i rinverdimenti e conservare del tutto o in parte le pareti in funzione dell'avifauna di questi ambienti. In ogni caso, nei casi interni o interferenti con la rete i ripristini dovranno tenere conto principalmente degli obiettivi di conservazione o recupero dei singoli siti Natura 2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si prende atto che, talvolta, il recupero a prato arido risulta ottimale per i ripristini finali.	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.4, aggiungere il seguente paragrafo:</p> <p>"Per quanto riguarda le modalità esecutive dei ripristini finali per le cave di pianura e sul Carso può essere preso in considerazione e valutato un recupero a prato arido. In tal caso sul fondo della cava non deve essere depositato né terreno vegetale di scotico, né terreno di provenienza esterna, ma deve essere lasciato un fondo ghiaioso sul quale possono essere fatte semine di fiorume di magredo primitivo e asporto selettivo periodico delle specie invasive.".</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Collaudi dei ripristini	2.5 Aspetti procedurali dei ripristini. È necessario evidenziare che la L.R. 12-2016 dà ai Comuni interessati la competenza ad effettuare i collaudi dei ripristini finali. Considerata l'esperienza pregressa si ritiene necessario il coinvolgimento dello scrivente Servizio nei casi di ripristini prescritti nell'ambito delle valutazioni d'incidenza. Va evidenziato che i ripristini relativi a cave nei siti Natura 2000, diventano habitat naturali assoggettabili alle norme di tutela della rete Natura 2000 (L.R. 14-2007 e LR 7-2008) oltre che ai piani di gestione e/o misure di conservazione vigenti. Da questo consegue che qualunque trasformazione, intervento o attività la proprietà intenda effettuare al loro interno deve essere assoggettato allo screening d'incidenza (livello 1) ai sensi della DGR n. 1183-2022. Tale delibera recepisce le linee guida ministeriali in materia e stabilisce che tutti gli interventi interni o interferenti con i siti Natura 2000 debbano essere assoggettati alla procedura suddetta, fatti salvi i casi prevalutati (con la successiva DGR n. 119-2023 che ha escluso determinate categorie progettuali). Per quanto sopra evidenziato, risulta necessario che il piano debba essere integrato con una parte dedicata a questi aspetti specifici relativi alla rete Natura 2000. Risulta opportuno anche che lo scrivente Servizio venga consultato, per i peculiari aspetti specialistici connessi a questi casi, per la verifica della corretta esecuzione dei ripristini.	PARZIALMENTE ACCOLTA SENZA MODIFICA in quanto, pur non attenendo direttamente al PRAE, è un'osservazione condivisibile che potrà, semmai, essere oggetto di una modifica normativa. Si segnala che comunque nella prassi il Servizio biodiversità risulta sempre interessato nelle procedure di valutazione ambientale precedenti all'autorizzazione all'attività estrattiva e nella verifica della corretta esecuzione dei ripristini.	Nessuna modifica

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
2a			Servizio Biodiversità	prot. 0330908/P dd 23/05/2024	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Valutazione del piano	2a.1 Nessuna ulteriore osservazione per gli aspetti di competenza relativamente al piano in oggetto in quanto, con l'acquisizione delle modifiche allo studio di incidenza, sono state superate le criticità emerse dalle osservazioni precedenti	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA	Nessuna modifica

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
3			Comune di Muggia	prot. 0018675/P dd 23/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Rifiuti di estrazione	3.1 Si condivide pienamente l'intenzione di subordinare l'estrazione di materiali primari al mantenimento di elevati livelli di recupero anche di aggregati riciclati, favorendo nel contempo la demolizione selettiva, valorizzando così i residui dell'attività estrattiva. Si propone tuttavia di definire una contestualizzazione della suddetta gestione attraverso un percorso metodologico che individui un iter volto alla commercializzazione di detti prodotti nel rispetto dei parametri di qualità e compatibilità ambientale, che specifichi, oltre ai quantitativi di materiale oggetto di interesse le specifiche tecniche di idoneità all'uso. Il materiale di scarto dell'attività di coltivazione, sia esso prodotto secondario o rifiuto di estrazione opportunamente ripreso e trattato, potrebbe così trovare una valida collocazione sul mercato.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Nelle attività estrattive considerate dal PRAE i materiali residui definibili "rifiuti da estrazione" sono quelli di cui al dlgs n. 117/2008 e vengono utilizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 3, per il riempimento di vuoti e volumetrie prodotti all'attività estrattiva.	Nessuna modifica

x		<p>Valorizzazione a carattere energetico</p> <p>3.2 Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio di cava dismesso, in analogia ad alcuni Piani delle Attività estrattive adottati da altre regioni, si propone che, nel rispetto delle disposizioni in materia di fonti rinnovabili (e per le aree protette e i siti della Rete Natura 2000 in considerazione della normativa specifica e più restrittiva), in via generale, nelle aree di cava dismesse, tra le tipologie di recupero e destinazione finale dell'area che ne prevedano la possibilità, possa essere indicata ad esempio, anche l'installazione di impianti fotovoltaici/solari o comunque prevista una riconversione di cave esaurite o attive non più produttive in nuove realtà virtuose come già accade ad esempio in Emilia Romagna con i parchi agri-voltaici con uso combinato agricolo-energetico. Sebbene la materia non sia di competenza diretta del PRAE in quanto trattata da altre norme di settore, pensare in ogni caso già preventivamente ad una valorizzazione del patrimonio minerario e di cava dismesso in accezione più ampia e quindi vocandolo ai fini turistici, culturali, di educazione ambientale, agricoli, naturalistici, scientifici e quindi produttivi in linea con la transizione ecologica ma anche energetica, risulta obiettivo importante per un utilizzo condiviso del territorio, evitando in questo senso, che le prescrizioni contenute nel rapporto ambientale possano essere viste come una limitazione da parte dei Comuni nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione a quanto contenute nel PRAE. Tali indirizzi sarebbero comunque in linea con quanto dettato dalla L.R.12/2016 che promuove per la valorizzazione delle aree di cava, interventi sostitutivi al riassetto ambientale, purché le proposte (con il coinvolgimento auspicabile delle comunità locali), siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.</p>	<p>ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della L.R.12/2016, gli interventi di riassetto ambientale possono già essere sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.</p>	Nessuna modifica
---	--	---	--	------------------

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
4			Regione FVG – Servizio Gestione Risorse Idriche	prot. 0391445/P dd 04/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Corpi idrici superficiali	<p>4.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI: Devono essere aggiunti all’elenco dei vincoli escludenti, i siti di riferimento e l’area circostante agli stessi come definiti all’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque in quanto la realizzazione di un’attività estrattiva in queste aree determinerebbe una modificazione a carico degli elementi qualità idro-morfologica; - Si propone di inserire nell’elenco dei vincoli escludenti anche le aree di pertinenza dei corpi idrici così come definite all’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque al fine di assicurare il mantenimento della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità; - Si ritiene di proporre di inserire i corpi idrici superficiali in stato ecologico elevato nell’elenco dei vincoli condizionanti, subordinando quindi l’autorizzazione dell’attività estrattiva alla verifica che l’alterazione indotta sia compatibile con il mantenimento dello stato elevato così come definito nella tabella 1.2 contenuta nell’allegato V alla direttiva europea 2000/60CE.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si ritiene che l’inserimento nell’elenco dei vincoli escludenti delle aree di pertinenza dei corpi idrici, così come definite all’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, aumenta la tutela ambientale nei corpi idrici adiacenti ai siti di cava e assicura il mantenimento della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 10.2.1 che riporta, oltre ai vincoli già previsti dal PPR, altri vincoli escludenti da normative e piani, dopo il sesto trattino, aggiungere i seguenti trattini:</p> <p>“- siti di riferimento e l’area circostante agli stessi come definiti all’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque - aree di pertinenza dei corpi idrici così come definite all’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque - corpi idrici superficiali in stato ecologico elevato nell’elenco dei vincoli condizionanti, subordinando quindi l’autorizzazione dell’attività estrattiva alla verifica che l’alterazione indotta sia compatibile con il mantenimento dello stato elevato così come definito nella tabella 1.2 contenuta nell’allegato V alla direttiva europea 2000/60CE.”</p>
	x	Corpi idrici sotterranei	<p>4.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI Nelle more dell’approvazione la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano come previsto al comma 1 dell’Art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque da parte della Regione e per poter garantire l’effettiva protezione in particolare delle aree di rispetto, si propone di provvedere ad inserire tra i vincoli escludenti l’area posta a una distanza dai punti di captazione degli acquedotti corrispondente a un tempo di sicurezza pari a 60 giorni come definito alla lettera t dell’allegato 1 delle Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 di cui all’accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto, ai fini della tutela della risorsa idrica, si ritiene necessario prevedere sia un vincolo escludente di 200 m che uno condizionante, relativamente all’area corrispondente ad un tempo di sicurezza inferiore ai 60 giorni.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 10.2.1 che riporta, oltre ai vincoli già previsti dal PPR, altri vincoli escludenti da normative e piani, modificare il sesto trattino come segue:</p> <p>“- una fascia di rispetto escludente dell'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione degli acquedotti (nelle more dell'approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).”</p> <p>Nel documento di piano, alla fine del paragrafo 10.2.2 che riporta oltre ai vincoli già previsti dal PPR, altri vincoli condizionanti, dopo l'ultimo trattino aggiungere il seguente:</p> <p>“- area posta ad una distanza dai punti di captazione degli acquedotti corrispondente ad un tempo di sicurezza pari a 60 giorni così come definito alla lettera t dell'allegato 1 delle Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 di cui all'accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002 (nelle more dell'approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). In tali</p>

					aree dovranno essere seguite le prescrizioni delle sopracitate Linee guida per favorire la tutela della risorsa, e dovranno essere considerati gli elementi di cui all'allegato 3 Titolo 1 punto B 7.”
x		Gestione acque	4.3 Si evidenzia inoltre che nella redazione del Rapporto Ambientale è stato erroneamente preso in considerazione il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque che risulta però ormai superato dal secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021 - 2027 adottato con la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 20 dicembre 2021. Ne consegue che l’analisi di coerenza con le misure del Piano sia di rivedere sulla base delle misure contenute nel Piano vigente. Analogamente anche quanto riportato nei paragrafi 7.3 corpi idrici superficiali e 7.4 corpi idrici sotterranei è da considerarsi superato dall’aggiornamento operato nel 2021 dal Piano di Gestione con il quale si è provveduto, coerentemente con le previsioni della direttiva europea 2000/60 CE ad aggiornare l’individuazione e la classificazione dei corpi idrici sia superficiali che sotterranei	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA In quanto l'aggiornamento del PdGA del 2021 non modifica gli obiettivi del piano rispetto a quelli considerati nel RA. Si considera però opportuno l'aggiornamento dei paragrafi 7.3 e 7.4 della parte conoscitiva. L'analisi di coerenza non richiede invece di essere aggiornata, essendo immutati gli obiettivi del PdGA rispetto alla versione considerata nel RA.	Per l'aggiornamento dei paragrafi 7.3 e 7.4 si rimanda al successivo punto 9.4.

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
5			Confindustria Alto Adriatico - Trieste	prot. CAA1009/2023 dd 02/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Errore materiale	5.1 Paragrafo 2.3 – obiettivo 4 (pag.15) Testo proposto in sostituzione: Dopo le parole “il riconoscimento di una sostanza minerale come strategica comporta che, alla stessa, non si applichi la percentuale prevista dall'articolo 10, comma 3, let. d)”, aggiungere “b)	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si tratta di correzione di mero errore materiale.	Nel documento di piano, al paragrafo 2.3, dopo le parole “il riconoscimento di una sostanza minerale come strategica comporta che, alla stessa, non si applichi la percentuale prevista dall'articolo 10, comma 3, lett. d)”, aggiungere le lettere “b) e c)” come indicato al comma 6 dell'art. 10 della LR. 12/2016.
	x	Materiali per uso industriale	5.2 Paragrafo 3.2.2 (pag.21) Materiali per uso industriale. Testo proposto in aggiunta Terzo paragrafo: “Nel caso del marmorino, la lavorazione che esso subisce una volta estratto dalla cava, prima di venire immesso sul mercato, può comprendere la selezione, la micronizzazione, la classificazione granulometrica ed il trattamento termico.”	NON ACCOLTA NESSUNA MODIFICA in quanto il trattamento termico non rientra tra le attività consentite nell'area di cava che sono unicamente quelle di "primo trattamento" così come definito all'art. 3, comma 1, lettera i) della LR 12/2016.	Nessuna modifica
	x	Individuazione di nuove aree di cava dismessa	5.3 Capitolo 7.3 “Procedura per il riconoscimento di nuove aree di cava dismessa” (pag. 44), dopo l'ultimo capoverso dovrebbe essere aggiunto il seguente. Testo proposto Per le cave dismesse o porzione delle stesse per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una destinazione futura con interventi diversi dalla coltivazione di cava e riassetto ambientale, la presentazione dei relativi progetti attuativi presso gli uffici competenza, fa decadere la perimetrazione a cava delle aree stesse.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto, pur condividendo il contenuto dell'osservazione, è opportuno formulare diversamente la modifica al documento di piano. La modifica è comunque finalizzata a consentire la piena realizzazione dei piani attuativi.	Nel documento di piano, al paragrafo 7.3, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente: "Per le cave dismesse o porzione delle stesse per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una destinazione futura con interventi diversi dalla coltivazione di cava e riassetto ambientale, l'approvazione dei relativi progetti attuativi presso gli uffici competenti, fa cessare ogni eventuale obbligo di riassetto ambientale pendente sull'ex area di cava."
	x	Errore materiale	5.4 Capitolo 8 (pag.46), secondo capoverso “il riconoscimento di una sostanza minerale come strategica comporta che, alla stessa, non si applichi la percentuale prevista dall'articolo 10, comma 3, lett. d)” Testo proposto in sostituzione Dopo le parole “il riconoscimento di una sostanza minerale come strategica comporta che, alla stessa, non si applichi la percentuale prevista dall'articolo 10, comma 3, let. d)”, aggiungere “b)”	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si tratta di correzione di mero errore materiale.	Nel documento di piano, al capitolo 8, dopo le parole “il riconoscimento di una sostanza minerale come strategica comporta che, alla stessa, non si applichi la percentuale prevista dall'articolo 10, comma 3, lett. d)”, aggiungere le lettere “b), c) e” come indicato al comma 6 dell'art. 10 della LR. 12/2016.

	x	Marmorino	5.5 Paragrafo 8.4, dell'allegato 1 – Il Marmorino materiale strategico (pag. 47) Osservazione Considerato che la regione FVG dispone di dettagliata cartografia con le occorrenze del marmorino, sarebbe opportuno inserire in questo paragrafo la rappresentazione cartografica.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si condivide l'opportunità di inserire una rappresentazione grafica dell'ubicazione della risorsa del marmorino.	Nel documento di piano, in chiusura del paragrafo 8.4. 1, inserire la rappresentazione grafica della modellazione 3D delle principali litologie.
	x	Zone D4	5.6 a Paragrafo 10.3-Criteri per la dimensione delle zone D4, secondo e terz'ultimo capoverso (pag. 61-62) Osservazione Limitare il sovradimensionamento a delle aree D4 ad un 10% rispetto allo studio preliminare di accertamento della risorsa può essere limitativo, in relazione alla provvisorietà dello studio, non consentendo una pianificazione territoriale a lungo termine, ed insufficiente per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al miglior sfruttamento della risorsa, sia a cielo aperto che in sotterraneo.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto il sovradimensionamento del 10 % dell'area D4 rispetto alla risorsa accertata è aumentabile al 15%, limitatamente a comprovate esigenze logistiche.	Nel documento di piano modificare, al paragrafo 10.3, la percentuale del 10% portandola al 15% e aggiungere la seguente frase: ", limitatamente a comprovate esigenze logistiche, ".
	x	Zone D4	5.6 b Secondo capoverso: "Fermo restando tutti i vincoli normativi e di pianificazione e sulla base dello studio preliminare di accertamento della risorsa, il Comune individua l'areale della zona omogenea D4 in misura non maggiore del 10% rispetto alla zona interessata dalla potenziale escavazione, a cielo aperto od in sotterraneo, della risorsa accertata in base allo studio preliminare, tenendo anche conto delle geometrie di scavo e delle infrastrutture necessarie."	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA Si rimanda all'osservazione precedente	Nel documento di piano, al paragrafo 10.3. la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 5.6 a.
	x	Zone D4	5.6 c Terz'ultimo capoverso: "L'adozione di una variante per l'ampliamento di una area D4 potrà avvenire in prossimità di una soglia del 40% del volume autorizzato scavato della singola attività autorizzata." Inoltre, dopo l'ultimo capoverso si aggiunga: "La soglia del volume autorizzato per l'adozione di una variante non si applica alle sostanze minerali identificate come materiali strategici."	NON ACCOLTA NESSUNA MODIFICA l'eliminazione della soglia per il materiale strategico in quanto la percentuale del 50 % considera già un margine sufficientemente ampio per garantire lo svolgimento dei procedimenti necessari all'approvazione della variante urbanistica.	Nessuna modifica
	x	Suddivisione della Regione in ambiti	5.7 Paragrafo 11.2 Suddivisione della Regione in ambiti (pag. 64) Osservazione Considerando gli aspetti illustrati, si sono ipotizzate diverse suddivisioni territoriali al fine della aggregazione dei dati statistici sui volumi autorizzati e scavati." non risulta chiara, in particolare non si comprende quale ambito verrà considerato, al fine dell'aggregazione dei dati per il calcolo del 70%, dal documento emergono solamente delle ipotesi di suddivisioni.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto il documento di piano, nell'individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto. Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava. (coordinata già con 9.1-11.5-12.4-14.2-15.5)	Nel documento di piano, al capitolo 11, al paragrafo 11.2.5 aggiungere: "Per le motivazioni sopra esposte la scelta è ricaduta nella suddivisione in ambiti idrografici in quanto tale suddivisione è stata considerata la più rappresentativa per conseguire le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lett. d) della legge regionale 12/2016 nonché del presente piano".

	x	Procedura per l'ammissibilità delle domande	<p>5.8 Paragrafo 12.4.3 - Procedura per l'ammissibilità delle domande (pag. 75) Osservazione</p> <p>Questo, a nostro modo di vedere, costituisce un vincolo pesante alle richieste di nuove autorizzazioni. Siamo contrari alla fissazione di dette condizioni in quanto riteniamo che le attività di manutenzione degli alvei e di recupero dei rifiuti debbano essere mantenute ben distinte rispetto alle attività estrattive. Nutriamo inoltre forti dubbi sull'attendibilità dei dati che riguardano la produzione annuale di rifiuti inerti trattati dalle banche dati del Catasto Rifiuti, per il fatto che non sono dati comunicati direttamente dai produttori iniziali di rifiuti C&D che operano in regione; quest'ultimi, infatti, non hanno l'obbligo di compilare il MUD.</p> <p>Modifica</p> <p>Si chiede di eliminare l'intera proposta procedura.</p>	<p>NON ACCOLTA NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto vige il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 12/2016 che prevede di tenere in considerazione sia i materiali recuperati sia gli inerti scavati in alveo per l'ammissibilità delle domande di sabbie e ghiaie. Si precisa inoltre che, all'articolo 8, comma 3, lett. j) della medesima legge si prevede sia proprio il PRAE a definire i criteri per la valutazione prevista dal citato comma 2 dell'art. 7 della LR 12/2016.</p>	Nessuna modifica
	x	Rimozione e conservazione del terreno di scotico	<p>5.9 Paragrafo 16.1.9 – “Rimozione e conservazione del terreno di scotico” ultimo capoverso (pag. 101)</p> <p>Testo proposto</p> <p>“I cumuli di terreno di scotico non devono superare di norma i 3 metri di altezza, al fine di evitare l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche. Per i cumuli con durata temporale superiore ai 12 mesi il progetto deve contenere i relativi calcoli di stabilità”</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene—accettabile che i calcoli di stabilità vengano effettuati per cumuli con durata temporale superiore a 12 mesi-</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.9 modificare l'ultima frase come segue:</p> <p>“Per i cumuli con durata temporale superiore ai 12 mesi il progetto deve contenere i relativi calcoli di stabilità”.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Stoccaggio dei materiali di cava	<p>5.10 Paragrafo 16.1.14 – “Stoccaggio dei materiali di cava” primo capoverso (pag. 101)</p> <p>Testo proposto</p> <p>“Le aree di stoccaggio dei materiali gestiti in cava, qualora abbiano una permanenza superiore ad una singola fase del progetto di coltivazione, devono essere indicate in progetto, prevedendo la separazione delle aree secondo tipologia, provenienza e tempistica di permanenza del materiale depositato, ed in ogni caso non devono compromettere la sicurezza e le opere di riassetto ambientale.”</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si condivide l'esigenza di poter modificare agevolmente l'ubicazione delle aree di stoccaggio previste nel progetto, ma si evidenzia anche la necessità di avere sempre un'idea precisa (anche al fine di una corretta vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto) di dove si trovino, in natura, tali aree. A tal fine verrà precisato che l'ubicazione di queste aree potrà essere aggiornata, in sede di stato di fatto, con riferimento all'anno successivo a quello di presentazione, ma le modifiche andranno comunicate al servizio geologico nel momento stesso in cui sorgesse l'esigenza di modificarle.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.14, inserire il seguente capoverso:</p> <p>"L'indicazione della modifica dell'ubicazione delle aree di stoccaggio previste nel progetto potrà essere aggiornata, mediante rappresentazione grafica e senza ricorrere alla procedura di variante non sostanziale, in sede di stato di fatto con scadenza annuale al 1 marzo, con riferimento all'anno successivo a quello di presentazione dello stato di fatto stesso, salvo eventuale valutazione paesaggistica, qualora in zona di vincolo e previa comunicazione al servizio geologico della necessità di effettuare tale modifica."</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

	x	Cave ed acquiferi	<p>5.11 Paragrafo 16.1.15 “Cave ed acquiferi” penultimo capoverso (pag. 102)</p> <p>Osservazione</p> <p>Il progetto di PRAE non prevede per le cave in roccia il divieto assoluto di scavo entro 2 metri dal massimo storico di impinguamento della falda rimandando ad uno studio idrogeologico la valutazione dell’acquifero e della sua preservazione. Affermare che l’attività estrattiva deve evitare di avere un’influenza diretta ed indiretta con l’acquifero e con la risorsa idrica impone un limite ancora più restrittivo e di fato preclude qualsiasi attività in presenza di un acquifero indipendentemente dalle sue caratteristiche, oscillazioni e dalle modalità di tutela della risorsa.</p> <p>Testo proposto</p> <p>“Per le cave in roccia, sia con scavi a cielo aperto che in galleria, il progetto deve, ai fini della tutela degli acquiferi fessura, contenere uno studio idrogeologico di dettaglio in modo da caratterizzare il sistema idrogeologico dell’area in maniera sufficiente ad evitare che l’attività proposta abbia una influenza permanente diretta ed indiretta con l’acquifero e con la risorsa idrica e da prevederne in quantità e durata l’eventuale influenza temporanea.</p> <p>Lo studio dovrà contenere informazioni in riferimento: alla individuazione delle aree di alimentazione ed alla loro permeabilità; alla valutazione delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero ed all’individuazione degli spartiacque idrografici e, se possibile sotterranei; alla caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei sistemi sorgentiferi, prima ed eventualmente durante l’esercizio dell’attività. In taluni casi, potrà essere richiesto un monitoraggio in continuo delle sorgenti nell’area di potenziale influenza dell’attività estrattiva, con riferimento ai parametri che possono essere influenzati dalla attività estrattiva in relazione alle metodologie di scavo.”</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto, atteso che ogni tipologia di intervento sull’ambiente non è ad impatto zero sugli acquiferi, si è ritenuto di richiedere degli approfondimenti progettuali tesi a garantire una maggior tutela degli acquiferi fessurati. Si è ritenuto inoltre necessaria l’introduzione di una ulteriore specifica, di più generale tutela, per quanto riguarda la variante urbanistica per la definizione di una zona D4.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.15, modificare gli ultimi due capoversi con i seguenti:</p> <p>“Per le cave in roccia, sia con scavi a cielo aperto che in galleria, il progetto deve, ai fini della tutela degli acquiferi fessurati, contenere uno studio idrogeologico di dettaglio che caratterizzi il sistema idrogeologico dell’area. Lo studio deve verificare la presenza dell’influenza diretta ed indiretta degli scavi sull’acquifero e sulla risorsa idrica e valutarne la durata e le conseguenze. Le cave in roccia non devono interferire con sorgenti captate ad uso acquedottistico o la cui derivazione è autorizzata ad altro titolo.</p> <p>Lo studio dovrà contenere informazioni esaustive in riferimento alla perimetrazione delle aree di alimentazione ed alla loro permeabilità, un approfondimento sulle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero con evidenza di spartiacque idrografici, una valutazione di quelli sotterranei e una caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei sistemi sorgentiferi. Lo studio dovrà contenere altresì la previsione di un piano di monitoraggio durante l’esercizio dell’attività, inoltre dovrà essere valutata la necessità di un piano di monitoraggio in continuo nell’area di potenziale influenza dell’attività estrattiva, con riferimento ai parametri che possono essere influenzati dall’attività estrattiva stessa in relazione alle metodologie di scavo.”</p> <p>Al medesimo paragrafo 16.1.15, inserire, alla fine, il seguente capoverso:</p> <p>“In sede di variante urbanistica per la definizione della zona D4 il Comune deve integrare la relazione geologica con uno studio di massima relativo agli acquiferi presenti, con l’indicazione delle sorgenti permanenti e temporanee rilevabili nell’area, potenzialmente alimentate dall’acquifero stesso.”.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Angolo del pendio a fine riassetto ambientale	<p>5.12 Paragrafo 16.4.1 “Angolo del pendio a fine riassetto ambientale (pag. 104)</p> <p>La previsione che ‘angolo del pendio a fine risistemazione deve essere, nel caso di risistemazione ambientale a bosco, minore o uguale a 30°, rappresenta una limitazione molto critica per gli operatori del settore.</p> <p>Infatti, la continua diminuzione dell’angolo finale, senza tenere conto né delle caratteristiche della morfologia preesistente, né delle caratteristiche del bosco preesistente, né delle caratteristiche geotecnico-geomeccaniche della roccia, non è ragionevole e determina:</p> <ul style="list-style-type: none">• maggior impatto paesaggistico a parità di volumi (per cave di versante si parte più in alto);• maggior consumo di suolo a parità di volumi, peraltro in contrasto col punto 10.3 del PRAE;• maggiori costi di riassetto, di coltivazione (distanze) e per l’acquisto del terreno;• maggiore superficie esposta e distanze di trasporto con conseguente maggiore;• maggiore emissione di polveri. <p>scarsa economicità e difficile inserimento paesaggistico degli ampliamenti di cave, peraltro suggeriti come preferenziali rispetto alle nuove cave al punto 10.3 del PRAE, qualora già in toto od in parte ripristinate con angoli di scarpata superiori.</p> <p>Modifica proposta</p> <p>“L’angolo del pendio a fine risistemazione deve essere</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di risistemazione ambientale a bosco di nuove autorizzazioni, preferibilmente minore o uguale a 35° ed il profilo finale del pendio deve risultare compatibile con l’analisi di stabilità assumendo pendenze compatibili con l’angolo di riposo del terreno riportato;• nel caso di risistemazione ambientale a colture legnose agrarie deve essere prevista la sistemazione del versante di cava a gradoni con dimensioni utili per la futura coltivazione;• nel caso ampliamenti di cave esistenti, non superiore alle pendenze massime già autorizzate ed oggetto di riassetto ambientale nella medesima autorizzazione che non presentano fenomeni di instabilità. <p>L’abbandono di pareti rocciose subverticali a superficie scabra è possibile qualora funzionale all’inserimento paesaggistico ed alla ricomposizione ambientale e naturalistica nel suo complesso.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>dell’osservazione relativa all’angolo di pendio a fine risistemazione ed accolta con una formulazione leggermente diversa in quanto si concorda sul fatto che una valutazione sulle pendenze vada effettuata sui singoli progetti e con riferimento all’ambiente in cui la cava si inserisce e non sulla base di uno standard prefissato.</p>	<p>Nel documento di piano, il paragrafo 16.4.1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“L’angolo del pendio a fine risistemazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di risistemazione ambientale a bosco di nuove autorizzazioni, deve avere una pendenza preferibilmente minore o uguale a 35° e deve risultare compatibile con l’analisi di stabilità assumendo pendenze compatibili con l’angolo di riposo del terreno riportato;• nel caso di risistemazione ambientale a colture legnose agrarie deve essere prevista la sistemazione del versante di cava a gradoni con dimensioni utili per la futura coltivazione;• nel caso di ampliamenti di cave esistenti, la pendenza delle scarpate non deve essere superiore alle pendenze massime già autorizzate ed oggetto di riassetto ambientale nella medesima autorizzazione, previa acquisizione di nuova analisi di stabilità. <p>L’abbandono di pareti rocciose subverticali a superficie scabra è possibile qualora funzionale all’inserimento paesaggistico ed alla ricomposizione ambientale e naturalistica nel suo complesso.”.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

	x	Modalità e criteri per il riassetto ambientale dei luoghi	<p>5.13 Paragrafo 16.6.1 - “Cave a cielo aperto”, terzo capoverso (pag.104) “È vietato il ritombamento delle cave, in quanto non coerente con le definizioni di riassetto ambientale introdotte dall'art. 3 della LR 12/2016.” Modifica proposta Si chiede di eliminare l'intero capoverso.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul fatto che il parziale ritombamento può essere funzionale al raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, e, pertanto, in linea con quanto definito dall'art. 3 della LR 12/2016. Si ritiene, inoltre, corretto demandare alle NTA, l'aspetto relativo allo spessore di terra da utilizzare per compensare la naturale compattazione del materiale terroso movimentato.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.1., sostituire il terzo capoverso con il seguente:</p> <p>"Il ritombamento delle cave è consentito nei limiti in cui lo stesso è finalizzato al raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) n. 2 della L.R 12/2016 e della futura destinazione d'uso".</p>
	x	Ricollocazione della terra di scotico	<p>5.14 Nel paragrafo 16.6.4 Ricollocazione della terra di scotico (pag. 107), quarto capoverso. Non si capisce perché lo spessore del terreno debba essere accertato sui fondi limitrofi, escludendo il fondo oggetto dell'intervento. Inoltre, in ambiti montani i suoli residuali su rocce calcaree, ad esempio, possono avere spessori variabili da zero a svariati metri in ambiti ristrettissimi in relazione a variazioni geostutturali della roccia sottostante. Si ritiene molto più logico valutare lo spessore necessario sulla base del contesto geologico forestale dell'area anche in relazione al tipo di ripristino nell'ambito della relazione forestale di progetto. Modifica proposta “Lo spessore del terreno necessario all'esecuzione del riassetto ambientale deve essere progettato in misura idonea alla risistemazione naturalistica prevista anche in relazione agli ambiti naturali oggetto di intervento e circostanti. Lo spessore è ottenuto con l'utilizzo di tutta il terreno di scotico precedentemente accantonata ed eventualmente con interventi aggiuntivi di materiale terroso proveniente da siti di caratteristiche pedologiche analoghe, nel rispetto della vigente normava di settore. L'idoneità del substrato alle semine e alle piantagioni previste in progetto dovrà essere comprovata mediante indagini dal punto di vista geologico e pedologico.” Il secondo ed il quarto capoverso sono eliminati</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul fatto che la ricostruzione del terreno vegetale dovrà richiamare le caratteristiche dell'area circostante con spessori di terreno valutati nel progetto tenendo in considerazione degli effetti della compattazione e andranno valutati, caso per caso, anche in rapporto ai pareri espressi nel corso dell'istruttoria</p>	<p>Nel progetto di piano, al paragrafo 16.6.4, sostituire il terzo ed il quarto capoverso con:</p> <p>"Lo spessore del terreno necessario all'esecuzione del riassetto ambientale deve essere progettato adeguatamente per l'attecchimento della vegetazione prevista per i ripristini. Per il raggiungimento delle previsioni di cui al comma 1, lo spessore di terra da utilizzare è pari a 1,5 volte quello accertato, al fine di compensare la naturale compattazione del materiale terroso movimentato. Lo spessore è ottenuto con l'utilizzo di tutto il terreno di scotico precedentemente accantonato ed eventualmente con interventi aggiuntivi di materiale terroso proveniente da siti del territorio regionale, di caratteristiche pedologiche analoghe, nel rispetto della normativa di settore. L'idoneità del substrato alle semine e alle piantagioni previste in progetto dovrà essere comprovata mediante analisi e caratterizzazioni dal punto di vista geologico e pedologico.</p> <p>Il progetto deve prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le operazioni di messa in posto del terreno siano eseguite in condizioni idonee al fine di ridurre il degrado delle caratteristiche agronomiche e strutturali (no vento, no pioggia); -le macchine operatrici effettuino il minor numero possibile di passaggi al fine di ridurre il calpestio e la conseguente compattazione del suolo; -le operazioni di ripristino della fertilità stagionale, necessarie a costituire il miglior substrato possibile per le successive operazioni di semina e piantagione, siano indicate a seguito di specifiche analisi pedologiche." (vedi osservazione 6.4) <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Semina di specie erbacee	<p>5.15 Nel paragrafo 16.6.5 “Semina di specie erbacee” (pag. 107) Osservazione L'esclusione tout-court di specie non autoctone appare in contrasto con le finalità della semina in fase di risistemazione ambientale in quanto rallenta la stabilizzazione della coltre erbosa. Modifica proposta "Il progetto deve prevedere l'utilizzo di specie appartenenti alla vegetazione potenziale della zona fitoclimatica alla quale il sito di cava appartiene, limitando l'introduzione di specie estranee quelle funzionali al più rapido reinserimento dell'area nell'ambiente naturale e nel paesaggio circostante ed evitando le infestanti. Il progetto deve prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quantità minima di seme da utilizzare per la semina non sia inferiore a 10 grammi per metro quadrato sui piazzali e a 20 grammi per metro quadrato sulle scarpate; • le operazioni di semina siano eseguite secondo le migliori tecniche agronomiche al fine di assicurare la germinazione e l'attecchimento; • la semina sia eseguita evitando i mesi più freddi ed i periodi più siccitosi" 	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto le indicazioni riportate nel PRAE, relativamente alle specie estranee, consente già la possibilità di valutare, caso per caso, la tipologia delle specie da utilizzare nei ripristini. Si ritiene invece opportuno inserire la precisazione che la semina sia eseguita evitando i mesi più freddi ed i periodi più siccitosi eliminando il riferimento a dei mesi specifici in cui eseguirla</p>	<p>Nel documento di piano eliminare nel paragrafo 16.6.5 il riferimento ai singoli mesi.</p> <p>(vedi osservazione 6.2). (Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Interventi di manutenzione	<p>5.16 Paragrafo 16.6.7 Interventi di manutenzione (pag. 108) Osservazione La previsione che “Il progetto deve prevedere che:</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto l'eliminazione dell'indicazione relativa al numero di sfalci-non inficia il</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.7, sostituire il testo "gli sfalci siano eseguiti almeno due volte all'anno ogniqualvolta la vegetazione erbacea stia per superare in altezza i soggetti arborei o arbustivi" con il seguente: “Gli sfalci di manutenzione del ripristino vegetazionale</p>

			gli sfalci siano eseguiti almeno due volte all'anno ogniqualvolta la vegetazione erbacea stia per superare in altezza i soggetti arborei o arbustivi; "è ingiustamente onerosa se si considera il costo elevato degli sfalci che in cave di versante devono essere effettuati a mano. Si propone di eliminare il periodo dal momento che alla fine dei tre anni il recupero deve essere comunque collaudato e vi è la copertura fideiussoria e il corpo forestale ha facoltà di prescrivere eventuali sfalci laddove e quando necessari." "	riassetto Viene inserita tuttavia un'indicazione relativa al periodo ottimale per effettuare tali interventi di manutenzione	dovranno essere effettuati in epoca posteriore alla maturazione del seme delle specie erbacee, in relazione all'andamento della stagione vegetativa." (vedi anche osservazione 6.2). (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Coltivazione in sotterraneo	5.17 a Nel paragrafo 16.7 "Criteri generali per la predisposizione del progetto di coltivazione in sotterraneo" punti a) ed e), (pag. 109-110) Osservazione Il paragrafo 16.7 include una elencazione delle migliori tecniche di indagini ed analisi geologiche e geomeccaniche intese come obbligatorie senza tenere nella dovuta considerazione l'effettiva fattibilità ed applicabilità delle stesse al contesto, alla entità delle opere ed alle tecniche di progettazione. <i>Testo proposto:</i> al paragrafo 16.7 del Piano, nel capoverso a) si propone di aggiungere, dopo il testo "Devono inoltre essere eseguite una serie di prove in situ" le parole "ad esempio"	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA In quanto la serie di prove in situ da eseguire sono quelle descritte nel paragrafo 16.	Nessuna modifica.
	x	Coltivazione in sotterraneo	5.17 b Nello stesso paragrafo 16.7 "Criteri generali per la predisposizione del progetto di coltivazione in sotterraneo" al punto e) viene proposto di inserire la seguente frase: "La tipologia e quantità delle prove in situ dovrà essere stabilita in relazione alla applicabilità al caso specifico ed alla necessità di ottenere informazioni qualitativamente e quantitativamente sufficienti alla caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi interessati."	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA In quanto la modalità di effettuazione delle prove in situ sono già stabilite in modo dettagliato nelle NTC (norme tecniche per le costruzioni).	Nessuna modifica.
	x	Coltivazione in sotterraneo	5.17 c Nel paragrafo 16.7 "Criteri generali per la predisposizione del progetto di coltivazione in sotterraneo" al punto e) viene proposta la seguente modifica: e) Le misure per monitorare la convergenza delle pareti e del tetto al contorno di uno scavo o di un imbocco devono prevedere l'utilizzo delle tecniche più idonee alla geometria degli scavi e al contesto geologico quali ad esempio l'uso e di piastre topografiche con letture di tipo ottico tramite distanziometro laser, integrando periodicamente, laddove significativo, le verifiche con rilievo topografico di precisione. Si dovrà definire un valore critico di soglia oltre il quale si dovranno attivare specifiche azioni.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene necessario monitorare la convergenza delle pareti e del tetto degli scavi con specifica strumentazione e non solo con strumentazione genericamente idonea alla geometria dello scavo, effettuando periodiche letture topografiche di precisione, non solo nei casi in cui le si ritenga significative.	Nel documento di Piano sostituire l'intero paragrafo 16.7 tenendo in considerazione, oltre alla presente osservazione, anche le linee guida sulla coltivazione in sotterraneo definite nell'ambito dell'Accordo attuativo con l'Università di Trieste. (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Elenco cave autorizzate	5.18 Allegato 1 - ELENCO CAVE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2021 Tabella - colonna materiali (da pag. 112) Testo proposto in sostituzione Specificare anche l'eventuale materiale strategico (marmorino, ecc)	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene utile introdurre una specifica relativa alla percentuale di coltivazione in cava di marmorino (unico materiale definito strategico dal PRAE) rispetto al calcare.	Nel documento di piano, nella tabella contenuta negli Allegati, evidenziare le cave di materiale strategico.
	x	Estrazione di materiale litoide	5.19 Paragrafo 1.1, penultimo capoverso (pag. 8). Osservazione Si ritiene opportuno precisare che (L.R. 11/2015 art. 20 e 21) l'estrazione di tale materiale nell'ambito degli interventi sulla rete idrografica, contrariamente a quello ricavato da cave, deve unicamente essere finalizzato in primis (art. 20 comma 1 lettera a) punto 1) alla manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e non deve comportare la realizzazione di opere ed essere finalizzato alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico. Inoltre i relativi interventi sulla rete idraulica sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Si prende atto dell'osservazione tesa a definire le differenze dell'estrazione del materiale nell'ambito degli interventi sulla rete idrografica rispetto a quelle relative al materiale estratto dalle cave, ma la stessa osservazione non produce effetti sul piano e, pertanto, non richiede alcuna modifica.	Nessuna modifica

			<p>L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30 L.R. 11/2015.</p> <p>Per quantitativi maggiori a 15.000 mc estratti sono affidati in concessione con le modalità di cui all'articolo 21 comma 4 , da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) stessa L.R.</p> <p>Per quantitativi sino a 15.000 mc estratti di cui al comma 1 lettera punto 1 e se trattasi di interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, non sono soggetti all'applicazione di gara sopracitato. 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri a abilitavi comunque denominati. Pertanto, si fa presente che tali interventi per essere realizzati debbono in primis essere delle manutenzioni dei corsi d'acqua e come fatto conseguente comportare il pagamento di un canone per l'asporto del materiale estratto.</p>		
		Alvei	<p>5.20 Paragrafo 12.2, secondo capoverso (pag. 73) Osservazione Tale frase va annullata e rimodulata in quanto la deliberazione 240/2012 è stata superata dalla delibera della Giunta regionale 676/2013. Come la 240 anche la 676 è stata adottata come completamento della precedente L.R. FVG n. 16/2002 recante “Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”; ancora in vigore nel 2013 e sostituita dalla L.R. FVG n. 11 e s.m.i. e dal Dlgs 152/2006 (con modifiche successive al 2016, in particolare dall'art. 117 del Dlgs stesso).</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto la normativa citata nel testo si riferisce ad una legge regionale abrogata e superata da nuove disposizioni normative.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.2, sostituire il secondo capoverso, con il seguente: “L'Amministrazione regionale, con la suddetta legge, ha individuato le modalità di intervento di manutenzione finalizzata alla conservazione e al ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico tramite l'estrazione e l'asporto del materiale litoide. Con successiva Delibera di Giunta 704/2021 sono stati individuati i criteri per la localizzazione dei prelievi di materiale litoide dai corsi d'acqua fino a 15.000 metri cubi, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione per garantire la sicurezza del territorio e specificati in maniera non esaustiva i tratti di corsi d'acqua nella quale tali interventi sono consentiti.”.</p>
		Alvei	<p>5.21 Paragrafo 12.2, terzo capoverso (pag. 73) Osservazione Tale frase va annullata in quanto meglio specificata dalla normava sopra citata ora in vigore. 5.23 Paragrafo 13.4 Disciplina normava (pag.79) “.....omissis..... DGR n. 240/2012 - indirizzi per L'individuazione dei corsi d'acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale litoide; Omissis” Osservazione Come precisato in precedenza tale delibera va annullata in quanto superata da altra normava.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto il contenuto del terzo paragrafo risulta superato dalla modifica apportata in accoglimento dell'osservazione 5.20.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.2, eliminare il terzo capoverso.</p>
		Alvei	<p>5.22 Paragrafo, 13.3- Progetto di Piano di manutenzione e di gestione dei sedimenti pag. 78 “Ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, Osservazione Quanto sopra espresso nel progetto di piano PRAE sembra chiaramente in contrasto con quanto affermato dall'ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI dell'Allegato V delle Norme Tecniche di attuazione del PGRA 2022 - 2026 del Distretto Alpi Orientali che di seguito si riporta: “ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI Da quanto sopra espresso (in attuazione del PGRA 2022 -2026) e da quanto ci risulta: • Il piano di gestione dei sedimenti deve essere approvato dall'Autorità di Distretto competente. • Che il Distretto Alpi Orientali non ha ancora predisposto tale piano anche se avrebbe dovuto approvarlo nel 2022. • Che nel frattempo l'autorità di Bacino fornirà il proprio parere nel merito per interventi con prelievi pari o maggiori di 20.000 mc. su presentazione di progetto definitivo data l'impossibilità di contatti informativi preliminari. • Che ai fini di tale del rilascio del parere è richiestala verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base di una scheda tecnica impegnava. • Contrariamente a quanto dichiarato nel PRAE nessun piano di gestione è stato ancora stato approvato dall'Autorità di Distretto Alpi Orientali. • Che fino a quando non saranno approvati tali piani è meglio evitare di parlare di piani estensivi intensivi ed altro. Che risulta chiaramente la non validità della delibera FVG n. 676/2013 in quanto gli argomenti in essa trattati sono di diretta competenza dell'autorità di distretto.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sulla necessità di modificare il paragrafo coerentemente alla pianificazione del Distretto Alpi Orientali.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 13.3, sostituire i primi 4 capoversi con i seguenti: “Ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, per ciascun distretto idrografico <i>deve</i> essere adottato un Piano di gestione, che rappresenta una articolazione interna del Piano di bacino distrettuale, ovvero ne costituisce piano stralcio; esso viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo. Il Piano di gestione deve essere composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. All'interno del territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali non ha ancora approvato alcun piano di gestione dei sedimenti, ma ha predisposto, a seguito di convenzione tra la Regione e l'Autorità di bacino, i seguenti Progetti di Piano di gestione: - Progetto di Piano di Manutenzione del fiume Tagliamento da Ponte Cimano alla foce, datato ottobre 2016; - Progetto di Piano di Gestione dei Sedimenti del bacino del fiume Livenza, datato luglio 2018. Nelle more dell'approvazione dei Piani di gestione dei sedimenti, si ritiene di considerare le indicazioni presenti nei succitati Progetti. In particolar modo in essi riveste particolare interesse il capitolo 8 “Valutazione su possibili interventi di sistemazione idraulica mediante asporto di materiale”. Nel capitolo vengono distinte due tipologie di interventi.”.</p>

		Alvei	<p>5.23 Paragrafo 13.4 Disciplina normava (pag.79) “.....omissis..... DGR n. 240/2012 - indirizzi per L'individuazione dei corsi d'acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale litoide; Omissis” Osservazione Come precisato in precedenza tale delibera va annullata in quanto superata da altra normativa</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto la norma citata non è più vigente.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 13.4, il quinto elenco puntato è sostituito dal seguente: “</p> <ul style="list-style-type: none">• DGR n. 704/2021 Criteri per la localizzazione degli interventi di manutenzione mediante asporto di materiale litoide fino a 15.000 metri cubi nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 nei quali l'autorizzazione idraulica costituisce titolo per realizzare gli interventi. Approvazione definitiva.”.
		Alvei	<p>5.24 Paragrafo 4.10 DGR 676/2013 (pag. 109 e 110) Osservazione Data la lunghezza del testo con cui viene spiegata e riportata tale delibera non si ritiene opportuno riportare di seguito tale testo. Se si desidera riportare gli indirizzi necessari per l'individuazione dei corsi d'acqua nei quali risulta necessaria la manutenzione mediante estrazione riporto di materiale litoide con pagamento di un canone. si ritiene opportuno che venga utilizzato quanto riportato dall'articolo 117 del DLgs 152/2006 e dall'ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI dell'Allegato V delle Norme Tecniche di attuazione del PGRA 2022 - 2026 del Distretto Alpi Orientali. Tale articolo 10 è già stato riportato più sopra. L'art. 117 si riporta di seguito. che rappresenta l'unico modo. ART. 117 (piani di gestione e registro delle aree protette) L'ultima frase del paragrafo 4.10, che di seguito riportiamo, non riguarda la delibera 676/2013 ma altri argomenti che desideriamo di seguito commentare. “Si sottolinea comunque, come il PRAE assuma, tra i vincoli condizionanti, i contenuti del PPR riferiti ai “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua” (art. 23 delle NTA del PPR) per i quali l'attività estrattiva dev'essere sottoposto ad idonea autorizzazione paesaggistica (cfr. paragrafo 1.3.5 Piano paesaggistico regionale (PPR))”. Per quanto ci risulta le concessioni di cui all'articolo 21 della L.R. FVG n. 11/2015 non dovrebbero essere soggette ad idonea autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>PRESA D'ATTO CON MODIFICA in quanto si concorda sull'osservazione e, di conseguenza, si ritiene di eliminare un paragrafo che analizza la coerenza con una norma non più in vigore. Gli aspetti riguardanti PPR e PGRA vengono già trattati ai paragrafi 4.2 e 4.5 del RA.</p>	<p>Nel rapporto ambientale eliminare il paragrafo 4.10.</p>
		Alvei	<p>5.25 Paragrafo 7.3 Corsi idrici: acque superficiali ultima frase “Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale litoide, si rimanda allo specifico documento “Indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale litoide”, allegato 01 alla Delibera n. 676 dd. 11/04/2013.” Osservazione Essendo la delibera 676/2013 superata, si deve utilizzare altro argomento giuridico come ad esempio il PGRA di competenza dell'autorità di Distretto Alpi Orientali in particolari articolo 10 Aree fluviali dell'Allegato A delle norme tecniche di Attuazione.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto la norma citata non è più vigente.</p>	<p>Nel rapporto ambientale, al paragrafo 7.3, eliminare l'ultimo capoverso.</p>

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
6			Stazione forestale di Monfalcone	0398966 / P / GEN	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare

	x	Suolo carsico	<p>6.1 Nel progetto di ricostituzione dei caratteri ambientali sia ben definito il “suolo obiettivo”, dettagliando la profondità di ogni strato, la tessitura, lo scheletro e la composizione, il contenuto in sostanza organica, evitando riferimenti a termini generici quale è la “terra vegetale”. In ambito Carsico che il materiale da utilizzare per la ricostituzione del profilo pedologico superficiale provenga dall’area carsica in senso stretto e sia di natura calcarea, con esclusione di qualsiasi apporto di natura flyschoidi, arenacea o marnosa. Tale spessore sia di almeno un metro e mezzo e sia privo di elementi e materiali antropici e, non potendo escludere a priori l'utilizzo delle “terre e rocce da scavo”, abbia caratteristiche almeno conformi alla colonna “A” dell’Allegato 5, parte IV, tabella 1, del D. Lgs. 152/2006. Prioritario resta l'utilizzo, ove possibile, del terreno di scotico dello strato superficiale;</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICHE</p> <p>in quanto si concorda sul fatto che il progetto indichi gli spessori e le caratteristiche dettagliate degli strati riportati. Si concorda altresì sul fatto che, in ambito carsico, l'impiego di materiali flyshoidi sia consentito solo in profondità superiori a 1,5 m dalla superficie. Si rende necessario adeguare i limiti di concentrazione dei contaminanti del suolo e delle acque sotterranee alle destinazioni d'uso dei futuri siti ripristinati.</p>	<p>Nel documento di piano, dopo il paragrafo 16.6.3 aggiungere il seguente paragrafo: “3) Cave in ambito carsico Ferme restando diverse indicazioni per le zone interne o interferenti con i Siti di Natura 2000, il progetto di riassetto ambientale, particolarmente in ambito carsico, deve definire nel dettaglio il “suolo obiettivo” con la profondità di ogni strato, la tessitura, lo scheletro e la composizione e il contenuto in sostanza organica. Qualora per i rimodellamenti della cava sia previsto l'impiego di materiale proveniente dall'esterno questo dovrà essere conforme alla futura destinazione d'uso dei siti ripristinati come indicato nella tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006. Qualora il progetto preveda l'impegno di materiali i cui valori rientrino nei limiti della colonna B della sopra citata tabella, dovrà essere eseguito sugli stessi un test di cessione che dimostri il rispetto dei limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. 152/2006.L'impiego del terreno di scotico accantonato in fase di coltivazione deve essere prioritario. Qualora per la ricostituzione del profilo pedologico superficiale venga impiegato materiale di provenienza esterna, in conformità alla normativa sulle terre e rocce da scavo, questo dovrà essere costituito, per lo spessore di almeno 1,5 m, esclusivamente da materiale di natura calcarea proveniente dall’area carsica in senso stretto e dovrà essere privo di elementi e materiali antropici nonché di materiale di natura flyschoidi, arenacea o marnosa”.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Inerbimenti	<p>6.2 Negli inerbimenti sia determinata qualitativamente e quantitativamente la composizione dei miscugli di sementi e la provenienza del seme, privilegiando il fiorume locale. La dose di impiego in condizioni normali sia di almeno 30 grammi di seme per metro quadro. Gli sfalci di manutenzione del ripristino vegetazionale siano effettuati in epoca posteriore alla maturazione del seme delle specie erbacee, in relazione all'andamento della stagione vegetativa. Al termine del periodo di manutenzione la cotica erbosa sarà continua e non lacunosa;</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA</p> <p>Relativamente agli sfalci si è accolta parzialmente l'osservazione di Confindustria Alto Adriatico che ha proposto l'eliminazione del paragrafo relativo agli sfalci e con l'inserimento dell'indicazione relativa al periodo ottimale per l'effettuazione degli interventi di manutenzione.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.5. la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all’osservazione 5.16.</p> <p>(Vedi anche osservazione 5.16) (Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Specie invasive	<p>6.3 E’ importante porre in essere, fino a ricolonizzazione naturale completamente avvenuta ed assestata, tutte le azioni di contrasto all’insediamento delle specie alloctone invasive incluse nella lista nera regionale (Allegato A alla D.G.R. 06.06.2022 recante la “Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive (2021-2026) Revisione 2022”) in ogni fase del loro sviluppo, con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'Ambrosia, al Senecione africano e all'Ailanto, specie, quest’ultima, che è stata inserita anche nell’elenco delle specie unionali (vedi il Regolamento (UE) 1143/2014; per ulteriori informazioni è anche consultabile il sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Le liste di IAS in FVG”).</p>	<p>PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	x	Riassetto ambientali	<p>6.4 Si propone di specificare che le indicazioni del PRAE, almeno in materia di ripristini vegetazionali e pedologici, costituiscono condizione minima necessaria da rispettare nella progettazione, integrabile in base ai casi specifici, alle finalità dell’intervento e alle condizioni locali.</p>	<p>PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA</p> <p>Le indicazioni fornite dal PRAE, anche in materia di riassetto ambientale, sono, per loro natura, condizioni da rispettare nella progettazione</p>	<p>Nessuna modifica</p>
N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
7			Comune di Caneva	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all’osservazione	Modifiche da apportare

	x	Materiale strategico	7.1 ART. 8.1 del Progetto di piano. Definizione Si chiede, invece, di stabilire la medesima soglia del 70% del volume complessivamente autorizzato, anche per il materiale strategico, per poter presentare domanda di autorizzazione per nuove attività estrattive.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto non attinente al PRAE. La deroga alle percentuali fissate è, infatti, una previsione di legge (L.R. 12/2016 art. 10 comma 6) la quale dispone che, per i materiali strategici, non sia applicabile alcuna delle soglie previste.	Nessuna modifica
	x	Materiale strategico	7.2 ART. 8.4 Il marmorino materiale strategico: Si chiede di conoscere il percorso, le analisi e i processi di attuazione, che hanno permesso al marmorino di Caneva di diventare materiale strategico.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto le motivazioni per le quali il marmorino di Caneva è stato individuato come materiale strategico sono già riportate alle pagine 46-48 del PRAE.	Nessuna modifica
	x	Zone D4	7.3 ART. 10.3 Criteri per la dimensione delle zone D4: Si chiede di precisare che le suddette soglie (50% per nuove D4) siano valide anche per il materiale considerato strategico	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA In quanto il paragrafo 10.3 non prevede alcuna deroga per le cave in marmorino che quindi devono già sottostare alla medesima percentuale.	Nessuna modifica
	x	Contributi per verifiche volumetrie	7.4 ART. 11.1 Fonte dei dati: Si chiede che i volumi siano reperibili da tre fonti: decreti autorizzativi, stati di fatto inviati annualmente dagli operatori, stati di fatto inviati dal comune (come organo di controllo) finanziati con contributo regionale. I rilievi sia degli operatori sia dei comuni dovranno essere svolti con le migliori tecnologie disponibili come, ad esempio, fotogrammetria digitale e laser scanner.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA Per quanto sia condivisibile l'idea che il Comune, quale organo di controllo, effettui delle verifiche puntuali sugli stati di fatto, la richiesta che tali controlli vengano finanziati con contributi regionali, esula dal PRAE perché richiede modifiche normative e di tipo finanziario.	Nessuna modifica
	x	Oneri di coltivazione	7.5 ART. 15.3 Oneri di coltivazione versati ai comuni: Si chiede di maggiorare l'onere di coltivazione per il materiale strategico, marmorino di Caneva, in quanto come descritto nell'articolo 8.4.3 del progetto di PRAE, è un prodotto posto sul mercato con elevato valore aggiunto, ed inoltre sempre tratto dall'art.8.4.1, il prodotto non richiede particolari processi di arricchimento e subisce solo un processo di riduzione volumetrica.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA Per quanto possa essere presa in considerazione l'osservazione relativamente alla maggiorazione dell'onere di coltivazione per il materiale strategico, tale aspetto non attiene al PRAE e, pertanto, sarà presa in considerazione, se del caso, nell'ambito di una modifica normativa.	Nessuna modifica
	x	Distanze da opere e manufatti	7.6 ART. 16.1.2 Distanze da opere e manufatti: Si chiede di estendere le condizioni necessarie per l'applicazione delle deroghe, oltre alla mancanza di pericolo per le persone, anche alla dimostrata assenza di maggiori impatti ambientali, di rumore e di inquinamento.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto la previsione di eventuali avvicinamenti ad infrastrutture è già presente in sede di valutazione di impatto ambientale, sia esso Screening o VIA e, pertanto, le implicazioni in termini di impatto saranno valutate in tale sede.	Nessuna modifica

	x	Stoccaggio dei materiali di cava	7.7 ART. 16.1.14 Stoccaggio dei materiali di cava: “Il progetto dovrà prevedere idonee misure di mitigazione...” Si chiede di inserire la prescrizione di limitare l'altezza complessiva dei depositi per mitigare l'impatto visivo degli stessi.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si condivide l'opportunità di prevedere una limitazione in altezza dei cumuli di terreno per limitare l'impatto visivo.	Nel documento di Piano, al paragrafo 16.1.14, aggiungere al secondo capoverso le seguenti parole: “e l'impatto visivo dei cumuli”. (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Ripristini	7.8 ART. 16.6.3 Cave di versante: Si chiede che il progetto di ripristino, oltre alle questioni ambientali, debba necessariamente riguardare gli aspetti paesaggistico-percettivi. Per tale motivo si chiede che il progetto di ripristino, anche in caso di varianti, sia corredato da uno specifico studio di inserimento paesaggistico redatto da tecnici specialisti in materia (es. rinaturalizzazione, aspetti agronomico forestali), corredato anche da immagini esplicative dello stato di fatto e del progetto preposto, attraverso un render tridimensionale.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene opportuno che, per le cave di versante, sia sempre previsto uno studio di inserimento paesaggistico redatto da tecnici specialisti in materia con relativo render tridimensionale del riassetto ambientale proposto, ma non si ritiene corretto imporre il render tridimensionale sullo stato di fatto, trattandosi di situazione già consolidata. Dall'esame delle motivazioni sottese alla richiesta è emersa l'opportunità di inserire tale previsione anche a livello più generale.	Nel documento di piano, ai paragrafi 16.6 e 16.6.3 inserire il seguente capoverso: "Il progetto di ripristino deve essere corredato da uno studio di inserimento paesaggistico redatto da un professionista abilitato e corredato da un render tridimensionale del riassetto ambientale proposto". (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Ricollocazione della terra di scotico	7.9 ART. 16.6.4 Ricollocazione della terra di scotico: Si chiede in modo particolare nelle cave di calcare, ove il terreno di scotico è molto scarso, l'obbligatorietà di aggiungere uno strato di materiale terroso proveniente da siti del territorio limitrofo anche extra-regionale, compatibile dal punto di vista pedologico.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene opportuno che, nelle cave di calcare, dove il terreno di scotico è molto scarso, sia prevista l'obbligatorietà di aggiungere uno strato di materiale terroso proveniente da siti del territorio limitrofo, compatibile dal punto di vista pedologico.	Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.4 inserire il seguente capoverso: "Nelle cave di calcare, ove il terreno di scotico dovesse risultare scarso, il materiale terroso, dovrà essere compatibile dal punto di vista pedologico e proveniente da siti del territorio limitrofo, anche extra-regionale. ". (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Parere del Comune	7.10 Si chiede che il Comune rilasci un parere obbligatorio non solo per nuove autorizzazioni di cava ma anche per varianti e proroghe, ad integrazione delle “funzioni dei Comuni” attribuite dall'art. 5 della L.R. 12/2016;	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto, pur condividendo la proposta che il Comune sia chiamato a rilasciare un parere obbligatorio anche per le varianti e le proroghe tale modifica non attiene al PRAE e potrà essere valutata, se del caso, nell'ambito di una modifica normativa.	Nessuna modifica
	x	Inizio lavori di coltivazione	7.11 Si chiede che venga stabilita una scadenza massima per l'inizio dei lavori di coltivazione, decorrente dal rilascio del decreto autorizzativo per nuove attività estrattive;	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto una scadenza per l'inizio dei lavori di coltivazione è già prevista al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12/2016.	Nessuna modifica
	x	Rivisitazione decreti autorizzativi	7.12 Si chiede la possibilità di rivedere periodicamente i decreti attuativi in essere, alla luce di mutate condizioni economiche e ambientali, fermo restando le volumetrie autorizzate.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto non si ritiene necessaria una revisione periodica dei decreti di autorizzazione in quanto già la LR 12/2016 prevede una limitata durata dei progetti ed anche le autorizzazioni	Nessuna modifica

				rilasciate ai sensi della previgente LR 35/1986, a PRAE approvato, dovranno sottostare alle regole per il completamento dettate dalla medesima LR 12/2016. In caso si dovesse rendere necessaria una disciplina transitoria per quest'ultime autorizzazioni, la stessa sarà valutata nell'ambito di una modifica normativa.	
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.13 La questione sicuramente prioritaria che riguarda Caneva è l'art. 16.7 Criteri generali per la predisposizione del progetto di coltivazione in sotterraneo debba essere rivalutata da parte dell'organo regionale, alla luce di specifici studi geologici che tengano conto dell'alta sismicità del territorio e conseguenti pericoli per la sicurezza.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene opportuno specificare che l'analisi di stabilità delle configurazioni di progetto dovrà tener conto anche del fattore sismico.	Nel documento di Piano sostituire l'intero paragrafo 16.7 tenendo in considerazione, oltre alla presente osservazione, anche le linee guida sulla coltivazione in sotterraneo definite nell'ambito dell'Accordo attuativo con l'Università di Trieste. (Vedi anche punto 15.3)
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.14 Alle suddette criticità si deve aggiungere anche la mancanza di un piano di controllo della quantità di materiale escavato, che non può essere gestito solo dalle aziende escavatrici, ma deve essere consentito a tutti gli organi di controllo compreso il Comune di avere accesso con strumenti adeguati a tale possibilità.	PRESA D'ATTO – NESSUNA MODIFICA in quanto il dato relativo allo scavato non è un dato gestito dal cavatore ma è un dato dichiarato con asseverazione da un professionista e verificabile dagli organi di controllo in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità.	Nessuna modifica
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.15 Si fa presente che l'attuale individuazione delle zone urbanistiche D4 a Caneva è stata fondata sul presupposto della modalità di scavo a cielo aperto; pertanto, nell'eventualità che il PRAE consenta lo scavo in sotterraneo, questa nuova modalità di scavo, a nostro avviso, dovrà essere subordinata alla creazione di una specifica zona D4 destinata allo scavo in sotterraneo.	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA in quanto la creazione di zone urbanistiche specifiche per la coltivazione in sotterraneo non si ritiene necessaria in quanto la peculiarità di tale coltivazione sarà già regolata da specifiche norme tecniche.	Nessuna modifica
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.16 Ciò presuppone, il divieto di far rientrare in una semplice variante al decreto preesistente, la modifica della modalità di escavazione.	PRESA D'ATTO – NESSUNA MODIFICA in quanto si concorda sull'osservazione, ma si evidenzia che la variante che prevede il passaggio della coltivazione da cielo aperto a sotterraneo è considerata di tipo sostanziale e, pertanto, avrà lo stesso iter istruttorio di un nuovo progetto con il conseguente coinvolgimento del Comune il quale potrà esprimere il parere previsto imponendo specifiche prescrizioni.	Nessuna modifica
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.17 Sempre in merito alla possibilità di scavo in sotterraneo si chiede di chiarire che l'estensione dello scavo possa spingersi non oltre il perimetro della nuova zona D4, calcolato in proiezione verticale.	PRESA D'ATTO – NESSUNA MODIFICA in quanto, già da oggi, la proiezione, sulla superficie, dell'estensione degli scavi in sotterraneo, non deve ricadere al di fuori del perimetro della zona D4.	Nessuna modifica
	x	Coltivazione in sotterraneo	7.18 Alla luce delle criticità sopraesposte, in considerazione della premessa contenuta nell'art. 10.2 del PRAE dove si enuncia che “è il comune l'ente territoriale che meglio conosce le caratteristiche del suo territorio e le esigenze della collettività che vi risiede”, nonché per i	PRESA D'ATTO – NESSUNA MODIFICA in quanto, pur comprendendo la preoccupazione del Comune, si ritiene	Nessuna modifica con la precisazione che la coltivazione in sotterraneo sarà disciplinata, in modo dettagliato, sulla base delle linee guida redatte a seguito di un accordo con l'Università degli Studi di Trieste (Vedi osservazione 15.3)..

			<p>mancati preventivi confronti fra Regione e Ente Comunale su una problematica di tale portata, che potrebbe ridisegnare il futuro delle sicurezza del territorio di Caneva, a nostro avviso deve essere ad oggi assolutamente vietata l'attività estrattiva in sotterraneo a Caneva, fintanto che non vengano prodotti adeguati studi di approfondimento rispetto al rischio sismico, alla mappatura delle gallerie esistenti, al rischio idrico e ad altre eventuali criticità in questa sede non valutabili, partecipando ad un Tavolo Tecnico permanente di Caneva per le attività estrattive al fine di: pianificare e programmare l'attività in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, promuovere lo sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva, programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree interessate ed infine monitorare le varie fasi dell'attività di escavazione.</p> <p>A tale Tavolo dovranno partecipare tutti gli Enti che daranno parere per il rilascio del decreto di escavazione, oltre alla presenza per il Comune di un Tecnico esterno, del Responsabile ufficio Ambiente, del Sindaco, di un consigliere di maggioranza e di uno di minoranza ed eventualmente, in funzione delle tematiche trattate, le società escavatrici.</p>	<p>che l'escavazione in sotterraneo, qualora eseguita nel rispetto di specifiche norme che tutelano sia la sicurezza dei lavoratori che l'ambiente circostante, comporta una maggiore sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva in termini di paesaggio, polveri, rumori nonché un migliore rendimento del materiale.</p>	
--	--	--	--	---	--

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
8			Studio Legale Zambelli-Tassetto per Cava di Sarone e CPS Srl	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Materiale strategico	8.1 L'attribuzione ad una sostanza minerale della qualifica di "strategica" non è secondaria, essa implica sul piano pratico che alla stessa non si applichino alcune disposizioni restrittive contenute nella L.R. 2016/12.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto il materiale di tipo strategico è caratterizzato, tra l'altro, dalla sua limitata reperibilità sul territorio e, proprio per questo, oltre che per la sua oggettiva natura ed il suo peculiare utilizzo anche nell'industria alimentare/farmaceutica, il piano ha ritenuto materiale strategico unicamente il "marmorino". Il materiale calcareo con tenore CaCo3 superiore al 99% non rientra nella definizione di strategico in quanto, pur essendo impiegato in vari tipi di industria, lo stesso è ampiamente reperibile sul territorio.	Nessuna modifica
	x	Materiale strategico	8.2 Ora, facendo propria l'indicazione suggerita nelle linee guida del PRAE, le ditte esponenti, titolari nel Comune di Caneva (PN) di tre cave denominate rispettivamente cava "Val Longa" e cava "La Mata", della ditta CPS srl e cava "Vallon" della ditta Cava di Sarone srl, fanno presente che da molti anni esse estraggono un materiale calcareo con tenore di CaCo3 superiore al 99%. Ciò detto, la piena corrispondenza in termini di purezza e di percentuale del tenore del calcare tra il marmorino e il materiale estratto nel peculiare bacino del Comune di Caneva (PN), ove operano le ditte esponenti, induce queste ultime a richiedere che anche al proprio materiale -calcare- da "industria" sia attribuito lo status di minerale "strategico"	PRESA D'ATTO CON MODIFICA in quanto si comprendono le ragioni dell'osservazione ma si evidenzia che il materiale di tipo strategico è caratterizzato, tra l'altro, dalla sua limitata reperibilità sul territorio e, proprio per questo, oltre che per la sua oggettiva natura ed il suo peculiare utilizzo anche nell'industria alimentare/farmaceutica, il piano ritiene materiale strategico unicamente il "marmorino". Il materiale calcareo con tenore CaCo3 superiore al 99% non rientra, infatti, nella definizione di strategico in quanto, pur essendo impiegato in vari tipi di industria, lo stesso è ampiamente reperibile sul territorio. Sulla base dell'osservazione si ritiene quindi opportuno introdurre una percentuale minima di presenza di materiale strategico in cava per poter	<p>Nel Documento di Piano, al paragrafo 16.3 inserire il seguente capoverso:</p> <p>“Il litotipo “marmorino” viene definito “materiale strategico”. La cava dalla quale si estrae il materiale strategico viene considerata “strategica” e, quindi, può godere delle deroghe previste dall’art. 10, comma 6 della L.R. 12/2016, solo nel caso il cui il volume di materiale strategico sia pari o superiore al 60% del volume complessivamente autorizzato.”</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

				definire anche quest'ultima di tipo strategico.	
	x	Materiale strategico	8.3 L'accoglimento delle presenti osservazioni dovrà, quindi, comportare che tutto il calcare estratto dal giacimento minerario di Caneva, composto da CaCO ₃ purché vicino-alla soglia del 100%, indipendentemente dalla sua bianchezza, sia considerato strategico.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA per la definizione stessa di materiale strategico. I materiali che hanno le caratteristiche riscontrabili ampiamente anche in altri ambiti non possono essere considerate strategiche in quanto, rispetto all'unità litologica dei calcari di piattaforma, che delimita al tetto il marmorino e che sono ben stratificati in banchi da decimetrici a metrici, l'unità litologica del marmorino è costituita da una cataclasite calcarea cioè un calcare intensamente fratturato e talora milonitizzato, che assume spesso un colore bianco latteo.	Nessuna modifica
	x	Normativa	8.4 Altra osservazione che le ditte esponenti vorrebbero porre in esame la necessità e opportunità di rendere definitive disposizioni che ricalchino il contenuto delle norme transitorie di cui all'art. 37 della L.R. 2016 n. 12, e permangano, stante la specialità, anche in presenza di nuove disposizioni legislative. Norme che permettano concretamente di correlare la efficacia della autorizzazione anche in sede di rinnovo o proroga al pieno e completo sfruttamento del bacino estrattivo, a prescindere dalle scadenze temporali a priori imposte e ritenute necessarie per tale sfruttamento, proprio in ragione dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Nello specifico la norma da introdurre potrebbe essere del seguente tenore: "I soggetti titolari di autorizzazione potranno avanzare più volte istanze di rinnovo o proroga fino all'ultimazione dell'attività estrattiva in conformità alle norme vigenti e applicate al momento del rilascio del titolo originario".	PRESA D'ATTO - NESSUNA MODIFICA in quanto si ritiene opportuno definire un nuovo regime transitorio per gestire le autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa una volta che verrà approvato il PRAE, ma tale inserimento dovrà avvenire nell'ambito di una modifica normativa e non nel progetto di piano o nei suoi allegati.	Nessuna modifica
	x	Materiali strategici	8.5 Considerazioni che valgono anche per il gesso, oltretutto le riserve residue a livello regionale sono in via d'esaurimento. In tale ottica anche la cava di gesso di proprietà della CPS a Raveo sarebbe strategica. Tuttavia l'autorizzazione non viene rilasciata per mancanza della conformità urbanistica, variata dal Comune poco prima della fine dell'iter autorizzativo.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto il gesso non presenta le caratteristiche del materiale strategico come definito dal PRAE dato che lo stesso risulta presente in molte altre aree e non è caratterizzato da un utilizzo peculiare. La continuazione delle attività è comunque sempre garantita e le questioni urbanistiche legate a scelte dei Comuni non rientrano tra i temi del PRAE che, anzi, concede ai Comuni quali enti sovrani sul loro territorio di decidere se individuare o meno delle zone adibite alle attività estrattive.	Nessuna modifica

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
9			Regione FVG – Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	prot. 0399214/P dd 07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare

	x	Ambiti	9.1 Si ritiene che la sezione 11 debba essere integrata con un paragrafo che espliciti quale delle suddivisioni verrà utilizzata e le motivazioni a supporto di tale scelta, o almeno, visto quanto dichiarato nel successivo punto 12.4.3, di fissare una suddivisione di “default” (ad esempio la n. 1, intero territorio regionale) e la procedura per una scelta successiva.	ACCOLTA CON MODIFICHE in quanto il documento di piano, nell'individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto. Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava. (coordinata già con 5.7-11.5 -12.4-14.2-15.5)	Nel documento di piano, al paragrafo 11.2.5 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 5.7.
	x	Rifiuti	9.2 si osserva che, al punto 12.4.2, la soglia considerata dovrebbe essere quella dei volumi effettivamente recuperati (ovvero immessi sul mercato), al posto della quantità di mero “avviato al recupero”, che di per sé raffigura solamente un “potenziale” ma non l'effettiva penetrazione del mercato degli inerti da parte del cd. inerte riciclato.	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA in quanto, pur concordando con l'osservazione proposta, si ritiene che, in assenza di specifici obblighi previsti dalla normativa nazionale di settore, ad oggi non sia possibile imporre un limite sulla quantità di rifiuti da costruzione e demolizione effettivamente recuperati (ovvero immessi sul mercato) all'interno di una pianificazione delle attività estrattive di carattere regionale.	Nessuna modifica
	x	Riferimenti normativi	9.3 si chiede di modificare, a pagina 56 del Progetto di Piano, il riferimento normativo agli articoli delle NTA del Piano paesaggistico regionale (PPR) inserendo l'art. 19, che riguarda la tutela dei beni sopra citati e il riferimento esplicito già contenuto nel Rapporto Ambientale.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto, per mero errore materiale, il riferimento normativo corretto non è artt.20-31 ma 19-31.	Nel documento di piano, al capitolo 10.2.1 sostituire, nel quarto capoverso, il riferimento normativo "da artt. 20-31" con il riferimento: "artt.19-31".
	x	Coerenza con PPR	9.4 Come riportato nel commento finale del paragrafo 4.5.2 RA citato, sarebbe opportuno che il PRAE facesse propri gli indirizzi del PPR (elaborato "Abaco delle aree compromesse e degradate", lettera h)) nelle proprie norme tecniche di attuazione, ad esempio inserendoli nel paragrafo 16.6 delle Norme Tecniche, riservando particolare attenzione ai con i visuali che interessano le cave di versante. Con le indicazioni di PRAE sopra commentate si ritiene che la parte statutaria del PPR e gli elementi naturali della parte strategica riferiti alla rete ecologica siano stati considerati dal PRAE e che lo strumento di settore concorra ad attuare il principio di precauzione e tutela del patrimonio naturalistico e culturale sul territorio regionale.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si ritiene opportuno includere il rimando all'“Abaco delle aree compromesse e degradate” nelle NTA del PRAE, con particolare riguardo ai ripristini ambientali delle cave attive e dismesse. Questo permette infatti un aggiornamento “dinamico” del documento, in caso di aggiornamento del piano paesaggistico regionale e del relativo Abaco.	Nel Progetto di Piano, al paragrafo 16.6, dopo il titolo aggiungere la seguente frase: “Si ricorda che, al di là dei criteri qui sotto indicati, devono essere analizzati e considerati gli indirizzi contenuti nell'Allegato B3 al Piano Paesaggistico Regionale, “Abaco delle aree Compromesse e degradate”, che alla lettera H tratta esplicitamente il tema delle cave ed il loro inserimento paesaggistico, sia per la fase operativa che di chiusura.” (Vedi anche osservazione 15.3)
x		Coerenza con PPR	9.5 Si riterrebbe opportuno concludere con un commento sintetico la verifica di coerenza presentata al paragrafo 4.5 del Rapporto ambientale al fine di evidenziare come lo strumento di settore si sia posto in coerenza e abbia integrato la componente paesaggistica tra i propri criteri, contribuendo altresì al sostegno dei ripristini ambientali e all'attuazione degli indirizzi specifici di PPR per le aree di cava interessate da fenomeni di degrado e compromissione.	ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si ritiene opportuno includere un paragrafo con una valutazione sintetica degli esiti della valutazione di coerenza fra i due piani.	Nel Rapporto Ambientale, dopo il paragrafo 4.5.3 inserire il seguente paragrafo: “4.5.4 Sintesi della valutazione di coerenza fra il PRAE ed il PPR. L'analisi di coerenza esterna, sintetizzata nella specifica tabella in allegato al presente rapporto, evidenzia come gli obiettivi fra i due strumenti risultino in tutti i casi fra di loro Coerenti o Parzialmente Coerenti (ricordiamo che la coerenza parziale non è indicazione di contrasto, ma semplicemente della parziale attinenza fra gli obiettivi considerati).”
x		Vincoli	9.6 Si segnalano i seguenti errori materiali al paragrafo 4.5.3 "I vincoli del PPR e altri vincoli assunti dal PRAE" del Rapporto ambientale: - tra i Vincoli escludenti introdotti dal PRAE, non è stato riportato il vincolo "aree individuate come nodi, corridoi ecologici e fasce tampone dalla Rete ecologica locale (attualmente non cartografabile perché tali aree devono essere individuate dai Comuni prima o contestualmente alla variante di individuazione delle nuove zone D4), invece presentato al	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene opportuno provvedere a rendere coerenti i due documenti, ovvero il RA con il progetto di PRAE.	Nel Rapporto Ambientale , nel paragrafo 4.5.3, alla fine del capoverso “Vincoli escludenti introdotti dal PRAE” aggiungere il seguente: 7. “aree individuate come nodi, corridoi ecologici e fasce tampone dalla Rete ecologica locale (attualmente non cartografabile perché tali aree devono essere individuate dai Comuni prima o contestualmente alla variante di individuazione delle nuove zone D4).”

			paragrafo 10.2.1.1 "Vincoli escludenti introdotti dal PRAE", elaborato Progetto di PRAE, a pag. 57 e - tra i Vincoli condizionanti introdotti dal PRAE, non è stato riportato il vincolo "elementi della rete ecologica regionale" (comprende le core area con le relative fasce tampone e le aree connettive della rete ecologica regionale), elencato al paragrafo 10.2.2 "Vincoli condizionanti", elaborato Progetto di PRAE, a pag. 5a.		Nel medesimo paragrafo, alla fine del capoverso "Vincoli condizionanti", aggiungere il seguente: 6. "elementi della rete ecologica regionale" (comprende le core area con le relative fasce tampone e le aree connettive della rete ecologica regionale)."
x		Zone D4	9.7 Riguardo infine agli aspetti che sottendono la formazione degli strumenti urbanistici e in particolare l'individuazione delle zone D4, si valuta che il progetto di PRAE possa essere la sede anche per intervenire con proposte di semplificazione procedurale finalizzate a rendere meno articolato e più diretto il percorso di riconoscimento della zona propria necessaria ad avviare aree di escavazione. Si ritiene in tal senso, che possano qui essere motivatamente proposti anche aggiornamenti alle modalità urbanistiche di attuazione delle zone D4 (nel PURG del 1978, sempre subordinate a piani particolareggiati o piani di lottizzazione). Le stesse, in forza delle evoluzioni normative intercorse negli anni, paiono oggi spesso eccessivamente complesse laddove sistematicamente continuano ad imporre l'obbligo di formazione di piani attuativi pur a fronte degli attuali momenti valutativi e in particolare della complessità e interdisciplinarietà dei vari gradi di controllo tecnico-amministrativo cui risultano sottoposti gli strumenti di pianificazione generale e i progetti. Pertanto l'indicazione fornita al punto 10.1.1. del progetto di PRAE, potrebbe essere ricondotta alla sua vera attuale efficacia indicando come iter di pianificazione volto all'individuazione della zona D4, il solo obbligo di adeguamento urbanistico del piano regolatore generale comunale e non anche, successivamente, della redazione di un piano attuativo, ferma la facoltà del Comune di prevederlo allorché l'ente stesso lo ritenesse invece opportuno e indicato alla disciplina del contesto interessato dalle attività di escavazione (peraltro, il PRAE, al punto 10.2 specifica che "non rientrano, fra i contenuti degli strumenti urbanistici comunali, la determinazione di modalità operative o limiti di attuazione o gestione in materia di attività estrattiva, in quanto si tratta di aspetti già ricadenti propriamente nelle competenze autorizzatorie regionali previste dalla normativa di settore"). La proposta qui evidenziata, la si ritiene comunque allineata con le finalità di PURG.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA In quanto si prende atto dell'osservazione, che è condivisibile, ma richiede degli interventi normativi che eccedono i limiti del PRAE.	Nessuna modifica

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
10			Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali	prot. 10516/P dd 07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
x		Matrice acqua	10.1 Richiesta di adeguato ed approfondito sviluppo della valutazione di coerenza esterna dello strumento in argomento rispetto al Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali (PdGA) il cui aggiornamento per il periodo di pianificazione 2021-2027 è stato adottato dalla G11Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021. La documentazione di piano è accessibile dal link https://distrettoalpiorientali.it/piano-gestione-acque/pianogestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia/	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA In quanto è necessario provvedere ad aggiornare i riferimenti all'ultima versione del PdGA approvato. L'analisi di coerenza non richiede invece di essere aggiornata, essendo immutati gli obiettivi del PdGA rispetto alla versione considerata nel RA.	Nel Rapporto ambientale, al capitolo 4.1, nel primo paragrafo, sostituire il testo "3 marzo 2016" con il testo "20 dicembre 2021", il testo "primo" con "secondo" e il testo "2015-2021" con il testo "2021-2027".
x		Matrice acqua	10.2 Richiesta di adeguato ed approfondito sviluppo di una dettagliata caratterizzazione ambientale della componente "Acqua" coerente con il quadro conoscitivo contenuto nel PdGA (si rileva che la documentazione preliminare fa riferimento ad una articolazione dei corpi idrici non coerente con quella sviluppata nel Piano di gestione delle acque);	ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si ritiene opportuno l'aggiornamento del quadro conoscitivo della matrice ambientale "acque".	Per l'aggiornamento dei paragrafi 7.3 e 7.4 si rimanda al successivo punto 9.4.

x		Matrice acqua	10.3 Richiesta di adeguato ed approfondito sviluppo dell'analisi degli effetti ambientali del "PRAE" sulla matrice "Acqua", avuto particolare riguardo agli ecosistemi connessi con l'ambiente acquatico, al fine escludere eventuali interferenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali assegnati ai corpi idrici dal citato PdGA	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA in quanto l'analisi dell'impatto ambientale del PRAE sulla matrice acqua è già stato sviluppato al capitolo 8 del RA. Si evidenzia che oggetto di valutazione non è l'attività estrattiva in sé, ma gli effetti del PRAE nella capacità di gestione di tale attività e di limitarne gli effetti negativi sull'ambiente. Le azioni del PRAE non incidono in maniera diretta sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le indicazioni che verranno tradotte in norme tecniche limitano eventuali sversamenti e ruscellamenti in corpi idrici superficiali.	Nessuna modifica
x		Matrice acqua	10.4 Nel caso in cui l'analisi di cui al punto precedente (10.3) segnalasse eventuali rischi di impatto significativo del piano nei riguardi della matrice acqua, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal Piano di gestione, la definizione delle correlate misure di mitigazione	NON ACCOLTA – NESSUNA MODIFICA In quanto, a seguito della valutazione degli impatti già eseguita a cui si rimanda, non si evidenziano impatti significativi sulla matrice acqua.	Nessuna modifica
x		Zone D4	10.5 tutti gli interventi relativi alle attività estrattive, compresa l'adozione di varianti urbanistiche per l'individuazione di nuove aree D4 dovranno essere coerenti con quanto disposto dall'art. 7 delle Norme tecniche di attuazione del PGRA;	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA In quanto si prende atto dell'osservazione che sottolinea come tali tipologie di intervento siano assoggettate alla normativa settoriale.	Nessuna modifica
x		Aree fluviali	10.6 nelle aree fluviali gli interventi di asportazione del materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 m3 sono subordinati alla verifica di compatibilità idraulica sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA (allegato A punto 3.2) secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 3;	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA In quanto si prende atto dell'osservazione che sottolinea come tali tipologie di intervento siano assoggettate alla normativa settoriale.	Nessuna modifica
x		Aree fluviali	10.7 A tal riguardo è necessario rilevare che, come indicato nel paragrafo 5.3. della relazione generale del PGRA, "le aree fluviali [...] identificano il luogo di scorrimento delle acque nella massima portata e velocità consentita dalla geomorfologia del fiume, ossia un'area in cui l'inondazione si presenta quale evento naturale e fisiologica e, in cui, pertanto non viene affatto in rilievo il concetto di rischio, come tale legato ad eventi straordinari[...] Pertanto risulta evidente che la mancata rappresentazione dell'area fluviale di un qualsiasi corso d'acqua non esime dall'applicazione di quanto sopra esposto".	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA In quanto si prende atto dell'osservazione che sottolinea come tali tipologie di intervento siano assoggettate alla normativa settoriale.	Nessuna modifica
x		Coerenza con il PAI	10.8 Quanto agli aspetti di natura geologica si segnala che il rapporto ambientale, nell'individuare la pianificazione vigente sul territorio regionale (PAI e PAIR), non ha esplicitato i risultati della valutazione di coerenza fra le azioni del PRAE e gli obiettivi specifici del PAI.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Come indicato dalla nota di ARPA FVG, si segnala che il "piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi Orientali Il ciclo" sostituisce i PAI che pertanto sono da considerarsi superati. In ogni caso nel RA era stata inclusa la matrice di verifica di coerenza fra il PRAE ed il PAI.	Nessuna modifica
x		Coerenza con il PAI	10.9 Si evidenzia inoltre che i PAI sono soggetti a continui aggiornamenti della pericolosità geologica e da valanga, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione, pertanto si segnala la necessità di fare riferimento a quanto pubblicato nel sito istituzionale di questa Autorità di bacino distrettuale, nella sezione: https://distrettoalpiorientali.it/piano-assetto-idrogeologico .	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Si prende atto dell'osservazione che sottolinea come tali tipologie di intervento siano assoggettate alla normativa settoriale.	Nessuna modifica

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
11			Comune di Monfalcone	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
x		Zone D4	11.1 Si ritiene che le azioni di Piano elencate al capitolo 2 del Rapporto Ambientale (sulla base delle quali è stata predisposta la matrice “Stima degli impatti ambientali” di cui all’Allegato C) non siano esaustive in quanto non è stata considerata l’azione di Piano che consiste nell’“individuazione di nuove zone D4 per le attività estrattive”.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA in quanto l’azione prevede la sola “definizione dei criteri per l’individuazione delle zone D4 ” e non anche l’individuazione di puntuali aree sulle quali esercitare l’attività estrattiva in quanto il Piano non ha natura localizzativa.	Nessuna modifica
x		Effetti delle attività estrattive	11.2 Se è pur vero che, a questo livello di pianificazione, tali zone non vengono individuate cartograficamente (in quanto, come richiamato nel Piano Regionale Attività Estrattive, spetta al comune l’individuazione nel proprio territorio delle aree dove prevedere l’insediamento di attività estrattive sulla base dei criteri individuati dal PRAE), si ritiene comunque che la valutazione dei possibili effetti del PRAE non possa prescindere da una valutazione, seppur di carattere generale e senza alcuna pretesa di valutazioni sito specifiche (non entrando per l'appunto il PRAE nel merito delle specifiche localizzazioni sul territorio), degli effetti che l’insediamento di nuove attività estrattive potrebbe avere sull’ambiente in termini di consumo di suolo, perdita di servizi ecosistemici, alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale), perdita/frammentazione/perturbazione di habitat e habitat di specie, disturbo alla fauna, emissioni in atmosfera, ecc. A tal riguardo si ritiene insufficiente l’elenco dei possibili effetti derivanti dall’estrazione di materiale litoide da siti minerari riportato alle pagine 179 – 180 del Rapporto Ambientale.	ACCOLTA SENZA MODIFICA In quanto la valutazione degli impatti è già stata presa in considerazione per l’individuazione delle nuove zone D4 e come indicazione, in fase di progetto, con analisi e valutazioni dei singoli ambiti. Infatti, a tale riguardo, nel paragrafo 12.1 del RA sono indicati i criteri per l’elaborazione dei progetti, che includono numerosi aspetti legati alla gestione degli impatti ed all’inserimento paesaggistico.	Nessuna modifica
x		Traffico	11.3 Inoltre, si ritiene fondamentale che nell’ambito delle procedure previste in materia di impatto ambientale per l’apertura di nuove cave, vengano attentamente considerati, oltre agli aspetti richiamati al paragrafo 12.1 “Indicazioni per il progetto e l’attività di cava” del Rapporto Ambientale, anche gli effetti dell’insediamento di un’attività estrattiva sul traffico; pertanto si ritiene che l’elenco di cui al paragrafo sopra richiamato debba essere integrato prevedendo in fase di progetto la predisposizione di uno Studio di Impatto Viabilistico al fine di valutare gli effetti sulla viabilità indotti dal traffico potenzialmente generato dall’attività estrattiva in progetto, e verificare se tale possibile incremento è compatibile con il sistema infrastrutturale viario attuale e futuro.	ACCOLTA CON MODIFICA In quanto appare opportuno meglio precisare la necessità di una specifica valutazione in termini di traffico stradale, anche considerando la possibile ricaduta sui comuni vicini.	Nel Rapporto Ambientale, al paragrafo 12.1 sostituire il punto 26 con il seguente: “specificazione della tipologia di strade interessate dal traffico dei mezzi pesanti generato dalla cava in relazione alla tipologia di strade e al flusso di traffico su di esse esistente e valutazione del relativo impatto in termini di traffico, con particolare riguardo al possibile impatto sulla viabilità dei comuni limitrofi potenzialmente interessati;”
x		Indicatori di monitoraggio	11.4 Per quanto riguarda gli indicatori di monitoraggio, dalla consultazione del paragrafo 11.2 “Indicatori ambientali” del Rapporto Ambientale si osserva che non sono stati individuati specifici indicatori per la componente “Paesaggio”, “Flora, fauna ed ecosistemi” e “Popolazione e salute umana”. Considerando che la coltivazione delle cave ha un potenziale indubbio effetto negativo sul paesaggio (in termini di possibile inserimento nel territorio di un elemento intrusivo ed estraneo al contesto esistente), sulla “flora, fauna ed ecosistemi” (in termini di possibile perdita, perturbazione/alterazione e frammentazione di habitat ed habitat di specie) e sulla “Popolazione e salute umana (in ragione principalmente delle emissioni in atmosfera, del rumore legato all’utilizzo di mezzi d’opera e mezzi di trasporto e alla presenza di traffico pesante che possono avere degli effetti negativi sul benessere psico-fisico delle popolazioni che abitano nel raggio di influenza di un’attività estrattiva), si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale venga integrato prevedendo al paragrafo 11.2 opportuni indicatori che monitorino l’incidenza del PRAE sulle componenti sopra richiamate, al fine di permettere l’individuazione tempestiva di eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si concorda di inserire gli indicatori ambientali di cui alla presente osservazione al fine di monitorare l’incidenza del PRAE su tali componenti per poter eventualmente intervenire, tempestivamente, sugli impatti negativi. Non si ritiene invece di inserire uno specifico indicatore riferito al rumore in quanto, da monitoraggi avvenuti nel corso degli anni, si è rilevato che l’attività estrattiva non produce rumore significativo.	Nel Piano di monitoraggio inserire gli indicatori di cui alla presente osservazione tranne quelli relativi al rumore.

	x	Suddivisione in ambiti	11.5 Si evidenzia infine che, a giudizio della Scrivente, non risulta chiaro quale, tra le tipologie di suddivisione della Regione in ambiti riportate al paragrafo 11.2 del Piano Regionale Attività Estrattive, verrà utilizzata ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della L.r. 12/2016.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto il documento di piano, nell'individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto. Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava. (coordinata già con 5.7 -9.1 -12.4-14.2-15.5)	Nel documento di piano, al paragrafo 11.2.5 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento alle osservazioni 5.7 e 9.1.
--	---	------------------------	--	--	---

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
12			Confindustria Udine	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Normativa	12.1 L'osservazione chiede di tener conto, nelle premesse del Piano, dell'evoluzione della normativa nel settore delle attività estrattive dal 1974 ad oggi.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Si prende atto di quanto osservato, ma non si ritiene di dover integrare ulteriormente il documento di piano in quanto, nel paragrafo 1.1 del suddetto piano, viene descritto il contesto normativo attuale e la mutata sensibilità ai temi ambientali. Non si ritiene particolarmente utile, per i fini del Piano, descrivere, come invece richiesto, dettagliatamente il contesto normativo, imprenditoriale e di amministrazione del territorio di un'epoca che non corrisponde più a quella presente. La frase riportata nel testo del PRAE “difficile conciliabilità delle istanze manifestate dal settore imprenditoriale con una nuova concezione di governo del territorio permeato da una sempre più consapevole sensibilità ambientale” sintetizza già in maniera definita e non contrasta quanto espresso in maniera estesa nell'osservazione.	Nessuna modifica
	x	Zone D4	12.2 L'osservazione chiede l'eliminazione della valutazione socio economica, prevista al punto 14 del capitolo 12 del rapporto ambientale, dai criteri per l'individuazione della zona D4 in quanto assorbita dall'analisi comparata dell'evoluzione del territorio comunale prevista al punto 5 del medesimo capitolo 12.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto la richiesta vorrebbe l'eliminazione della valutazione socio economica, prevista al punto 14 del capitolo 12 del rapporto ambientale, dai criteri per l'individuazione della zona D4 in quanto la stessa verrebbe assorbita nell'analisi comparata dell'evoluzione del territorio comunale prevista al punto 5 dei medesimi criteri. La richiesta non è accolta in quanto i due criteri risultano diversi e, mentre l'analisi comparata del territorio è un criterio oggettivo, la valutazione socio economica implica una valutazione che è opportuno venga svolta.	Nessuna modifica

	x	Autorizzazioni	<p>12.3 L'osservazione chiede di esplicitare il meccanismo di controllo del raggiungimento delle percentuali previste, sia per consentire l'individuazione di nuove zone D4, sia per consentire l'ampliamento delle cave autorizzate.</p>	<p>PRESA D'ATTO CON MODIFICHE</p> <p>Si prende atto dell'osservazione e si evidenzia che la richiesta di esplicitare il meccanismo di controllo del raggiungimento delle percentuali previste, sia per consentire l'individuazione di nuove zone D4, sia per consentire l'ampliamento delle cave autorizzate è già contemplato in quanto il Portale previsto dal PRAE, quale strumento per la diffusione dei dati delle attività estrattive, sarà aperto anche ai soggetti autorizzati i quali potranno autenticarsi e comunicare gli stati di avanzamento consentendo un costante aggiornamento della situazione. Relativamente alle considerazioni sulle tempistiche utili al raggiungimento delle soglie, analizzate nell'osservazione, le stesse non tengono conto della suddivisione della Regione per ambiti territoriali e non sono, pertanto, da considerarsi particolarmente indicative. In ogni caso, laddove fossero confermati questi valori, a seguito della suddivisione per ambiti, gli stessi dimostrerebbero la bontà del meccanismo adottato dal PRAE, ovvero l'inutilità di legare l'ulteriore consumo di suolo alla coltivazione di materiali già abbondantemente disponibili. Si ritiene tuttavia necessario esplicitare, per maggior chiarezza, in apposite NTA, i meccanismi per il raggiungimento della soglia prevista dalla L.R. 12/2016 con la formula per ottenere il valore della soglia il cui raggiungimento consente l'individuazione di nuove aree D4. Si è ritenuto, altresì, opportuno introdurre, nel documento di piano, una specifica relativamente alla quantità di rifiuti avviati al recupero nonché una specifica riferita al funzionamento dell'ammissibilità delle domande una volta raggiunte le percentuali indicate dalla LR 12/2016.</p>	<p>Predisporre NTA che espliciti il raggiungimento della soglia prevista per l'individuazione di nuove zone D4.</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 6.3, aggiungere il seguente capoverso:</p> <p>“Al raggiungimento delle soglie previste dall’art. 10, comma 3, lettera d) della LR 12/2016 sarà possibile la presentazione di istanze volte ad ottenere nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva. Il nuovo blocco per le istanze interverrà quando verrà autorizzata la volumetria che riporterà la percentuale del volume scavato al di sotto del 70% (ovvero il volume disponibile al di sopra del 30%). Tutte le istanze pervenute in questo intervallo di tempo verranno istruite e concluse. Le nuove percentuali, di cui alla citata lettera d), verranno validate a seguito della presentazione dello stato di fatto al primo marzo dell’anno successivo.”.</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 10.3 inserire, al quarto capoverso, dopo le parole: “della singola attività autorizzata” la seguente frase: “qualora l’orizzonte di fine scavo sia di massimo 3 anni.”.</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.4.3, inserire, nel trattino relativo alla quantità di rifiuti da costruzione e demolizione avviati al recupero, dopo la parola “recupero” la seguente frase: “, riferita all’ultimo dato annuale disponibile,”.</p>
	x	Ambiti	<p>12.4 L'Osservazione chiede di esplicitare quale sia l'ambito prescelto tra quelli indicati nel documento di Piano.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto il documento di piano, nell' individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto. Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava. (coordinata già con 5.7 -9.1-11.5 -14.2-15.5)</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 11.2.5 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento alle osservazioni 5.7, 9.1 e 11.5.</p>

	x	Zone D4	12.5 L'Osservazione chiede che venga riconosciuto il meccanismo dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 di individuazione di una nuova zona D4, in un procedimento c.d. integrato.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA L'osservazione, tesa a vedere riconosciuto il meccanismo dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 di variante urbanistica in un procedimento c.d. integrato, non può essere accolta sia perché un progetto, per poter costituire variante urbanistica, deve essere riconosciuto di pubblica utilità, sia perché l'individuazione della zona D4, nel caso dell'attività estrattiva, è un presupposto e la normativa non prevede che la stessa zona D4 possa essere ottenuta in sede di PAUR o di conferenza di servizi.	Nessuna modifica
	x	Attività di ricerca	12.6 L'Osservazione chiede che la valorizzazione dell'attività di ricerca prevedendo, in caso di esito positivo della stessa, la diretta autorizzabilità di un'attività estrattiva sulla medesima area con il procedimento di cui all'art. 27 bis del DLgs 152/2006.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA La richiesta di valorizzare l'attività di ricerca prevedendo la diretta autorizzabilità di un'attività estrattiva sulla medesima area con il procedimento di cui all'art. 27 bis del DLgs 152/2006 al fine di poter ottenere, in quella sede, la variante urbanistica, non può essere accolta in quanto l'individuazione della D4 è un presupposto per poter presentare una domanda di autorizzazione all'attività estrattiva. Il valore di un parere favorevole del Comune su precedenti permessi di ricerca, non può determinare aprioristicamente il parere favorevole sulle eventuali successive istanze in quanto le valutazioni del Comune, ente sovrano sul suo territorio, sono differenti per le due tipologie di autorizzazioni.	Nessuna modifica
	x	Modalità e criteri per la coltivazione delle cave ed il riassetto ambientale dei luoghi	12.7 L'Osservazione chiede di poter conservare in cava il terreno di scotico per una durata pari alla conclusione del periodo previsto per l'esecuzione del riassetto ambientale. Viene prescritto poi per i cumuli di terreno di scotico il divieto di un'altezza superiore a 3 metri. Tenuto conto della prassi seguita nella gestione corrente della coltivazione delle cave, sarebbe coerente adottare un criterio di maggiore flessibilità consentendo un massimale di altezza a 4 metri, altezza che non comporta l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA La richiesta di poter conservare in cava il terreno di scotico per una durata pari alla conclusione del periodo per l'esecuzione del riassetto ambientale è accoglibile nella misura in cui gli accumuli di materiale vengano gestiti in modo dinamico anche per evitare il depauperamento delle caratteristiche del materiale medesimo.	Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.9., sostituire il terzo capoverso con il seguente: “La conservazione in cava del terreno di scotico dovrà essere gestita in modo dinamico allo scopo di evitarne il depauperamento e dovrà avere una durata compatibile con i limiti della conclusione delle opere di riassetto ambientale”. Nel documento di piano, al medesimo paragrafo 16.1.9 aggiungere la seguente frase: “I cumuli di terreno di scotico non devono superare i 4 metri di altezza salvo valutazione paesaggistica, al fine di evitare l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche.” (Vedi anche osservazione 15.3)

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
13			Consorzio produttori di Pietra Piasentina	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare

	x	Valutazione unica regionale	13.1 Demandando la Regione all'individuazione delle zone D4 ai singoli comuni, rimane la perplessità che un piccolo Comune (quali lo sono per lo più quelli dove si trovano giacimenti di Pietra Piasentina) possa in effetti essere l'Ente che abbia una visione esaustiva, per essere compiutamente motivato nella decisione per l'insediamento di una attività attinente ad un settore tanto complesso quale lo ~ quello dell'esercizio estrattivo dei marmi SI CHIEDE che le valutazioni ambientali, inerenti le attività estrattive, vengano nella loro completezza ricondotte all'interno di un procedimento valutativo unico regionale, in una conferenza di servizi.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto le valutazioni ambientali inerenti le attività estrattive già vengono condotte in sede di conferenza di servizi (nei casi di PAUR) ad eccezione della variante urbanistica che risulta essere un presupposto per la presentazione della domanda di attività estrattiva e per la quale, comunque, la Regione viene interessata con la valutazione di VIA o di VAS.	Nessuna modifica
	x	Criteri determinazione zone D4	13.2 a Criteri per la determinazione delle zone D4, si chiede che venga rimossa questa limitazione percentuale del 10% per la Pietra Piasentina per la natura dei suoi giacimenti.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto non si ritiene opportuno togliere del tutto la percentuale, per la pietra piasentina, consentendo la zonizzazione D4 su un areale molto grande, laddove il criterio per dimensionare la zona urbanistica da dedicare all'attività estrattiva muove proprio da opposte considerazioni, ovvero dal fatto che, sull'area, venga accertata la presenza di risorsa minerale da estrarre. Si concorda, invece, sulla possibilità di portare la suddetta percentuale dal 10% al 15% come peraltro già accolta nell'osservazione 5.6.	Nel documento di piano, al paragrafo 10.3 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 5.6.
	x	Variante urbanistica	13.2 b Nel principio del contenimento di consumo di suolo, l'adozione di una variante per l'individuazione di una nuova area D4" (Pag. 62 del Progetto di Piano) si chiede che, per i motivi sopra evidenziati relativamente alla Pietra Piasentina, sia rimodulato il criterio gestionale del parametro, riferito ad ogni singola zona del PRAE per materiale, fissato al 50% dell'estratto rispetto all'autorizzato. Detto parametro vincola il Comune nell'adozione di una variante urbanistica di zonizzazione in D4 sia per una variante urbanistica funzionale all'individuazione di una nuova area di cava sia per un ampliamento.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto, pur lasciando il raggiungimento della percentuale del 50% anche per la pietra piasentina analogamente a tutte le altre tipologie di materiale, verrà garantita la prosecuzione dell'attività estrattiva a coloro che raggiungeranno determinate percentuali di avanzamento della loro autorizzazione, indipendentemente dal volume autorizzato nell'ambito di appartenenza che, si precisa, per la pietra piasentina, sarà, utilizzando il prescelto ambito idrografico, il Bacino Isonzo/Corno Stella.	Nessuna modifica
	x	Zone D4	13.3 le previsioni, per il raggiungimento della soglia d'estrazione che consente l'ammissibilità di richieste di istituzione di nuove zone omogenee D4 secondo i tabulati riportati nel PRAE sono inammissibilmente dell'ordine dei 20-30 anni. SI CHIEDE che prontamente vengano introdotte norme favorevoli la progressività ed una diversa modulazione autorizzativa, ma in modo che il tutto non risulti penalizzante per le attività in essere, poiché uno degli obiettivi prioritari per la Regione è quello di garantire la continuità dell'operatività estrattiva.	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA Si prende atto della necessità di garantire la continuità dell'operatività estrattiva che, si evidenzia, è già garantita, per i soggetti autorizzati, al raggiungimento del 70% del volume autorizzato.	Nessuna modifica

	x	Materiale Strategico	<p>13.4 Che per la Pietra Piasentina è sicuramente penalizzante l'applicazione di vincoli operativi connessi al raggiungimento di percentuali di volumi estratti. Il superamento delle negatività connesse all'applicazione di detti parametri di vincolo potrebbe trovare soluzione, per la Pietra Piasentina, attraverso il suo riconoscimento di" materiale strategico. SI CHIEDE che trovino una specifica considerazione in una puntuale norma le autorizzazioni per le cave che risultano reintegrative a seguito dell'esaurimento della risorsa, unitamente a quelle che prevedono degli accorpamenti. SI CHIEDE che nel percorso decisionale dell'istituzione di una zonizzazione D4, venga data una particolare valenza alla preventiva indagine di ricerca e che da subito, qualora positiva, trovi un riscontro per l'ammissibilità autorizzativa dall' avvenuto inserimento nel ""piano struttura"" del Comune di riferimento. Deve essere tenuta in debita considerazione che l'attività di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none">• è autorizzata dalla Regione• ha acquisito il parere obbligatorio del Comune• ha ottenuta le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientale	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto alla pietra piasentina non è attualmente ascrivibile alcuna delle peculiarità previste dal comma 4 dell'art. 8 della LR 12/2016. Come già evidenziato nell'osservazione 12.6, Il valore di un parere favorevole del Comune su precedenti permessi di ricerca, non può determinare aprioristicamente il parere favorevole sulle eventuali successive istanze in quanto le valutazioni del Comune, ente sovrano sul suo territorio, sono differenti per le due tipologie di autorizzazioni.</p>	Nessuna modifica
	x	Distanze	<p>13.5 Al punto 16.1.2 - Distanze da opere e manufatti e punto 16.1.15- cave ed acquiferi SI CHIEDE, per le cave di pietra Piasentina, di eliminare le previsioni di cui ai punti evidenziati, essendo aspetti da esaminare per ogni singolo caso; si devono rimandare le dovute valutazioni alla fase di progettazione per le coltivazioni di ogni singola cava.</p>	<p>PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA</p> <p>Si prende atto dell'osservazione, ma non si ritiene opportuno eliminare alcuna delle disposizioni relative alle distanze ed agli acquiferi per le cave di pietra piasentina in quanto non si ritiene che tali cave abbiano peculiarità tali da giustificare procedure diverse da quelle adottate per le altre tipologie di materiale.</p>	Nessuna modifica
	x	Recinzioni	<p>13.6 Al punto 16.1.4 - Recinzione dell'area di cava e misure di sicurezza "Il progetto deve prevedere che l'area di cava sia recintata con rete metallica. " SI CHIEDE che la recinzione sia disposta a delimitare la zona attiva e non obbligatoriamente lungo tutto il perimetro dell'autorizzazione.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>La richiesta di poter delimitare unicamente la zona attiva di intervento non può essere accolta in quanto l'intera area di cava è soggetta alla vigilanza in termini di polizia Mineraria. La riduzione della recinzione sull'area attiva, intesa come lotto autorizzato, non necessita, invece, di accoglimento in quanto è già oggetto di una disposizione della LR 12/2016 e, più precisamente, dell'art. 18, comma 3. Tale previsione è comunque un'eccezione, da valutare di volta in volta, e viene concessa su motivata istanza.</p>	Nessuna modifica
	x	Mascheramento fronti	<p>13.7 Al punto 16.1.6 - Mascheramento dei fronti di cava "Per l'apertura dei fronti di cava il progetto deve prevedere adeguate opere di mascheramento per la mitigazione degli impatti derivanti dall'attività di cava." SI CHIEDE che si tenga conto che non è sempre possibile il mascheramento in zona collinare e di montagna come nelle cave di Pietra Piasentina e pertanto tale precisazione venga eliminata e rimandata alle fasi progettuali di cava.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto è vero che il mascheramento non è sempre possibile. La norma tecnica si riferisce comunque ad “adequate” forme di mascheramento lasciando intendere “laddove possibile”. Per una maggiore chiarezza verrà comunque inserita una dicitura del tipo “nei limiti delle possibilità dettate dalla morfologia” per chiarire meglio la fattispecie.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.6, dopo le parole "deve prevedere" aggiungere le seguenti: ", nei limiti delle possibilità dettate dalla morfologia del territorio, ".</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Modalità di coltivazione pietra ornamentale	<p>13.8 Al punto 16.1.8 - Modalità generali di coltivazione SI EVIDENZIA che per le cave di pietra ornamentale, Pietra Piasentina, la modalità di coltivazione è basata sull'isolamento e distacco di singoli blocchi.</p>	<p>PRESA D'ATTO - NESSUNA MODIFICA</p> <p>In quanto metodologie differenti di coltivazione, opportunamente motivate, sono già state contemplate nel documento di piano, al paragrafo 16.1.8.</p>	Nessuna modifica

	x	Terreno di scotico	13.9 Al punto 16.1.9- Rimozione e conservazione del terreno di scotico SI CHIEDE che la conservazione dei cumuli di terreno di scotico segua il periodo, quantità e tempistica prevista dal progetto di riassetto ambientale approvato.	ACCOLTA CON MODIFICA La richiesta di poter conservare in cava il terreno di scotico per una durata pari alla conclusione del periodo per l'esecuzione del riassetto ambientale è accoglibile nella misura in cui gli accumuli di materiale vengano gestiti in modo dinamico anche per evitare il depauperamento delle caratteristiche del materiale medesimo.	Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.9 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 12.7. (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Fossi di guardia	13.10 Al punto 16.1.10- Fossi o argini di guardia e sistemi di drenaggio SI CHIEDE che quanto previsto non sia applicato alle cave di Pietra Piasentina perché di difficile previsione e progettazione, essendo strettamente correlata all'esito e all'andamento della coltivazione.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene necessario che, relativamente a fossi o argini di guardia e ai sistemi di drenaggio, vi sia almeno una progettazione di massima delle opere. Verrà comunque introdotta, nel piano, una modalità di semplice comunicazione di eventuali modifiche. Si ritiene, altresì, opportuno prevedere che, nel caso in cui non siano previsti convogliamenti per le acque meteoriche per infiltrazioni diffuse, il progetto preveda anche una relazione idrologica.	Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.10, al primo punto, dopo le parole "un'adeguata" sono aggiunte le seguenti parole: "progettazione di massima, eventualmente modificabile durante l'esecuzione dei lavori con semplice comunicazione al servizio geologico, della". Al medesimo paragrafo 16.1.10, aggiungere il seguente capoverso: “Qualora non siano previsti convogliamenti per le acque meteoriche per infiltrazioni diffuse, il progetto deve prevedere anche una relazione idrologica che evidenzi l'efficacia dello smaltimento naturale anche in presenza di piogge critiche con tempo di ritorno minimo di 50 anni.”. (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Viabilità di servizio	13.11 Al punto 16.1.11- Viabilità di servizio all'interno dell'area di cava SI CHIEDE che vengano previste solo per le cave di ghiaia e non per le cave di Pietra Piasentina. In fase di progettazione non è possibile prevedere dove e come si potranno dimensionare le piste, che sono correlate all'andamento della coltivazione e pertanto continuamente modificate.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene necessario che, relativamente al dimensionamento delle piste interne, vi sia almeno una progettazione di massima delle stesse. Verrà comunque introdotta, nel piano, una modalità di semplice comunicazione di eventuali modifiche.	Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.11, dopo le parole: "nel progetto" sono inserite le seguenti parole: "di massima, eventualmente modificabile durante la coltivazione con semplice comunicazione al servizio geologico,". (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Stoccaggio materiali	13.12 Al punto 16.1.14 - Stoccaggio dei materiali di cava SI CHIEDE che quanto previsto non sia applicato alle cave di pietra Piasentina perché di difficile previsione e progettazione, essendo strettamente correlata all'esito e all'andamento della coltivazione.	PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene necessario che, relativamente allo stoccaggio dei materiali di cava, vi sia almeno una progettazione di massima. Verrà comunque introdotta, nel piano, una modalità di semplice comunicazione di eventuali modifiche.	Nel documento di piano sostituire, al paragrafo 16.1.14, il primo capoverso con il seguente: “Le aree di stoccaggio dei materiali gestiti in cava devono essere indicate in una progettazione di massima, eventualmente modificabile durante la coltivazione con semplice comunicazione al servizio geologico e devono prevedere la separazione secondo tipologia, provenienza e tempistica di permanenza del materiale depositato, in modo da non compromettere la sicurezza e le opere di riassetto ambientale.” (Vedi anche osservazione 15.3)
	x	Cave confinanti	13.13 Al punto 16.1.17 - Coltivazione di cave confinanti " a tal fine le società richiedenti devono consorziarsi per conseguire il corretto sfruttamento della risorsa." SI CHIEDE di evitare l'obbligatorietà che le società richiedenti debbano costituire un Consorzio.	ACCOLTA CON MODIFICA La richiesta viene accolta in quanto vige quanto disposto dall'art. 21 della LR 12/2016 secondo cui, in caso di necessità, la Regione potrà comunque obbligare le società a consorziarsi.	Nel documento di piano, eliminare il paragrafo 16.1.17 . (Vedi anche osservazione 15.3)

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
14			ARPA	prot 0022288/P dd 10/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare

x		Zone D4	<p>14.1 Il PRAE identifica i criteri (vincoli escludenti e condizionanti) per l'individuazione delle nuove zone D4 richiamando i vincoli derivanti dalla normativa o dagli strumenti di pianificazione sia a scala nazionale che regionale e introducendone di nuovi. Per quanto concerne i criteri escludenti e condizionanti di nuova individuazione parrebbe opportuno che, al fine di una maggior chiarezza e quindi di una più agevole applicazione da parte delle Amministrazioni comunali in sede di individuazione di nuove zone D4, venisse fornita una sintetica descrizione dei singoli criteri. Per esempio, per quanto concerne i vincoli escludenti (pag. 93, RA) appare opportuno esplicitare cosa si intenda per “area con presenza di impianti industriali” in ogni caso parrebbe più appropriato che tale vincolo venisse riferito più in generale alle ZTO degli ambiti produttivi, così come riconosciuti dal PRGC. Andrebbe inoltre approfondito se, almeno per alcuni criteri, valga la pena prevedere la sola esclusione delle zone D4 dagli ambiti indicati o eventualmente prevedere anche dei limiti di distanza dagli stessi, come nel caso, ad esempio, dei “territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità” o delle aree che presentano particolari valenze naturalistiche (Siti Natura 2000, biotopi, ecc.).</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene il paragrafo 10.2 esaustivo per quanto riguarda le tipologie dei vincoli e si precisa che comunque il Comune effettuerà, sulla base dei criteri indicati nel PRAE e ripresi dal Rapporto Ambientale, una valutazione tesa a determinare, caso per caso, la distanza minima congrua da mantenere dai centri abitati per l'individuazione di nuove zone D4 e verrà comunque anche effettuata una valutazione caso per caso nell'ambito dell'istruttoria relativa ai singoli progetti.</p>	Nessuna modifica
	x	Suddivisione della Regione in ambiti	<p>14.2 Il Progetto di Piano ipotizza diverse suddivisioni territoriali “la cui funzione è puramente statistica e legata alla finalità dei calcoli per l'apertura di nuovi siti di cava”(pag. 64 Progetto di Piano) ma non esplicita quale sia la suddivisione a cui fa riferimento ai fini della valutazione del raggiungimento dei valori soglia stabiliti per l'individuazione di nuove zone D4 e la richiesta di autorizzazioni di nuove cave, né esplicita in quale modo si faccia riferimento ad essi per la stima dei fabbisogni delle singole categorie di sostanze minerali.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto il documento di piano, nell'individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto. Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava. Si evidenzia che il fabbisogno degli ambiti non è legato esclusivamente ad un utilizzo locale (es. la pietra ornamentale è destinata anche a mercati esteri) ma anche ad un equilibrio tra economia industriale e salvaguardia del territorio, perseguito dalla normativa sulle attività estrattive nonché dal piano stesso. (coordinata già con 5.7 - 9.1-11.5 -12.4-15.5)</p>	Nel documento di piano, al paragrafo 11.2.5 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento alle osservazioni 5.7, 9.1, 11.5 e 12.4.
	x	Aggiornamento dati	<p>14.3 Il nuovo piano inoltre rappresenta l'opportunità di presentare un quadro aggiornato dello stato di fatto relativo alle volumetrie residue e ai valori percentuali raggiunti per singola categoria e per singolo ambito, anche a supporto di quanto illustrato nel Progetto di piano (pag. 72) riguardo al “Tempo teorico per il raggiungimento della soglia del 70% sul territorio regionale” e quindi comprendere gli attuali fabbisogni a livello regionale.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene opportuno attualizzare le sintesi dei dati riportate nel PRAE .</p>	Nel documento di piano, al capitolo 11.4, aggiornare i dati con quelli derivanti dai nuovi stati di fatto.

x		Quadro conoscitivo	<p>14.4 Il quadro conoscitivo contenuto nel RA non è aggiornato. Si segnala che sul sito della scrivente Agenzia sono disponibili dati aggiornati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stato di qualità delle acque superficiali (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioniprincipali/acque-interne/acque-delle-acque/) e sotterranee (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/acquesotterranee/ Portale Regionale degli Open Data, raggiungibile all'indirizzo: Open Data Regione FVG https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/browse?category=Ambiente.• qualità dell'aria in Regione (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/pubblicazioni/relazione-sulla-qualita-dellaria-nella-regione-friuli-venezia-giulia-anno-2021/) e al catasto delle emissioni totali riferito all'anno 2019 (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/sezioni-principali/catastoemissioni/catasto-emissioni-2019/),• stato di avanzamento dell'adozione da parte delle Amministrazioni comunali dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (datato 12 giugno 2023).	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene necessario aggiornare il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale secondo quanto previsto nell'osservazione.</p>	<p>Nel rapporto ambientale, al capitolo 7, sostituire i paragrafi 7.2; 7.3; 7.4 e 7.10</p>
x		Aria e Clima	<p>14.5 In merito alla tematica "Aria e clima" si consiglia di consultare anche lo "Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia" primo report – marzo 2018, a cura di ARPA FVG e le informazioni disponibili sulla nuova "Piattaforma Proiezioni Climatiche per il Nord-Est (PPCNE). A livello regionale risultano inoltre disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• la nuova Carta della Natura della regione Friuli-Venezia Giulia (Aggiornamento 2021) https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-dellanatura-alla-scala-1-50.000/friuli-veneziam-giulia-1;• dati relativi al consumo di suolo illustrati nel Report annuale di ISPRA	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>In quanto, per quanto non determini delle modifiche agli obiettivi ed alle azioni di piano., si ritiene opportuno aggiornare la descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali.</p>	<p>Nel rapporto ambientale parte della modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 14.4, e per la restante parte sostituire il paragrafo 7.5</p>
x		Matrici di coerenza	<p>14.6 Per quanto concerne le matrici di coerenza del PRAE con altri strumenti di pianificazione e programmazione si rileva come per le azioni del PRAE risultate "parzialmente coerenti" sia necessario specificare come il Piano intenda affrontare e risolvere dette parziali coerenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il caso del PRITMML (pag. 106 RA) per il quale "le azioni 1.1 e 2.1 del PRAE perché sia l'individuazione di zone D4, sia la riattivazione di cave attualmente dismesse, inevitabilmente generano un incremento di traffico pesante su infrastrutture che attualmente non sono utilizzate anche a tali fini".</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>In quanto, come precisato a pag. 66 del RA, la parziale coerenza non indica contrasto ma piuttosto diversi orientamenti degli obiettivi, che concorrono parzialmente al medesimo risultato. Le disposizioni previste nel Piano prevedono un sistema di "controllo" sull'attivazione di nuove attività che possono essere avviate solo dopo la chiusura di altre cave. Tale meccanismo implica che il traffico mezzi pesanti non venga sensibilmente incrementato rispetto a quello attuale sulla rete regionale. Per la verifica della sostenibilità del traffico mezzi pesanti sono previste delle specifiche norme tecniche che individuano le analisi e valutazioni che devono essere fatte sia in sede di variante urbanistica per la definizione delle zone D4 sia in sede progettuale per la definizione della tipologia di progetto (vedi osservazione 11.3).</p>	<p>Nessuna modifica</p>

x		Matrici di coerenza	<p>14.7 Per quanto concerne le matrici di coerenza del PRAE Relativamente ai citati piani per l'assetto idrogeologico e di sicurezza idraulica (vedasi RA par. 4.3 in riferimento all'analisi di coerenza) si segnala che il “Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi Orientali. Il ciclo” (vedasi G.U. n. 29 del 4/02/2022) sostituisce i PAI e Piani stralcio precedenti. Nello specifico le sue norme di attuazione art. 16, chiariscono che:</p> <ul style="list-style-type: none">• “c. 3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.• c.4. I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi”.	<p>PRESA D'ATTO CON MODIFICA</p> <p>in quanto si concorda sull'osservazione e si ritiene di aggiornare i quadri di riferimento pianificatori con quelli in vigore.</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale, al paragrafo 4.2, al primo capoverso, il testo: “definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017” è sostituito dal seguente testo: “aggiornato, con Decreto del Consiglio dei Ministri dell'1/12/2022.”</p> <p>Dopo il nono capoverso, aggiungere il seguente paragrafo:</p> <p>“Dal 4 febbraio 2022, con la pubblicazione nella G.U. n. 29, della delibera n. 3 del 21 dicembre 2021 di adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, è diventato vigente il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2021-2027).”</p> <p>Eliminare il capitolo 4.3.</p>
x		Matrici di coerenza	<p>14.8 Per quanto concerne le matrici di coerenza del PRAE</p> <p>In merito alla valutazione della coerenza del PRAE con le misure contenute nel Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 (pag. 118 RA) si segnala che quest'ultimo risulta superato dal Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 (Regolamento UE 2021/2115) recepito a livello regionale con il documento “Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027” approvate con D.G.R. FVG n. 1573 del 20.10.2022. Pare pertanto opportuna una verifica della coerenza anche con tali strumenti di pianificazione.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>In quanto si ritiene opportuno aggiornare la matrice di valutazione di coerenza esterna con la nuova versione del PSR. La verifica di coerenza aggiornata non determina modifiche alle azioni del PRAE.</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale, il capitolo 4.15, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Programma di sviluppo rurale (PSR) 2023-2027</p> <p>Il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) è il documento regionale attuativo della strategia nazionale approvata con Decisione comunitaria sul Piano Strategico della PAC (PSP), si tratta del riferimento individuato, per il nostro Paese, allo scopo di formalizzare le scelte regionali, nonché le relative specificità, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale contenute nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia. A seguito del superamento della consolidata programmazione regionalizzata per lo sviluppo rurale, introdotto con il regolamento (UE) 2021/2115, si rende infatti necessario individuare un nuovo modello di governance e di gestione dei Programmi.</p> <p>La Commissione europea da tempo ha avviato la riflessione sulla necessità di dimostrare il valore aggiunto della PAC per l'intera Unione Europea per rispondere alle numerose critiche che le vengono mosse riguardo ad esempio l'ingente volume di risorse che assorbe o per i meccanismi che favoriscono i settori e le aziende già più strutturate.</p> <p>In tal senso la Commissione ha inteso rinnovare la PAC attraverso il rafforzamento della sussidiarietà, la valorizzazione delle specificità locali e un nuovo modello in grado di promuovere una maggiore semplificazione e un'azione ambientale e climatica più ambiziosa.</p> <p>Nel nuovo modello proposto (New delivery model), l'Unione Europea richiede che gli Stati membri elaborino un Piano Strategico nazionale che stabilisca risultati realistici e concordati con la Commissione, lasciando a loro disposizione una maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti da adottare in modo da tenere conto delle specificità locali. Il nuovo approccio è quindi orientato a ciò che si vuole raggiungere piuttosto che a come viene raggiunto, a differenza di come sono state impostate le ultime programmazioni. In tale ottica, gli Stati membri possono selezionare e attivare gli interventi ritenuti più appropriati per rispondere al meglio ai propri fabbisogni, dando declinazione concreta ai nove obiettivi specifici (più uno trasversale) - in altre parole le priorità della PAC -, che discendono dai tre obiettivi generali</p> <p>1) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;</p> <p>2) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;</p> <p>3) rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali.</p> <p>Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici7 : 1) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;</p> <p>2) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;</p> <p>3) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;</p>

					<p>4) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;</p> <p>5) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;</p> <p>6) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;</p> <p>7) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;</p> <p>8) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;</p> <p>9) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.</p> <p>Gli obiettivi di cui sopra sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali (Agricultural Knowledge and Innovation System AKIS - Sistema dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura) e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.</p> <p>Gli obiettivi sono stati poi declinati, a livello regionale, l'identificazione dei seguenti "fabbisogni":</p> <p>FB01 Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione all'innovazione degli imprenditori agricoli e forestali e degli addetti del settore</p> <p>FB02 Promuovere la cooperazione e l'integrazione tra gli attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione", i partenariati locali e gli operatori agricoli, agroalimentari e forestali</p> <p>FB03 Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari anche incentivando pratiche sostenibili e innovazioni di prodotto e di processo</p> <p>FB04 Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua</p> <p>FB05 Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e forestali, le attività di diversificazione e i canali brevi di commercializzazione</p> <p>FB06 Favorire il ricambio generazionale</p> <p>FB07 Incoraggiare forme di aggregazione delle imprese (filieri, cooperative, cluster, reti, ecc.)</p> <p>FB08 Valorizzare le produzioni di qualità in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale e delle sue filiere</p> <p>FB09 Accrescere il ricorso a strumenti finanziari e favorire l'accesso al credito</p> <p>FB10 Tutelare e valorizzare le aree montane, gli ecosistemi e le aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-ambientali e socioeconomiche, anche promuovendo la cooperazione tra gli attori territoriali</p> <p>FB11 Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali, tutelare e valorizzare le aree HNV e Natura2000</p> <p>FB12 Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e resilienti in ambito agricolo e forestale</p> <p>FB13 Migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale</p> <p>FB14 Migliorare la fertilità dei terreni e la capacità di sequestro di carbonio in foresta, fuori foresta e nei suoli</p> <p>FB15 Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione sostenibile di energia rinnovabile</p> <p>FB16 Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>FB17 Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo dei servizi di base e la creazione di imprese, in particolare nelle aree marginali</p> <p>FB18 Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, paesaggistico e culturale delle aree rurali e sostenere l'inclusione sociale, la coesione territoriale e lo sviluppo locale</p> <p>FB19 Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo e il rafforzamento di imprese che possono inserirsi in percorsi di crescita della competitività a livello territoriale o di settore produttivo</p> <p>FB20 Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, promuovere la salvaguardia idrogeologica e la prevenzione delle calamità naturali</p> <p>FB21 Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare</p> <p>FB22 Favorire la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie alloctone, nonché promuovere l'implementazione e l'aggiornamento di banche dati e strategie di difesa</p> <p>FB23 Migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini irrigui</p> <p>FB24 Promuovere strumenti assicurativi e di gestione del rischio per tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e della volatilità del mercato</p> <p>FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici</p> <p>FB26 Migliorare i sistemi e protocolli esistenti per razionalizzare e ridurre l'utilizzo di farmaci, antibiotici e antimicrobici</p> <p>FB27 Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità amministrativa</p> <p>FB28 Promuovere la conoscenza dei consumatori, coordinare e migliorare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità, dell'identità e della qualità dei prodotti</p> <p>FB29 Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura</p> <p>Dal confronto fra gli strumenti in esame si rilevano poche relazioni di coerenza fra il fabbisogno FB11 e l'azione di piano 1.1, in quanto i criteri di definizione delle zone D4 comportano anche la valutazione di incidenza sui siti natura 2000, ed una Coerenza parziale fra il fabbisogno FB12 e l'azione del PRAE 2.4, che entrambe hanno una base comune finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.”</p>
x		Valutazione impatti	<p>14.9 VALUTAZIONE IMPATTI</p> <p>Riguardo ai possibili effetti connessi all'attuazione del piano il RA si rileva come, a fronte degli impatti associati all'estrazione di materiale litoide da siti minerari elencati alle pag. 179-180 (es: impatti sul suolo e sottosuolo con conseguente alterazione morfologica permanente, mitigata dal riassetto ambientale finale) a seguito dell'attuazione del PRAE vengono rappresentati unicamente effetti positivi su tutte le matrici ambientali (es: effetti sul suolo generalmente positivi significativi o molto significativi, vedi allegato C). Si rileva come la valutazione degli effetti delle azioni di Piano, così come quella delle diverse alternative illustrate nel par. 10 del RA, non consenta, in mancanza di spiegazioni, di ripercorre le valutazioni effettuate e i punteggi assegnati per ogni singola componente ambientale. Si indica pertanto di affiancare all'analisi matriciale una breve descrizione esplicativa della valutazione eseguita in modo da garantirne la ripercorribilità, soprattutto laddove vi siano possibili effetti negativi insiti nell'attività estrattiva.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA – CON MODIFICA</p> <p>in quanto si concorda sul fatto di inserire una sintetica motivazione sulle valutazioni effettuate per le singole componenti ambientali.</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale inserire, a fine capitolo 8, il seguente paragrafo:</p> <p>“Da ultimo si rileva che il PRAE non individua nuove aree per l'attività estrattiva, ma indica unicamente criteri e regolamentazioni per la pianificazione e l'esercizio delle attività in funzione della riduzione degli impatti connessi, nell'ottica della sostenibilità ambientale. Gli impatti reali sono, quindi, demandati alle puntuali valutazioni relative ai singoli progetti.”</p>
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p> <p>Il PRAE introduce delle “Prime norme tecniche per la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi” (capitolo 16). In linea con quanto previsto al comma 3, lettera k), art. 8 della L.R. 12/2016 pare auspicabile che vengano inseriti all'interno delle NTA anche i vincoli (escludenti e condizionanti) per l'individuazione e il dimensionamento delle zone omogenee D4 nonché le prescrizioni contenute nel Piano (a titolo puramente esemplificativo vedasi soglie del 50% stabilite per l'individuazione di nuove zone D4 a pag. 62 del Progetto di piano).</p> <p>In ogni caso anche ai fini di una agevole comprensione degli effetti del Piano parrebbe utile venisse indicato come i criteri e le prescrizioni introdotti dal PRAE si integrino con la vigente normativa regionale in materia di attività estrattive e quali parti verranno a decadere a</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto pare opportuno riportare in una apposita norma i criteri per l'individuazione e il dimensionamento delle zone D4</p> <p>Per quanto attiene agli effetti dell'entrata in vigore del PRAE si ritiene opportuno definire un nuovo regime transitorio per gestire sia le</p>	<p>Redigere una norma tecnica che specifichi i criteri per l'individuazione delle zone D4, coordinando i vincoli escludenti e condizionanti previsti dal PRAE con le ulteriori indicazioni per il Comune di cui al capitolo 12 del Rapporto ambientale.</p>

			seguito dell'entrata in vigore del medesimo; nel caso delle aree di cava dismesse, infatti, non è definito come le disposizioni di cui all'art. 10 commi 3 e 4 della LR 12/2016 si raccordino con i criteri inerenti le zone D4 e con le diverse tipologie di vincolo descritte nel Piano.	autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa una volta che verrà approvato il PRAE, sia le cave dismesse, ma tale inserimento dovrà avvenire nell'ambito di una modifica normativa e non nel progetto di piano o nei suoi allegati.	
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.11 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p> <p>Per quanto riguarda il ripristino ambientale, in linea con la LR 12/2016 il Piano vieta il ritombamento delle cave (PRAE, pag. 104); per la stessa fase non è stato tuttavia esplicitato se per le operazioni di livellamento delle superfici di cava sia previsto l'impiego di terreni ex situ (terre e rocce da scavo) e, in tale evenienza, quali siano i requisiti tecnici richiesti al fine di assicurare la compatibilità degli stessi con gli interventi di ricomposizione ambientale. Al fine di garantire la compatibilità idrogeologica e geomorfologica dei materiali usati per la ricomposizione ambientale della cava è fondamentale che il Piano fornisca indicazioni sulle caratteristiche granulometriche, chimico-fisiche e composizionali dei terreni ex situ in rapporto alle caratteristiche sito-specifiche e alla destinazione d'uso post-coltivazione degli ambiti oggetto di ripristino (infatti i limiti normativi di concentrazione di diversi composti di cui alla tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 fanno riferimento a valori differenti in base alla destinazione d'uso del sito).</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si concorda di specificare le modalità di raccordo delle superfici con materiali provenienti dall'esterno e di predisporre una NTA sulle caratteristiche del terreno superficiale di riporto per una maggior tutela delle caratteristiche ambientali dei siti in particolar modo con destinazione finale ad uso verde pubblico, privato e residenziale.</p>	<p>Nel documento di piano, dopo il paragrafo 16.6.4 aggiungere il seguente:</p> <p>“Rimodellamento con riporto</p> <p>Nel caso di risistemazione a piano ribassato, prevista al paragrafo 16.6.2, e rimodellamento con riporto o comunque ove il raccordo delle superfici preveda il riporto di materiale terroso o terre e rocce da scavo di provenienza esterna, anche eventualmente in aggiunta rispetto la ricollocazione dello scotico precedentemente accantonato, per tale materiale il progetto deve assicurare la compatibilità degli stessi materiali con gli interventi di ricomposizione ambientale.</p> <p>Apporti aggiuntivi di materiale terroso dovranno avere caratteristiche pedologiche analoghe all'intorno, nel rispetto della normativa di settore. L'idoneità del substrato alle semine e alle piantagioni previste in progetto dovrà essere comprovata mediante analisi e caratterizzazioni dal punto di vista geologico e pedologico.</p> <p>La permeabilità del rimodellamento dev'essere in linea con quella dei terreni circostanti, fatta salva le tutele previste per la salvaguardia delle falde idriche. (richiamare il paragrafo della falda).</p> <p>Inoltre i materiali e le terre e rocce da scavo in ingrasso dovranno rispettare i limiti delle concentrazioni soglia dei valori di contaminazione del suolo in conformità alle future destinazioni d'uso dei siti ripristinati, salvo diverse prescrizioni specifiche degli uffici competenti.”.</p> <p>Inserire, tra le NTA, la seguente:</p> <p>Il materiale conferito per il riassetto ambientale dovrà essere gestito in considerazione della possibile destinazione urbanistica del sito, a seguito del riassetto ambientale previsto dal progetto, nonché di particolari indicazioni legate al contesto geologico ed idrogeologico dell'area di cava e alla tutela dell'acquifero sotterraneo.</p> <p>Salvo differenti puntuali prescrizioni impartite dagli uffici competenti sono previste le seguenti limitazioni riferite alla tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006:</p> <p>-per lo strato superficiale minimo di 1,50 m ammesso materiale conforme a colonna A;</p> <p>-per gli stati più profondi ammesso materiale conforme a colonna A; ammesso materiale conforme a colonna B, previo test di cessione eseguito almeno sugli analiti che superano le CSC della colonna A della sopra richiamata tabella, per verifica del rispetto dei limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.12 Un ulteriore aspetto di rilievo riguardante le modalità di ricomposizione ambientale che il PRAE deve riguarda la definizione giuridica di “materiale” ovvero se con il termine “materiale” si intenda solo quello di origine naturale, se sia ricompreso l'impiego del cosiddetto “End of Waste” e, infine, se venga contemplato anche l'utilizzo di rifiuti. Si fa notare che in quest'ultimo caso, in presenza di operazioni di recupero ambientale R10, possono utilmente essere prese a riferimento le condizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DM 5 febbraio 1998. Si ritiene pertanto necessario che il Piano sviluppi la disamina di tali rilevanti aspetti in termini di sostenibilità e compatibilità ambientale.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>In quanto si ritiene opportuno prevedere, nelle norme tecniche, una precisazione che, con il termine "materiale", si intende quello di origine naturale come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera k) numero 2 della L.R. 12/2016, ricomprendendo anche l'impiego del cosiddetto “End of Waste”, purché nessuno dei campioni sottoposti ad analisi superi i valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione di cui - alla Colonna A o B, della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, compatibilmente</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6, aggiungere il seguente capoverso:</p> <p>“Il materiale utilizzato per il riassetto ambientale dei luoghi è quello previsto dall'art. 3 comma 1 lettera k) numero 2 della L.R. 12/2016, ricomprendendo anche l'impiego del cosiddetto “End of Waste”, purché nessuno dei campioni sottoposti ad analisi superi i valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione di cui - alla Colonna A o B, della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, compatibilmente con le condizioni del sito di destinazione.</p> <p>In ogni caso non è consentito l'utilizzo dei rifiuti per il riassetto ambientale di cava.”</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

				<p>con le condizioni del sito di destinazione.</p> <p>Non si ritiene invece possibile utilizzare i rifiuti, in quanto non contemplati dalla citata lettera k) del comma 1 dell'art. 3 della LR 12/2016, per eseguire il riassetto ambientale di una cava.</p>	
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.13 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p> <p>Si evidenzia inoltre quanto riportato nel RA in risposta alle osservazioni inviate da ARPA in fase di scoping (vedasi punto n. 33 pag. 24) inerenti alle aree di cava dismesse già "spontaneamente rinaturalizzate", per le quali il PRAE prevede l'esclusione dalle nuove previsioni progettuali di attività estrattive (pag. 44). Si ritiene che tale argomento debba essere approfondito definendo in base a quali criteri un ambito possa essere considerato tale e pertanto non soggetto a ripristino o a ulteriore coltivazione esplicitandone l'esclusione da eventuali previsioni progettuali all'interno delle NTA del Piano.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene opportuno inserire, nel piano, un paragrafo che descriva la procedura di valutazione delle cave spontaneamente rinaturalizzate, in base alla valutazione degli Uffici competenti della Amministrazione regionale, ovvero alla luce di relazioni di professionisti abilitati, redatte con particolare attenzione alla stabilità dei versanti e alla presenza di specie infestanti.</p>	<p>Nel documento di Piano, alla fine del paragrafo 7.3, inserire il seguente capoverso:</p> <p>"Per il riconoscimento come cave dismesse, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR 12/2016, nel caso di cave totalmente o parzialmente rinaturalizzate spontaneamente, è richiesta una valutazione degli Uffici competenti della Amministrazione regionale, anche su presentazione di una attestazione di professionisti abilitati, con la verifica delle pendenze e della stabilità dei pendii nonché dell'effettivo stato di rinaturalizzazione della cava, con particolare attenzione all'insediamento di flora e fauna autoctone. Saranno valutati altresì ,l'esistenza di vie d'accesso alla cava e la presenza o meno di piante alloctone invasive o di altri elementi che incidano sulla necessità di un intervento di riassetto ambientale."</p> <p>Nel documento di Piano, all'inizio del paragrafo 16.6, inserire il seguente capoverso:</p> <p>"Per le cave non più in attività, ove non ci sia la disponibilità di una garanzia ancora attiva, e venga proposta l'attivazione della procedura per il riconoscimento di nuova cava dismessa, nel caso in cui l'area di cava sia totalmente o parzialmente rinaturalizzata in modo spontaneo, è richiesta una valutazione attestata da professionisti abilitati e valutata dai tecnici delle strutture della Regione competenti in materia, riguardo lo stato di rinaturalizzazione. Dovranno essere verificati ad esempio, la pendenza delle scarpate, la stabilità dei pendii, l'insediamento di flora e fauna autoctone, l'esistenza di vie d'accesso alla cava e la presenza o meno di piante alloctone invasive da estirpare o di altri elementi che necessitino di un intervento di riassetto ambientale. A seguito di tale valutazione l'area potrà essere considerata o meno per l'inserimento tra le nuove aree di cava dismessa."</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.13.a I riferimenti normativi indicati nel par. 16.1.8 in merito alle modalità di coltivazione sono superati: il D lgs. n. 626/1994 è stato abrogato dall' art. 304 del D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. "Testo unico sicurezza sul lavoro"; il D.M.11 marzo 1988, seppur non abrogato, è superato dal D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto sono stati erroneamente riportati riferimenti normativi non aggiornati.</p>	<p>Nel documento di piano, al capitolo 16.1.8, aggiornare i riferimenti normativi sostituendo il D lgs. n. 626/1994 con il D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. "Testo unico sicurezza sul lavoro" ed il D.M.11 marzo 1988con il D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.13.b Per quanto concerne specificatamente le cave di pietra ornamentale (par.16.3.1) si rileva che la qualifica dei materiali di impiego per la sistemazione delle gradonature non può essere quella generica di "rifiuti di estrazione"; la definizione di tali materiali dovrà inoltre tenere conto di eventuali ulteriori scelte di piano non ancora indicate, come sopra delineato;</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto verrà specificato che i ripristini dei gradoni saranno da effettuarsi con rifiuti d estrazione e con materiali provenienti dall'esterno e previsti dal progetto.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.3.1., secondo capoverso, dopo le parole "rifiuti di estrazione", aggiungere le seguenti parole: "e dei materiali provenienti dall'esterno previsti dal progetto".</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Norme tecniche di attuazione	<p>14.13.c Per il mascheramento dell'area di coltivazione (par. 16.1.4), al fine di limitare a tutti gli effetti i potenziali impatti, l'inserimento di tale tipologia di opere andrà previsto sin dalle prime fasi di allestimento di cantiere, prima dell'inizio della coltivazione.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto già previsto al paragrafo 16.1.6.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

x		Monitoraggio	<p>14.14 MONITORAGGIO</p> <p>Tenuto conto di quanto già osservato dalla scrivente Agenzia in fase di scoping (nota ARPA FVG prot. n. 25017 del 29/07/2019) in merito al monitoraggio VAS a cui si rimanda, si ritiene che la proposta presentata al Capitolo 11 vada integrata tenendo conto delle indicazioni di seguito fornite. Vedi: Z:\Attività Estrattive\PRAE\PRAE FINALE\00-PRAE Preliminare\01-DGR adozione preliminare\2023 Contributi Pubblico Enti\ 2023 07 11 GRFVG-GEN-2023-0404295-A ARPA</p> <p>A fronte di quanto sopra riportato si raccomanda di implementare il Piano di monitoraggio proposto secondo quanto di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Costruire una matrice nella quale ciascun obiettivo del PRAE viene collegato ad uno o più obiettivi della SNSvS (SSN e OSN) e alle macroaree e linee e sottolinee della SRSvS;• Definire una scheda completa con i metadati per ciascun indicatore individuato nella quale spiegare il significato dell'indicatore, le modalità di calcolo, le unità di misura ed esplicitare il significato del "valore soglia" proposto dal PRAE;• Individuare gli indicatori di contesto scegliendo tra quelli proposti nella SNSvS o nella SRSvS. Si segnala che alcuni effetti ambientali del PRAE, ad esempio quelli legati alle emissioni in atmosfera o al rumore, hanno carattere locale e devono essere valutati a livello di singolo progetto. Tali dati pertanto andranno forniti dal soggetto incaricato dell'esecuzione del monitoraggio della singola attività autorizzata;• Individuare gli indicatori di contributo che permettono di collegare il grado di attuazione del PRAE alla variazione del contesto e valutare l'efficacia delle azioni di piano;• Definire risorse, responsabilità e cronoprogramma per l'attuazione del monitoraggio;• Definire le tempistiche ed i contenuti per la redazione di un rapporto di monitoraggio;• Definire le modalità di restituzione delle informazioni del monitoraggio del PRAE.	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>In quanto si è ritenuto necessario integrare i documenti del Piano con le indicazioni contenute nell'osservazione che derivano dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente di ottobre 2023, il cui recepimento è un obbligo stabilito dell'art. 18 del d.lgs sponde 2/2006.</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale, sostituire interamente il capitolo 11 per adeguarlo ai subentrati indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 Dlgs 152/2006) impartiti dal MASE.</p>
---	--	--------------	--	---	---

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
15			Confartigianato FVG	07/07/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Contenimento del consumo di suolo	<p>15.1 Contenimento del consumo di suolo</p> <p>L'attività estrattiva ha infatti un carattere di temporaneità che la differenzia significativamente dalla costruzione di edifici o infrastrutture. Terminata l'attività, con il ripristino, l'area interessata viene restituita alla collettività in condizioni ottimali.</p> <p>Questa sottolineatura è particolarmente importante perché, se condivisa, permette di dare al PRAE una caratterizzazione che lo porti ad essere uno strumento per una vera e propria valorizzazione delle risorse minerali della nostra regione supportando così uno sviluppo equilibrato e concorrenziale dell'attività estrattiva.</p>	<p>PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA</p> <p>dell'osservazione relativa alla metodologia utilizzata. Sul punto si chiarisce che gli stakeholders hanno potuto esprimersi attraverso le osservazioni e, pertanto, si ritiene che gli stessi siano stati coinvolti nella procedura di approvazione del piano.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
x		Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile	<p>15.2 Mancato adeguamento del Piano alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con Delibera della Giunta regionale n. 299 del 17 febbraio 2023;</p> <p>Il mancato adeguamento del Piano adottato con DGR n. 708 del 5 maggio 2023 alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con Delibera della Giunta regionale n. 299 del 17 febbraio 2023 comporta il fatto che il Piano debba essere non solo verificato dal punto di vista della coerenza con la Strategia e quindi formalmente riadottato, ma anche la possibilità che siano necessarie delle modifiche sostanziali di alcune azioni, tali da rendere necessario l'avvio di una nuova consultazione pubblica.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>In quanto la coerenza con la strategia regionale è stata implementata sulla base dei confronti avuti anche con il MASE tenuti ai fini dell'applicazione di nuovi indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del d.lgs 152/2006). L'allineamento del piano con la Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale (DGR n° 299/2023) non ha comportato nessuna modifica ad obiettivi ed azioni del piano</p>	<p>Nel rapporto ambientale, con l'adeguamento del capitolo 11, la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 14.14</p>

	x	Norme tecniche di attuazione	<p>15.3 Assenza di norme tecniche di attuazione</p> <p>Nella strutturazione del Piano si rileva l'assenza di una proposta di Normativa tecnica che declini compiutamente e precisamente i diversi principi le azioni e le prescrizioni che informano il Piano in un corpus normativo completo, coerente e compiutamente valutabile. Il Piano contiene infatti, al Capitolo 16, esclusivamente alcune “prime norme tecniche per la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi”, ma non contiene una vera e propria normativa tecnica che affronti tutte le altre azioni previste dal Piano e le indicazioni agli operatori e alle diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione. Si ritiene che questa scelta, che presuppone probabilmente una ulteriore stesura del Piano e la redazione di vere e proprie Norme tecniche di attuazione, allo stato attuale non permetta ai portatori di interesse di valutare compiutamente e con completa cognizione di causa, nella loro forma definitiva, le azioni e le prescrizioni del Piano oggetto di consultazione pubblica.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto si concorda sulla necessità di estrapolare, dal piano, le norme tecniche di attuazione.</p>	<p>Nel documento di Piano estrapolare il Capitolo 16, contenente una prima bozza di norme tecniche di attuazione, come modificato in accoglimento di tutte le osservazioni, inerenti alle norme tecniche pervenute ed accolte e inserire il corpo normativo in un apposito fascicolo denominato. Norme tecniche di attuazione del Piano.</p>
	x	Analisi economica	<p>15.4.a Inadeguata analisi economica del mercato e dei suoi operatori</p> <p>Poiché il PRAE costituisce il “documento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione” appare quanto mai evidente che non possa prescindere da una solida analisi economica dei settori di riferimento (quello dell'estrazione, ma anche di quelli che ne dipendono direttamente come il settore edile e delle infrastrutture). Il Piano dedica ampio spazio ad analisi di tipo geologico, merceologico e ambientale, ma si sofferma sugli aspetti produttivi ed economici solamente quando deve giustificare l'inserimento del “marmorino” tra i materiali strategici. È importante ribadire che uno strumento di pianificazione di grande rilievo come il PRAE non può assolutamente prescindere da questo tipo di analisi.</p>	<p>PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA</p> <p>In quanto il PRAE valuta gli aspetti quantitativi dei materiali coltivati in un'ottica di volumi di estrazione autorizzati non andando ad esplorare la catena dell'indotto di tali realtà produttive.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	x	Analisi economica	<p>15.4.b Valutazione dell'impatto sulla concorrenza e la libertà di impresa</p> <p>Una corretta analisi di tipo economico avrebbe permesso di valutare le ricadute delle prescrizioni del PRAE sui rapporti di forza tra le imprese ed avrebbe permesso di evidenziare la necessità di introdurre misure che preservino la pluralità di accesso all'attività impedendo o comunque disincentivando fenomeni monopolistici. Il PRAE certifica chiaramente, con i dati che espone, che l'applicazione delle misure previste dalla L.R. 12/2016 costituiscono un forte limite alla libera iniziativa imprenditoriale imponendo delle soglie di esaurimento delle autorizzazioni già rilasciate estremamente vincolanti. In molti casi non sarà possibile per un operatore, nuovo o già operante, presentare domanda di autorizzazione per oltre 20 anni. Tale norma rende quindi il settore completamente chiuso ad ogni nuova iniziativa imprenditoriale andando così a ledere un principio fondante della nostra carta costituzionale oltre che dell'economia moderna. Con queste soglie vincolanti, diventa poi possibile, per alcune imprese, creare degli insormontabili ostacoli alla legittima concorrenza di altri operatori del settore che potrebbero ragionevolmente rivolgersi all'Autorità Garante per la Concorrenza per ottenere il superamento di queste previsioni normative. Il rilievo che alcuni volumi autorizzati risultino sfruttati solo in piccola parte non può essere addotto a ragione sufficiente per motivare l'introduzione di queste soglie in quanto queste situazioni possono derivare da una variabilità di motivi tecnici, economici, ma anche di strategia aziendale. Non deve essere quindi possibile che abbiano delle ricadute così drammatiche su chi vuole avviare una nuova attività o gestire in modo diverso la propria. Con la normativa precedente le lunghe tempistiche necessarie all'ottenimento di una autorizzazione hanno fatto sì che si fosse di fatto obbligati a richiedere di poter scavare su superfici molto ampie per poter garantire alle aziende una quantità di materiale adeguata al proseguimento dell'attività imprenditoriale. Nel caso delle pietre ornamentali, inoltre, le imprese hanno richiesto delle autorizzazioni più ampie rispetto al perimetro del giacimento identificato perché, se si fosse verificato durante l'effettivo scavo che il filone proseguiva in modo diverso rispetto a quanto ipotizzato, sarebbe stato possibile lavorare in tranquillità senza dover bloccare l'attività in attesa di variante. Questi elementi, che non sono attribuibili a responsabilità o scorrettezza delle imprese,</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto la LR 12/2016, con i suoi meccanismi, è tesa proprio a non bloccare il sistema, ma a consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva sia in capo ai soggetti autorizzati che ai nuovi soggetti che dovessero essere interessati ad intraprendere tale attività. La novità introdotta dalla LR 12/2016 consiste nel fatto che la calibrazione dei progetti deve essere impostata in modo più dinamico con minor volumi autorizzati, ma che garantiscano, nel tempo, una dinamicità del settore favorendo la possibilità di continuazione delle attività delle Società più virtuose, senza precludere, peraltro, l'inserimento, nel mercato, di nuove Società con l'autorizzazione al riassetto di cave dismesse o cessate.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

			concorrono fortemente nel ridurre in modo sistemico la percentuale di sfruttamento dei volumi autorizzati. Per questo riteniamo sia fondamentale, per non creare il collasso del sistema imprenditoriale che opera nel settore ed evitare che le imprese avviino iniziative legali a propria tutela, addivenire al più presto ad una modifica della LR 12/2016 che permetta il superamento di questi vincoli pur garantendo un'ottimale utilizzazione della risorsa minerale ed una razionalizzazione del consumo di suolo. In attesa di tale modifica, il PRAE non deve in alcun modo costituire un elemento di pregiudizio della concorrenza e di turbativa del mercato introducendo ulteriori restrizioni se non motivate solidamente da ragioni tecniche ed ambientali imprescindibili ed incontrovertibili.		
	x	Disponibilità strategica	<p>15.4.c Valutazione dell'impatto sulla disponibilità strategica di materiali</p> <p>La L.R. 12/2016 affronta correttamente anche il tema delle cave a valenza storica che, oltre a rappresentare un patrimonio culturale e turistico per il nostro territorio, rappresentano anche una risorsa importante per fornire la materia prima per interventi di restauro o valorizzazione dei borghi storici. Essendo chiamato a garantire anche le "esigenze dello sviluppo industriale della Regione" il PRAE dovrebbe analogamente porsi il problema di garantire la continuità della fornitura di materiali provenienti dalle attività estrattive.</p> <p>Nel settore delle sabbie e ghiaie in particolare, preme evidenziare la necessità di mantenere una pluralità di fonti diversificate di approvvigionamento del materiale per garantire il soddisfacimento della richiesta sul territorio regionale prevenendo i fermi stagionali ai prelievi sui fiumi, soddisfacendo la necessità di materiali specifici per usi specifici come il calcestruzzo, garantendo una disponibilità distribuita sul territorio per evitare che i costi di trasporto mettano fuori mercato le imprese e facciano lievitare i costi delle opere...</p> <p>Queste considerazioni mettono in luce il fatto che, pur nella correttezza di considerare ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni anche il materiale che proviene dalle attività di manutenzione degli alvei, è necessario e strategico per l'economia della regione fare in modo che questi materiali siano disponibili in quantità sufficienti anche da altre fonti (cave).</p> <p>Come già ribadito in altri contesti, il PRAE non può ridursi ad essere uno strumento coercitivo che imponga alle imprese di approvvigionarsi da ambiti non convenienti economicamente: un approccio di questo tipo metterebbe in difficoltà le imprese e, a lungo termine, la possibilità di avere chi possa garantire una adeguata manutenzione del territorio.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto i problemi evidenziati nell'osservazione, ovvero legati ad una crisi del settore estrattivo, non risultano verosimili sia in considerazione dei dati oggi disponibili, che dall'analisi degli scenari che si potrebbero configurare per le future autorizzazioni in quanto sia il piano che la LR 12/2016 garantiranno sempre e comunque la prosecuzione delle attività.</p>	Nessuna modifica
	x	Ambiti	<p>15.5 Incertezze nella definizione degli ambiti di riferimento</p> <p>Nel Capitolo 11 vengono passati in rassegna i diversi Ambiti PRAE presi in considerazione, mettendoli in relazione con i dati sui volumi autorizzati, estratti e non estratti, in funzione della soglia del 70% del volume scavato su quello autorizzato che dovrà essere superata per potere autorizzare nuove attività estrattive.</p> <p>non si vince chiaramente quale tipologia di ambiti verrà alla fine adottata, pur essendo la definizione degli ambiti una delle scelte fondamentali adottate dal PRAE, con conseguenze rilevanti sul futuro dell'attività estrattiva dei vari materiali in regione, specie per quanto riguarda le ghiaie e le sabbie.</p> <p>Si ritiene che la mancanza dell'indicazione del tipo di Ambiti prescritti dal Piano, presupponga probabilmente una ulteriore stesura e l'indicazione di una scelta di Piano che può essere considerata fondamentale per comprendere l'evoluzione economica del settore estrattivo nei prossimi anni, impedendo ai portatori di interesse, nella attuale insieme.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto il documento di piano, nell'individuare diverse tipologie di ambiti, non chiarisce quale sia l'ambito prescelto.</p> <p>Verrà, quindi, specificato che la scelta opzionata è quella relativa all'aggregazione territoriale per ambiti idrografici in quanto tale scelta risulta più bilanciata in considerazione della ghiaia di fiume e di cava.</p> <p>(coordinata già con 5.7 9.1-11.5- 12.4-14.2)</p>	Nel documento di piano, al paragrafo 11.2.5 la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento alle osservazioni 5.7, 9.1, 11.5, 12.4 e 14.2.
	x	Modifiche normative	<p>15.6 Necessità di armonizzazione con la L.R. 12/2016</p> <p>Alcuni degli orientamenti e delle scelte proposte nel Piano o compatibili e coerenti con esso, comporteranno probabilmente la necessità di armonizzare e coordinare la L.R. 12/2016 con il Piano soltanto dopo l'attuale fase di consultazione pubblica, sovvertendo in parte la gerarchia fra fonti normative e atti pianificatori e regolamentari.</p>	<p>ACCOLTA SENZA MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene opportuno definire un nuovo regime transitorio per gestire le autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa, nonchè rendere strutturali alcune disposizioni transitorie una volta che verrà approvato il PRAE, ma tale inserimento dovrà avvenire nell'ambito di una modifica normativa e non nel piano o nei suoi allegati.</p>	Nessuna modifica

	x	Cave in falda	<p>15.7 Osservazioni relative alla cave in falda</p> <p>Alla luce di quanto appena argomentato si propone di valutare più approfonditamente l'opportunità di presentare progetti di ampliamento/approfondimento limitatamente alle sole cave in falda esistenti, per non opprimere oltremodo quei soggetti che hanno effettuato cospicui investimenti per attività estrattive in falda all'avanguardia, ad impatto zero (macchinari elettrici) e che si vedono negata la possibilità di proseguire la propria attività nel lungo periodo.</p> <p>Il progetto di ampliamento dovrà essere sostenuto da uno studio organico che permetta la corretta definizione dei parametri idrogeologici del sito, correlandolo in fase di gestione operativa ad un attento programma di monitoraggi della qualità chimica delle acque di falda. La progettazione dovrà inoltre prevedere anche il dimensionamento di una rete di allontanamento delle acque di ruscellamento provenienti dai terreni contermini e dovranno essere infine previste specifiche indicazioni di dettaglio delle azioni atte a fronteggiare situazioni critiche (sversamenti accidentali, ecc.) allo scopo di tutelare le acque di falda.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto non attinente al PRAE bensì a disposti normativi.</p>	Nessuna modifica
	x	Vincoli escludenti	<p>15.8 Incertezza su alcuni vincoli escludenti l'attività estrattiva</p> <p>Il Piano stesso rileva a pag. 57 che fra i vincoli escludenti per la individuazione delle Zone D4 introdotti dal PRAE in assenza di specifiche disposizioni di legge, le aree individuate come nodi, corridoi ecologici e fasce tampone della rete ecologica locale attualmente non sono cartografabili perché tali aree devono essere individuate dai Comuni prima o contestualmente alla variante di individuazione della nuova Zona D4.</p> <p>Si rileva che pur essendo il principio condivisibile, tale situazione condiziona non soltanto i tempi per la individuazione delle Zone D4, ma anche quelli per la precedente individuazione delle 'aree potenzialmente da destinare all'attività estrattiva' di cui al paragrafo 10.2 del Piano, che i Comuni dovranno realizzare per l'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni del PRAE entro 180 giorni dalla pubblicazione così come disposto dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 12/2016.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto l'osservazione muove da un presupposto sbagliato ovvero che i 180 giorni previsti dal comma 5 dell'art. 8 siano il termine per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle nuove zone D4. I suddetti 180 giorni sono, invece, il termine per eseguire un allineamento di coerenza e sono riferiti al recepimento, nelle norme tecniche dei piani comunali, delle disposizioni previste dal PRAE.</p>	Nessuna modifica
	x	Zone D4	<p>15.9 Osservazioni puntuali relative ai criteri per l'individuazione ed il dimensionamento delle zone omogenee D4</p> <p>Attuale zonizzazione delle cave autorizzate (Punto 10.1.2 - pag. 54)</p> <p>Testo proposto</p> <p>Allo stato attuale, esistono situazioni in cui l'attività estrattiva è svolta anche in zone diverse dalle D4 in quanto la previgente legge regionale, 18 agosto 1986, n. 35 consentiva l'esercizio di tale attività anche in zone dove non fosse esplicitamente vietato dagli strumenti urbanistici vigenti, sulla base della cosiddetta "non contrastanza" urbanistica. Naturalmente in tali aree l'attività estrattiva potrà concludersi come da progetto autorizzato o da eventuali varianti autorizzate, in deroga alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2016.</p> <p>Analogamente esistono delle aree D4 che si trovano in aree in cui il PRAE riconosce uno dei vincoli escludenti previsti da leggi o piani di settore. In tali ultimi casi il Comune dovrà eseguire l'adeguamento previsto dall'art. 8, comma 5, della L.R. 12/2016, ma in tali aree l'eventuale attività estrattiva in corso potrà concludersi come da progetto autorizzato o da eventuali varianti autorizzate, in deroga alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2016."</p>	<p>ACCOLTA SENZA MODIFICA</p> <p>in quanto si ritiene opportuno definire un regime transitorio per gestire le autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa, nonchè rendere strutturali alcune disposizioni transitorie una volta che verrà approvato il PRAE, ma tale inserimento dovrà avvenire nell'ambito di una modifica normativa e non nel piano o nei suoi allegati. La possibilità di continuare le attività in aree diverse dalla D4 verrà valutata anche per quanto riguarda le varianti non sostanziali.</p>	Nessuna modifica

	x	Vincoli escludenti	<p>15.10 Vincoli escludenti introdotti dal PRAE (Punto 10.2.1.1 - pag. 57) Testo proposto "Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 della L.R. 12/2016 vengono introdotti i seguenti vincoli che escludono la destinazione a zona D4 di porzioni del territorio: - aree agricole perimetrate nel Catasto vigneti; - territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (d.lgs. 228/2001); - aree agricole con impianti di irrigazione con grado di efficienza uguale o superiore al 60%, così come individuati nell'Allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n.1495, finanziati con fondi regionali; - aree con presenza di impianti industriali in attività diversi da quelli di primo trattamento, strettamente correlati all'attività di cava; - aree in concessione per lo sfruttamento della risorsa geotermica; - aree in concessione mineraria per lo sfruttamento della risorsa minerale e termale; - aree individuate come nodi, corridoi ecologici e fasce tampone dalla Rete ecologica locale (attualmente non cartografabile perché tali aree devono essere individuate dai Comuni prima o contestualmente alla variante di individuazione delle nuove zone D4)".</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sulla precisazione richiesta con l'osservazione.</p>	<p>Nel documento di piano sostituire, al paragrafo 10.2.1.1, il terzo trattino con il seguente:</p> <p>"aree agricole con impianti di irrigazione finanziati con fondi regionali" con il seguente: "aree agricole con impianti di irrigazione con grado di efficienza uguale o superiore al 60%, così come individuati nell'Allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n.1495, finanziati con fondi regionali."</p>
	x	Accertamento della risorsa	<p>15.11 Accertamento della risorsa [ulteriori vincoli condizionanti e criteri per il dimensionamento delle Zone D4] (Punto 10.2.3.1 - pag. 59) Testo proposto "Una volta individuate le aree potenzialmente da destinare alle attività estrattive di cui al paragrafo 10.2 con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 12/2016, per l'individuazione di una zona D4 è necessario, da un lato, verificare l'effettiva esistenza della risorsa mineraria e, dall'altro, identificare le sue caratteristiche qualitative e quantitative. A tale scopo, tra i documenti necessari all'avvio della procedura di variante urbanistica, il Comune allega uno studio preliminare, redatto da un professionista abilitato, contenente informazioni sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche delle aree del territorio comunale potenzialmente da destinare alle attività estrattive, con definizione della tipologia litologica del materiale presente. Inoltre il medesimo studio deve riportare le valutazioni dei risultati delle analisi geognostiche adeguate alla definizione della potenziale quantità della risorsa presente. Lo studio preliminare per la verifica della effettiva esistenza della risorsa mineraria e delle sue caratteristiche qualitative e quantitative da allegare all'avvio della procedura di variante urbanistica può essere realizzato dai Comuni anche in forma associata nel caso in cui la richiesta di variante sia presentata contestualmente in Comuni confinanti con il fine di dare avvio ad un'unica attività estrattiva insistente su più Comuni".</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul fatto di concedere ai Comuni la possibilità di effettuare gli studi preliminari alla procedura di variante urbanistica anche in forma associata con i Comuni confinanti.</p>	<p>Nel documento di piano concludere il paragrafo 10.2.3.1 con la seguente frase:</p> <p>"Lo studio preliminare per la verifica della effettiva esistenza della risorsa mineraria e delle sue caratteristiche qualitative e quantitative da allegare all'avvio della procedura di variante urbanistica può essere realizzato dai Comuni anche in forma associata nel caso in cui la richiesta di variante sia presentata contestualmente in Comuni confinanti con il fine di dare avvio ad un'unica attività estrattiva insistente su più Comuni."</p>
	x	Zone D4	<p>15.12 Criteri per il dimensionamento delle Zone D4 (Punto 10.3 - pag. 61) "I Comuni, quali Enti sovrani sul territorio di loro competenza, nel rispetto sia dei vincoli normativi che di quelli individuati dal PRAE, hanno possibilità di destinare parti del territorio all'attività estrattiva. Tale possibilità è però opportuno venga valutata alla luce dei principi individuati dall'art. 1 della L.R. 12/2016. In particolare, con riferimento al rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della riduzione del consumo del suolo si ritiene opportuno indirizzare i Comuni affinché privilegino, qualora possibile, l'ampliamento di zone D4 esistenti invece della perimetrazione di nuove zone D4. La gestione, infatti, delle attività autorizzate di grandi dimensioni consente una migliore tutela delle problematiche ambientali e risulta maggiormente coerente con le tempistiche del progetto autorizzato. Una tale gestione, condotta nel rispetto dell'ambiente e delle tempistiche progettuali, comporta, da un lato, il rispetto delle valutazioni effettuate in sede di autorizzazione e, dall'altro, un controllo più efficace da parte degli Enti preposti alla vigilanza. Inoltre, la conclusione dell'attività estrattiva nei tempi programmati, consente al Comune di pianificare, con tempi certi, la destinazione d'uso futura dell'area oggetto di riassetto ambientale. Fermo restando tutti i vincoli normativi e di pianificazione e sulla base dello studio preliminare di accertamento della risorsa, il Comune individua l'areale della zona</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul testo proposto nell'osservazione con l'unico correttivo dell'areale della zona D4 in misura non maggiore al 15% e non al 10% in coerenza con la modifica apportata in accoglimento delle osservazioni 5.6 e 13.2.</p>	<p>"Nel documento di piano, al paragrafo 10.3, sostituire i capoversi dal 2 alla fine del paragrafo con i seguenti:</p> <p>"Fermo restando tutti i vincoli normativi e di pianificazione e sulla base dello studio preliminare di accertamento della risorsa, il Comune individua l'areale della zona omogenea D4 in misura non maggiore del 15%, limitatamente a comprovate esigenze logistiche, rispetto nelle aree del territorio comunale potenzialmente da destinare alle attività estrattive. Tale criterio nasce dall'esigenza di consentire la destinazione ad altri usi delle porzioni di territorio comunale prive di risorsa sfruttabile. Nel principio del contenimento di consumo di suolo, l'adozione di una variante per l'individuazione di una nuova area D4 potrà avvenire in prossimità di una soglia che quantifichi l'esaurimento delle riserve minerarie autorizzate. Tale soglia viene stabilita nella misura del 50% del volume autorizzato scavato per materiale e per ambito definito dal PRAE. L'adozione di una variante per l'ampliamento di una area D4 potrà avvenire in prossimità di una soglia del 50% del volume autorizzato scavato della singola attività autorizzata. Tali soglie saranno rese disponibili sul Portale Regionale delle Attività Estrattive. La perimetrazione delle aree D4 non vincola permanentemente il Comune il quale può, ad attività estrattiva finita, collaudata e non suscettibile di ulteriore ampliamento, destinare l'intera area o parte di essa ad usi diversi."</p>

			<p>omogenea D4 in misura non maggiore del 10% rispetto nelle aree del territorio comunale potenzialmente da destinare alle attività estrattive. Tale criterio nasce dall'esigenza di consentire la destinazione ad altri usi delle porzioni di territorio comunale prive di risorsa sfruttabile.</p> <p>Nel principio del contenimento di consumo di suolo, l'adozione di una variante per l'individuazione di una nuova area D4 potrà avvenire in prossimità di una soglia che quantifichi l'esaurimento delle riserve minerarie autorizzate. Tale soglia viene stabilita nella misura del 50% del volume autorizzato scavato per materiale e per ambito definito dal PRAE.</p> <p>L'adozione di una variante per l'ampliamento di una area D4 potrà avvenire in prossimità di una soglia del 50% del volume autorizzato scavato della singola attività autorizzata.</p> <p>Tali soglie saranno rese disponibili sul Portale Regionale delle Attività Estrattive.</p> <p>La perimetrazione delle aree D4 non vincola permanentemente il Comune il quale può, ad attività estrattiva finita, collaudata e non suscettibile di ulteriore ampliamento, destinare l'intera area o parte di essa ad usi diversi”.</p>		
	x	Procedura per l'ammissibilità delle domande	<p>15.13 Procedura per l'ammissibilità delle domande [di sabbie e ghiaie] (Punto 12.4.3, pag. 75) Testo proposto “Per la valutazione dell'ammissibilità delle domande di nuove autorizzazioni per la categoria di sabbie e ghiaie va prioritariamente verificato, per singola zona definita dal PRAE, l'avvenuto superamento della soglia del 70%, prevista dall'art. 10 della L.R. 12/2016. Tale soglia è determinata quale rapporto tra V complessivo autorizzato = V autorizzato cave + V autorizzato/concesso alvei e i volumi estratti, ovvero V complessivo estratto = V coltivato in cava + V estratto in alvei Nelle sommatorie di cui sopra, sono esclusi i volumi: degli inerti estratti da aste fluviali e torrentizie in area montana, classificate di classe 3 dalla LR 11/2015; degli inerti estratti da aste fluviali e torrentizie individuate dalla deliberazione giuntale che definisce le aree il cui provvedimento di concessione è semplificato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 11 della LR 11/2015 e della legge collegata alla manovra di bilancio 2020- 2022, art. 4, comma 19. Una volta superata tale soglia nella singola zona definita dal PRAE è necessario che, sull'intero territorio regionale, sia contestualmente verificata la seguente condizione: • la quantità di rifiuti da costruzione e demolizione avviati a recupero non sia inferiore all'80%. Tali condizioni non trovano applicazione nel caso previsto dall'art. 10, comma 3, lettera b) della L.R. 12/2016, ovvero per l'ampliamento delle aree di cave autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l'70% del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La validazione dei dati per l'applicazione dei presenti criteri è confermata con la pubblicità sul sito web istituzionale dedicato.”.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda con l'eliminazione della soglia convenzionale del 50%, ma non sull'eliminazione dell'intero paragrafo dato che vige il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 12/2016 che prevede, espressamente, di tenere in considerazione sia i materiali recuperati che gli inerti scavati in alveo.</p> <p>Inoltre si ritiene necessario esplicitare, per maggior chiarezza, in apposita NTA, i meccanismi per il raggiungimento delle soglie previste dalla L.R. 12/2016 per l'ammissibilità delle domande di nuove autorizzazioni per la categoria di sabbia e ghiaia nonché specificare, nel testo del documento di piano, l'esclusione dei piani straordinari inerenti allo sghiaimento degli invasi dal conteggio degli sghiaimenti in alveo. Si è ritenuto, da ultimo, opportuno modificare il titolo del capitolo 12 e, in coerenza, con quest'ultima modifica, anche i primi due capoversi.</p>	<p>Nel documento di piano, al capitolo 12, sostituire il titolo con il seguente: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 10 DELLA L.R. 12/2016.”</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.1 del capitolo 12, sostituire il primo ed il secondo capoverso con i seguenti:</p> <p>“L'art. 10 della L.R. 12/2016 prevede che le nuove domande per le autorizzazioni all'attività estrattiva, per una specifica categoria di sostanza minerale, siano ammissibili a condizione che risulti scavato almeno il 70% del volume complessivamente autorizzato per la medesima categoria, sulla base degli ambiti definiti dal PRAE.</p> <p>In particolare, per la categoria di sabbie e ghiaie, è possibile sostituire, parzialmente e per finalità prestazionale, l'utilizzo dei materiali provenienti dall'attività estrattiva sia con materiali litoidi prelevati durante interventi di manutenzione idraulica dagli alvei dei corsi d'acqua sia con materiali derivanti da cicli di trattamento rifiuti che producono materiali assimilabili secondo le norme UNI. Pertanto, al fine di una corretta valutazione dell'ammissibilità delle istanze volte ad ottenere una nuova autorizzazione all'estrazione di sabbie e ghiaie, risulta necessario valutare le rispettive domande anche alla luce della quantificazione di tali volumi.”</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.4.3., sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: “Quanto sopra premesso per le sabbie e ghiaie, al raggiungimento della soglia del 70% relativo alla categoria di sostanza minerale e al verificarsi delle condizioni di cui sopra, sarà possibile la presentazione di istanze volte ad ottenere nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva. Il nuovo blocco per le istanze interverrà quando verrà autorizzata la volumetria che riporterà la percentuale del volume scavato al di sotto del 70% (ovvero il volume disponibile al di sopra del 30%). Tutte le istanze pervenute in questo intervallo di tempo verranno istruite e concluse. Le nuove percentuali, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 10, verranno validate a seguito della presentazione dello stato di fatto al primo marzo dell'anno successivo.”.</p> <p>Nel documento di piano, al paragrafo 12.4.3., terzo capoverso aggiungere il seguente trattino: “-i piani straordinari inerenti allo sghiaimento degli invasi.”.</p> <p>Predisporre NTA che espliciti il raggiungimento della soglia prevista sia per l'ammissibilità delle domande di sabbie e ghiaie sia per l'ammissibilità delle domande in generale.</p>

	x	Norme tecniche	<p>15.14 Osservazioni sulle prime norme tecniche</p> <p>La L.R. 12/2016 individua tra le funzioni del PRAE la definizione de “le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.”</p> <p>Le “prime norme tecniche” individuate dal PRAE al capitolo 16 sembrano tenere conto solo in via marginale ed occasionale della necessità di garantire all’estensore del progetto di coltivazione la flessibilità necessaria a coniugare efficacemente le esigenze di tutela ambientale con quelle di sostenibilità economica dell’attività estrattiva e di sicurezza degli operatori.</p>	<p>ACCOLTA SENZA MODIFICA</p> <p>Si prende atto dell'osservazione relativa alle naturali differenze che intercorrono tra le diverse realtà estrattive e si ritiene, che le norme di attuazione del piano recepite in accoglimento delle osservazioni pervenute rispondano già in maniera adeguata alla garanzia di flessibilità necessaria.</p>	Nessuna modifica
	x	Distanze	<p>15.15 Distanze da opere e manufatti</p> <p>(Punto 16.1.2 – Pag. 99)</p> <p>Testo proposto</p> <p>Le distanze minime degli scavi per la ricerca o la coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 sono così definite:</p> <p>a) 10 5 metri, da strade di uso pubblico non carrozzabili;</p> <p>b) 20 metri da:</p> <p>1) strade di uso pubblico carrozzabili e tranvie;</p> <p>2) luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;</p> <p>3) corsi d'acqua senza opere di difesa;</p> <p>4) sostegni o cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni;</p> <p>5) canali irrigui;</p> <p>6) collettori fognari;</p> <p>7) strade regionali, provinciali e statali;</p> <p>c) 50 metri da:</p> <p>1) autostrade;</p> <p>2) linee ferroviarie;</p> <p>3) opere di difesa dei corsi d'acqua, acquedotti e relativi serbatoi;</p> <p>4) oleodotti e gasdotti;</p> <p>5) elettrodotti ad alta tensione;</p> <p>6) costruzioni dichiarate monumenti nazionali;</p> <p>d) 200 metri da pozzi e sorgenti di uso pubblico.</p>	<p>NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto sono già previste possibili deroghe alle distanze indicate.</p>	Nessuna modifica
	x	Mascheramento del fronte di cava	<p>15.16 Mascheramento del fronte di cava</p> <p>(Punto 16.1.6 – Pag. 100)</p> <p>Testo proposto</p> <p>“Per l’apertura dei fronti di cava il progetto deve prevedere, ove opportuno, adeguate opere di mascheramento per la mitigazione degli impatti derivanti dall’attività di cava”.</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto è vero che il mascheramento non è sempre possibile. La norma tecnica si riferisce comunque ad “adeguate” forme di mascheramento lasciando intendere “laddove possibile”. Per una maggiore chiarezza verrà comunque inserita una dicitura del tipo “nei limiti delle possibilità dettate dalla morfologia” per chiarire meglio la fattispecie. La modifica è già stata prevista in accoglimento dell'osservazione 13.7.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.6, la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all’osservazione 13.7.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

	x	Terreno di scotico	15.17 Rimozione e conservazione del terreno di scotico (Punto 16.1.9 - pag 101) Testo proposto Il progetto deve prevedere che il terreno di scotico sia conservato all'interno dell'area di cava, per essere riutilizzato nell'esecuzione delle opere relative al riassetto ambientale. La rimozione e l'accantonamento del terreno di scotico devono procedere contestualmente alla coltivazione, al fine di minimizzare gli effetti negativi sul paesaggio, sulle coltivazioni agricole e sul patrimonio forestale. Il periodo massimo di possibile conservazione in cava del terreno di scotico, in attesa del suo riutilizzo, è stabilito in tre anni. I cumuli di terreno di scotico non devono superare i 3 metri di altezza, al fine di evitare l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche. Il progetto deve contenere i relativi calcoli di stabilità.	ACCOLTA CON MODIFICA La richiesta di poter conservare in cava il terreno di scotico per una durata pari alla conclusione del periodo per l'esecuzione del riassetto ambientale è accoglibile nella misura in cui gli accumuli di materiale vengano gestiti in modo dinamico anche per evitare il depauperamento delle caratteristiche del materiale medesimo. La modifica è già stata prevista in accoglimento delle osservazioni 12.7.	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.9, la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all' osservazione 12.7.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Coltivazione di cave confinanti	15.18 Coltivazione di cave confinanti (Punto 16.1.17 - Pag. 103) Testo proposto “Nel caso di cave confinanti oppure quando il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo ritenga necessario, deve essere presentato un unico progetto di cava; a tal fine le società richiedenti devono consorzarsi per conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza e la risistemazione ambientale finale omogenea in tutta l'area.”	ACCOLTA CON MODIFICA La richiesta viene accolta in quanto vige quanto disposto dall'art. 21 della LR 12/2016 secondo cui, in caso di necessità, la Regione potrà comunque obbligare le società a consorzarsi. La modifica è già stata prevista in accoglimento dell'osservazione 13.13.	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.1.17, la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazione 13.13.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Riassetto ambientale	15.19 Riassetto ambientale - ritombamenti (Punto 16.6.1 - pag. 104) Testo proposto “Il progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale deve definire il nuovo assetto dei luoghi e la nuova destinazione dell'area, a seguito dell'intervento di scavo. Gli interventi di risistemazione ambientale devono essere progettati ed eseguiti per lotti di risistemazione contestualmente ai lavori di scavo e devono essere attuati secondo le modalità e la sequenza indicate nel progetto autorizzato. Nella Scheda 2 sono fornite alcune metodologie generali per gli interventi di risistemazione ambientale. È vietato il ritombamento delle cave, in quanto non coerente con le definizioni di riassetto ambientale introdotte dall'art. 3 della LR 12/2016. A conclusione dei lavori di coltivazione e di risistemazione della cava, il soggetto autorizzato deve informare, mediante raccomandata a.r., o p.e.c. la struttura regionale competente in materia di attività estrattiva ed i comuni territorialmente interessati”.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si concorda sul fatto che il parziale ritombamento può essere funzionale al raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, e, pertanto, in linea con quanto definito dall'art. 3 della LR 12/2016. Si ritiene inoltre corretto demandare alle NTA, l'aspetto relativo allo spessore di terra da utilizzare per compensare la naturale compattazione del materiale terroso movimentato. La modifica è già stata prevista in accoglimento dell' osservazione 5.13.	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.1, la modifica richiesta è già stata introdotta in accoglimento all'osservazioni 5.13.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>
	x	Riassetto ambientale	15.20 Riassetto ambientale - cave di versante Nel punto 16.6 il PRAE offre diverse soluzioni metodologiche per quanto riguarda gli interventi di risistemazione ambientale anche senza arrivare agli interventi sostitutivi previsti dall'art. 27 della LR 12/2016. Nelle “cave di pianura” viene considerata anche l'ipotesi di una “risistemazione all'uso ricreativo” che permette la “costruzione di strade e sentieri ed infrastrutture per il tempo libero”. Tale ipotesi non viene invece contemplata per le c.d. “cave di versante” per le quali si prevede esclusivamente una risistemazione a legnose agrarie o una risistemazione naturalistica a bosco. Questa scelta non viene motivata nel PRAE e non ci sembra di poter ravvedere nell'esperienza maturata con la cave attualmente attive, motivi concreti per non permettere anche per le cave di versante la possibilità di una risistemazione all'uso ricreativo che, se ben pianificato, anche in accordo con il Comune competente per territorio, potrebbe costituire un importante elemento di valorizzazione del territorio con ricadute positive sulla collettività.	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si condivide la possibilità di prevedere, anche per le cave di versante, una risistemazione all'uso ricreativo.	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 16.6.1.1, aggiungere, come possibile risistemazione per le cave di versante, quella all'uso ricreativo.</p> <p>(Vedi anche osservazione 15.3)</p>

N. Progr.	Proponente osservazioni	Protocollo/Data
16	Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale	prot. 0102825/P dd 11/07/2023

RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Zone D4	<p>16.1.a Dettagliare la documentazione da presentare necessaria alla trasformazione da zone urbanistiche E in D4 (estrattive), alla definizione delle distanze minime da rispettare tra le zone D4 destinate ad attività estrattive e le zone residenziali e implementare le norme di attuazione rispetto a quanto attualmente abbozzato. Il PRAE non ha inserito tra i vincoli condizionanti distanze minime da rispettare tra le zone D4 destinate ad attività estrattive e le zone residenziali, ma si è limitato a dare solo alcune indicazioni di carattere generale:</p> <p>- “La distanza minima degli scavi dagli edifici pubblici e dalle case di civile abitazione, fatta salva la stabilità del manufatto, deve essere determinata in ottemperanza alla normativa sull’impatto acustico e sulle vibrazioni, tenendo anche conto dell’impatto visivo e della dispersione delle polveri, nonché degli interventi atti a ridurre tali impatti.” (“Distanze da opere e manufatti” 16.1.2)</p> <p>- “Per l’individuazione di una zona D4 è necessaria la previa valutazione della viabilità in relazione alla sua percorribilità da parte di mezzi pesanti, della facilità di accesso all’area con il minor coinvolgimento possibile di centri abitati o agglomerati turistici e dei collegamenti dell’area con la viabilità principale (strade regionali, statali ed autostrade). Per quest’ultimo aspetto, trova comunque applicazione l’art. 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012” (“Accessibilità dell’area” 10.2.3.2)</p> <p>Nel Rapporto Ambientale si indicano ulteriori informazioni necessarie alla valutazione degli impatti delle attività in progetto, e si afferma nella definizione del progetto e nella realizzazione dell’attività di cava, oltre a quanto previsto dal Capitolo 16 del Piano, dovranno essere considerati, per quanto pertinenti, anche altri aspetti che possono essere utilizzati per definire le distanze minime tra zone D4 e zone residenziali</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto una definizione a priori delle distanze minime da rispettare per le varianti urbanistiche, da Zona agricola (E) in zona estrattiva (D4), potrebbe non essere significativa in quanto il Comune effettuerà comunque, sulla base dei criteri indicati nel Rapporto Ambientale, una valutazione tesa a determinare, caso per caso, la distanza minima congrua da mantenere dai centri abitati per l’individuazione di nuove zone D4.</p>	<p>Nel documento di piano, al paragrafo 10.2.3.3, aggiungere a fine capoverso la seguente frase:</p> <p>"Una definizione a priori delle distanze minime da rispettare per le varianti urbanistiche, da Zona agricola (E) in zona estrattiva (D4), potrebbe non essere significativa in quanto il Comune effettuerà comunque, sulla base dei criteri indicati nel Rapporto Ambientale, una valutazione tesa a determinare, caso per caso, la distanza minima congrua delle future eventuali attività estrattive da mantenere dai centri abitati."</p>
x		Norme tecniche di attuazione	<p>16.1.b Aspetti da recepire nel Piano come NTA:</p> <p>a) l’elencazione di tutti i vincoli presenti sulla zona;</p> <p>b) interferenze del progetto di cava con la falda presente e considerazioni su eventuali sorgenti per le cave di versante mediante uno studio idrogeologico approfondito e definizione di eventuali sistemi di monitoraggio per la tutela delle acque;</p> <p>c) valutazione delle tipologie di vegetazione da eliminare e loro presenza nei dintorni;</p> <p>d) tipologia degli interventi di riassetto vegetazionale e loro coerenza con il contesto circostante e/o con le previsioni del Comune, privilegiando progetti di riassetto vegetazionale che tendono all’aumento della biodiversità dell’area in cui viene realizzata la cava;</p> <p>e) valutazioni sugli effetti dell’attività sugli habitat e sulle specie tutelate presenti nei siti Natura 2000 tramite uno Studio di Incidenza, nel caso l’area risulti limitrofa ad un sito Natura 2000;</p> <p>f) nelle zone esterne ai siti Natura 2000, la verifica dovrebbe riguardare anche le singole specie di flora presenti nell’Allegato II della Direttiva Habitat; Relativamente alla fauna, verificare la presenza di specie elencate in Allegato II, per lo meno in merito a quelle con home range di limitata estensione (come ad esempio rettili e anfibi); per le zone comprese entro i 5km di distanza dai siti Natura 2000, provvedere ad eseguire una verifica di assoggettabilità a verifica di incidenza;</p> <p>g) valutazioni sugli impatti paesaggistici, specificando le tipologie paesaggistiche presenti nella zona e definendo la connettività ecologica, con specificazioni della tipologia di interventi di riassetto ambientale progettato per aumentare la connettività ecologica dell’area vasta in cui si inserisce il progetto di cava;</p> <p>h) valutazioni su modalità di scavo e sistemi di mitigazione dell’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione di cave di versante;</p> <p>i) specificazione della tipologia di strade interessate dal traffico dei mezzi pesanti generato dalla cava in relazione alla tipologia di strade e al flusso di traffico su di esse esistente;</p> <p>j) valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall’attività di scavo secondo le “Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” (ed eventuali aggiornamenti), redatte dalla Provincia di Firenze di concerto con ARPA Toscana” e valutazione del rumore prodotto dai mezzi d’opera; queste valutazioni devono essere eseguite sia per l’attività di scavo sia per il trasporto dei materiali. A tale scopo dovranno essere individuati eventuali recettori sensibili posti ad una distanza tale da risentire delle interferenze allo stato dell’ambiente derivante dall’attività;</p> <p>k) predisposizione di un Piano di monitoraggio basato sulle “Linee Guida concernenti la redazione di un Piano di monitoraggio relativo alla procedura di Valutazione di impatto ambientale di un’attività estrattiva” redatto dall’ARPA FVG, con particolare riferimento alla qualità delle acque sotterranee (e superficiali se pertinenti);</p>	<p>ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>in quanto sono argomenti già previsti al paragrafo 12.1 del RA che verranno maggiormente dettagliati nelle NTA.</p>	<p>Nelle Norme tecniche di attuazione, che saranno redatte in un fascicolo separato, in accoglimento dell’osservazione 15.3, recepire anche tali indicazioni.</p>

			l) valutazione dei costi ambientali comparati con i benefici ambientali dell'attività proposta.		
	x	Emissione polveri	<p>16.1.c Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di scavo sono molto importanti le "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" (ed eventuali aggiornamenti), redatte dalla Provincia di Firenze di concerto con ARPA Toscana" e valutazione del rumore prodotto dai mezzi d'opera; nel Rapporto Ambientale si precisa che queste valutazioni devono essere eseguite sia per l'attività di scavo sia per il trasporto dei materiali, e che tale scopo dovranno essere individuati eventuali recettori sensibili posti ad una distanza tale da risentire delle interferenze allo stato dell'ambiente derivante dall'attività.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA CON MODIFICA</p> <p>Una definizione a priori delle soglie da rispettare per le emissioni in atmosfera, più cautelative di quelle previste dall'attuale normativa italiana, non si ritiene opportuna in quanto, comunque, una valutazione puntuale da parte del Comune è sempre richiesta in riferimento al contesto nel quale un'eventuale zonizzazione si inserisce. Si ricorda inoltre che, in riferimento al singolo progetto, potranno essere previste particolari cautele in sede di valutazione di impatto ambientale.</p>	Nel rapporto ambientale, al paragrafo 12.1, aggiungere il numero: "30) la valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di scavo."
	x	Recupero materiali inerti	<p>16.2a Incentivare un maggiore utilizzo e recupero dei materiali inerti da rifiuto al fine di ridurre l'attività estrattiva allo stretto necessario.</p> <p>Il modo più efficiente e sostenibile per ridurre gli impatti consiste nella riduzione del prelievo di materiali inerti naturali e nell'aumento dell'utilizzo di materiali inerti riciclati provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni (C&D).</p> <p>In sintesi, come già detto nel precedente parere del 2018, si propongono, ove non già accolte, le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinare le azioni del PRAE con tutte le norme tecniche e giuridiche che favoriscono il riciclo di materiali inerti e l'economia circolare; tra di esse si evidenziano le seguenti: <p>Rendere obbligatoria la contabilità dei materiali riciclabili e riciclati per tutti i cantieri edili pubblici e privati e fissare obblighi crescenti di utilizzo di materiali provenienti da demolizioni fino ad arrivare al 70% nel 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedere con la revisione dei capitolati in modo da eliminare gli ostacoli all'utilizzo di materiali riciclati. 	<p>PRESA D'ATTO - NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto non si ritiene essere argomento di PRAE rendere obbligatoria la contabilità dei rifiuti da costruzione e demolizione. Si evidenzia infatti che la normativa nazionale esenta, dalla presentazione del MUD, le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi); si ritiene, quindi, non praticabile rendere obbligatoria la contabilità all'interno di un piano di settore, che peraltro non riguarda i rifiuti. Per quanto non di competenza diretta del PRAE è comunque prevista una specifica azione (5.1) che prevede l'incentivazione di materiali alternativi ai naturali.</p>	Nessuna modifica
	x	End of Waste	<p>16.2.b Definire criteri chiari per il così detto "End of Waste" al fine di superare la diffidenza delle imprese sull'utilizzo di materiali riciclati in sostituzione di quelli naturali, e incentivare di conseguenza la loro produzione, premiando maggiormente chi investe sulla qualità dei propri prodotti</p>	<p>PRESA D'ATTO — NESSUNA MODIFICA</p> <p>in quanto il D.M. 152/2022 (attualmente in vigore ma in fase di revisione) definisce le caratteristiche che devono rispettare gli end of waste prodotti dagli impianti. Per quanto non di competenza diretta del PRAE è comunque prevista una specifica azione (5.2) che prevede di sostenere nuove tecnologie di riutilizzo di materiali alternativi ai naturali.</p>	Nessuna modifica

	x	Tassazione sia sui rifiuti	16.2.c Aumentare i livelli di tassazione sia sui rifiuti da C&D conferiti in discarica che sui prelievi di materiali inerti naturali, al fine di rendere più competitivo l'utilizzo dei materiali riciclati.	NON ACCOLTA - NESSUNA MODIFICA in quanto le aliquote relative al tributo speciale per il conferimento in discarica sono attualmente definite dalla L.R. 12/2006, art. 4, comma 15, e non si ritiene possibile modificarle con uno strumento di pianificazione.	Nessuna modifica
--	---	----------------------------	---	--	------------------

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
17			Università degli studi di Trieste	Mail CST_16.1.15 Cave ed acquiferi dd 27/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Scavi in sotterraneo	17. Vengono proposte delle modifiche al capitolo 16.7 del Piano relativamente alle Norme tecniche di Attuazione delle cave in sotterraneo. Alla lettera a) del paragrafo, relativamente alla fratturazione idraulica, si chiede di specificare “laddove l'ammasso roccioso lo permetta”. Alla lettera b), relativamente alla classe di appartenenza dell'ammasso roccioso, si chiede di aggiungere il testo “secondo i metodi più accreditati in lettera- tura (Bieniawski – Indice RMR; Barton – Indice Q; Hoek – Indice GSI; Romana – Indice SMR nel caso dei versanti)”. Alla lettera c), relativamente all'analisi di stabilità, dopo le parole “mediante: un’analisi dell’equilibrio limite”, aggiungere “per gli ammassi rocciosi aventi natura discontinua e un’analisi tensionale mediante modellazione numerica per gli ammassi rocciosi aventi natura continua e/o continua equivalente.”.	PRESA D'ATTO CON MODIFICA in quanto si concorda sulle osservazioni proposte e, di conseguenza, si ritiene di modificare il capitolo 16.7 del Piano in tal senso.	Nel documento di Piano sostituire l'intero paragrafo 16.7 tenendo in considerazione, oltre alla presente osservazione, anche le linee guida sulla coltivazione in sotterraneo definite nell’ambito dell’Accordo attuativo con l’Università di Trieste. (Vedi anche osservazione 15.3)

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
18			Università degli studi di Trieste	Mail CST_16.17 Criteri generali progetto di coltivazione in sotterraneo dd 27/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Cave ed acquiferi	18. viene proposta la seguente modifica del capitolo16.1.15 Cave ed acquiferi: “Per le cave in roccia, sia con scavi a cielo aperto che in galleria, il progetto deve, ai fini della tutela degli acquiferi fessurati, contenere uno studio idrogeologico di dettaglio che in modo da caratterizzare caratterizzi il sistema idrogeologico dell'area, assicurando evitando quindi che l'attività proposta non possa avere un'influenza diretta ed indiretta duratura con l'acquifero e con la risorsa idrica. Lo studio dovrà contenere informazioni esaustive in riferimento alla perimetrazione delle aree di alimentazione (anche alloctone) ed alla loro permeabilità, un approfondimento sulle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero con evidenza di spartiacque idrografici e, laddove possibile, sotterranei, una caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei sistemi sorgentiferi, prima ed eventualmente durante l'esercizio dell'attività. In taluni casi, potrebbe essere necessario un monitoraggio in continuo delle sorgenti, anche con particolare riferimento ai valori di torbidità.”	ACCOLTA CON MODIFICA In quanto si ritiene corretto tutelare maggiormente gli acquiferi fessurati prevedendo un idoneo studio idrogeologico di dettaglio. Si è ritenuto inoltre necessaria l'introduzione di una ulteriore specifica, di più generale tutela, per quanto riguarda la variante urbanistica per la definizione di una zona D4.	Nel documento di Piano, al paragrafo 10.3, inserire il seguente capoverso: “In sede di variante urbanistica per la definizione della zona D4 il Comune deve integrare la relazione geologica con uno studio di massima relativo agli acquiferi presenti con l’indicazione delle sorgenti permanenti e temporanee rilevabili nell'area, potenzialmente alimentate dall'acquifero stesso.”. Nel documento di Piano sostituire l'intero paragrafo 16.7 tenendo in considerazione, oltre alla presente osservazione, anche le linee guida sulla coltivazione in sotterraneo definite nell’ambito dell’Accordo attuativo con l’Università di Trieste. (Vedi anche osservazione 15.3)

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
19			Università degli studi di Trieste	Mail dd. 23/06/2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	x	Resa materiali	19. A pagina 21 dell'allegato si ritrova un concetto ripreso dal testo “L’attività estrattiva in Friuli Venezia Giulia” (cap.1.3.1) che può dare adito a fraintendimenti anche importanti laddove si indica: “Le cave di questi materiali in regione sono unità medio - piccole; la quantità di materiale scavato è sempre relativamente modesta ma, a causa della bassa resa (sempre inferiore al 50%, in genere intorno al 10%) dovuta ad una coltivazione necessariamente molto selettiva, vengono prodotte grandi quantità di sfrido e di roccia non utilizzabile come pietra ornamentale. Queste devono essere diversamente riutilizzate, ad esempio come massi da annegamento e da scogliera, per non dover essere poste a discarica.” Osservazione: Il concetto è corretto intendendo la resa complessiva di materiale finito; un blocco di marmo integro suddiviso in lastre non potrà infatti mai fornire più del 50% di materia finita dovendosi considerare il volume di materiale che è necessario asportare per realizzare le	ACCOLTA CON MODIFICA in quanto si ritiene che, in effetti, inserire una percentuale di resa delle cave di pietra ornamentale sia fuorviante se non viene meglio specificato se si tratta di resa relativa alla bancata o di quella del materiale finito.	Nel documento di Piano sostituire l'intero paragrafo 16.7 tenendo in considerazione, oltre alla presente osservazione, anche le linee guida sulla coltivazione in sotterraneo definite nell’ambito dell’Accordo attuativo con l’Università di Trieste. (Vedi anche osservazione 15.3)

			<p>due facce delle lastre. Diversa è la situazione della resa di bancata o di coltivazione che in una cava di marmo privo di fessurazioni può avvicinarsi al 100%.</p> <p>Si suggerisce quindi di togliere il testo tra parentesi “(sempre inferiore al 50%, in genere intorno al 10%)” o dettagliare più estesamente il concetto di resa di cava e di coltivazione.</p>		
--	--	--	--	--	--

N. Progr.			Proponente osservazioni	Protocollo/Data	
20			ASFO	GRFVG-GEN-2023-0370174-A dd. 23.06.2023	
RA	DP	Tema	Osservazione	Motivi di riscontro all'osservazione	Modifiche da apportare
	X	Valutazione del Piano	La scrivente Azienda Sanitaria ritiene di non rilevare motivi e/o pareri ostativi all'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).	PRESA D'ATTO SENZA MODIFICA	Nessuna modifica

8

PARERE MOTIVATO DI VAS ED ESITI DELLE CONSULTAZIONI

8.1 Analisi del parere motivato di VAS e degli esiti delle consultazioni.

Per i piani regionali la Giunta in qualità di Autorità competente, esprime un parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 152/2006 e della DGR 2627/2015, sulla base di un'istruttoria tecnica in questo caso svolta dal Servizio valutazioni ambientali in qualità di struttura di supporto tecnico.

L'esito del parere motivato di VAS del PRAE è stato espresso con la DGR 1062/2024 ed è risultato positivo a condizione che gli elaborati della Delibera di Giunta regionale n. 708 del 5 maggio 2023 siano integrati e modificati secondo le indicazioni contenute nel documento "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e proposte di modifica e integrazione ai documenti di Piano e di VAS", costituente l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del parere motivato ed integralmente riportato al precedente § 7.1.

In aggiunta alle controdeduzioni summenzionate, nel parere motivato stesso sono state formulate ulteriori prescrizioni suddivise in 20 punti, che sono state integralmente accolte nella versione definitiva dei documenti di Piano, nelle modalità di seguito illustrate.

Dall'esame istruttorio il parere motivato ha ritenuto opportuno apportare alcune migliorie illustrative e dei chiarimenti informativi alla documentazione precedentemente adottata con DGR n. 708/2023.

Nello specifico, il parere ha deliberato di modificare il documento di Piano nel modo seguente:

1. Al paragrafo 2.3 specificare a quali "impianti esistenti" si fa riferimento nell'azione 2.2.
2. Al paragrafo 2.3 modificare il primo capoverso a pag 16, cancellando le parole "nel campo dei lavori edili e dei lavori pubblici" lasciando solo il testo seguente: "Il piano intende sostenere sia nuove soluzioni tecniche che l'impiego di materiali alternativi e tale innovazione dovrebbe essere attuata con normative mirate".
3. Al paragrafo 2.3 specificare come il piano intende sostenere le nuove tecnologie di riutilizzo dei materiali alternativi in applicazione dell'azione 5.1 e 5.2. prevedendo ad esempio possibili studi di ricerca, analisi, linee guida e forme di informazione, pubblicità e divulgazione a sostegno di un'incentivazione al riciclo.
4. Al paragrafo 10.2.1 "Vincoli escludenti" nell'ultimo elenco puntato, relativo ad altri vincoli escludenti da normative e piani, integrare la voce "siti rete natura 2000 (SIC-ZSC e ZPS)" con l'indicazione "salvo limitate eccezioni già previste dalla specifica normativa di settore".
5. Al paragrafo 11.3, prima riga, modificare la dicitura "diversi materiali" con la dicitura "diverse tipologie di sostanze minerali" al fine di coordinare la terminologia con quella usata nell'art. 8, comma 4 della LR 12/2016.
6. Aggiornare ad oggi tutte le tabelle del PRAE riferite ai dati tecnici, al numero di cave autorizzate e allo stato di avanzamento di coltivazione e riassetto ambientale delle stesse, poiché le tabelle riportano dati risalenti al 2021.
7. Emendare i seguenti refusi del documento di piano:
 - Si chiede di risistemare il sommario alla luce di tutte le modifiche introdotte in accoglimento delle osservazioni e di aggiungere, nello specifico il punto 10.2.1.1 vincoli escludenti introdotti dal PRAE.
 - Al paragrafo 2.3, nell'azione 1.4. rettificare il refuso ortografico eliminando la ripetizione delle parole "le modalità ed i criteri di" ed inserendo, al loro posto, la parola "la".
 - Al paragrafo 10.2.1 inserire, al quarto capoverso, anche il riferimento all'articolo 19.
 - Al paragrafo 16.1.8 modificare i riferimenti normativi richiamati ovvero il decreto ministeriale 11 marzo 1988 con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed il decreto legislativo 81/2008.
 - Al paragrafo 16.6.4 al terzo paragrafo modificare le parole "tutta" ed "accantonata" declinandole al maschile.
 - Nella tabella a pag. 113 asteriscare la cava Pradetti (UD/CAV/64) in quanto, come la cava Skabar e la cava Scoria, è una cava autorizzata al solo riassetto ambientale.
 - Negli allegati 2 e 3, relativamente alla PN/CAV/17, inserire che il materiale è pietra ornamentale e NON calcare;
 - Alla riga relativa alla cava UD/CAV/112 correggere il nome in "Monte Lovinzola".

Modificare le Norme tecniche di attuazione del piano (da redigersi in accoglimento dell'osservazione 15.3 del documento riportato nell'Allegato 1) nel modo seguente:

8. Integrare la norma di cui al paragrafo 16.3.1 “Angolo del pendio a fine riassetto ambientale”, riferito alle cave di pietra ornamentale, inserendo all'ultimo punto dell'elenco puntato “Potranno inoltre essere mantenuti o ricreati anfratti o cavità adeguati alla nidificazione e al riparo di uccelli e chiroterti”.

9. Integrare la norma di cui al paragrafo 16.6.2, punto 3 lettera e) specificando che, in caso di recupero del fondo cava a prato arido, non deve essere depositato né terreno vegetale di scotico, né terreno di provenienza esterna, ma deve essere lasciato un fondo ghiaioso sul quale effettuare semine di fiorume di magredo primitivo e asporto selettivo periodico delle specie invasive.

10. Prevedere una norma tecnica che specifichi i criteri per l'individuazione delle zone D4, coordinando i vincoli escludenti e condizionanti previsti dal PRAE con le ulteriori indicazioni per il Comune di cui al capitolo 12 del Rapporto ambientale.

11. Prevedere una norma tecnica per l'applicazione del criterio per gli inerti assimilati descritto al paragrafo 12.4.2 del piano finalizzata alla procedura per l'ammissibilità delle domande indicata nel paragrafo 12.4.3.

12. Nelle norme tecniche di attuazione del piano esplicitare come si intende applicare l'azione 2.2.

13. Ai fini di una maggior tutela per l'ambiente:

- oltre alle modalità e criteri di risistemazione dei luoghi indicati nelle prime norme tecniche per la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi (riportati al paragrafo 16 del piano), prevedere una norma che definisca anche una modalità di gestione delle attività estrattive in grado di far eseguire i ripristini entro tempi ragionevolmente definiti e limitati.

- ai fini della tutela della componente idrogeologica, prevedere una norma che, coerentemente con le previsioni dell'art.11 della LR 12/2016, consenta il solo completamento in tempi ragionevolmente definiti e limitati dei progetti già autorizzati che prevedono lo scavo in falda.

Modificare ed aggiornare con coerenza il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica nel modo seguente:

14. Inserire il parere del Comune di Gonars nella tabella di sintesi delle osservazioni pervenute in fase di scoping nel paragrafo 1.4 del Rapporto ambientale dandone opportuno riscontro.

15. Aggiornare il quadro di riferimento degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e le matrici di coerenza dei piani seguenti:

- Sostituire il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria approvato con DPR n 0124/Pres del 31 maggio 2010 con il nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con DPR n 49 del 18 aprile 2024 (pubblicato sul BUR n12 del 2 maggio 2024).

- Sostituire il Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (RFA) approvato con DPR n 3 del 11 gennaio 2013 con quello aggiornato al DPR n 119/Pres del 30 settembre 2022 e sue successive modifiche.

16. Integrare il capitolo 12 “Indicazioni per il Comune” inserendo la previsione di effettuare l'analisi delle aree interessate utilizzando gli indici del modello Carta della Natura (ed. 2021), privilegiando per la localizzazione delle zone D4 le aree di minor valore e sensibilità ecologica.

17. Integrare il capitolo 12 “Indicazioni per il comune” e il paragrafo 12.1 “Indicazioni per il progetto e l'attività di cava” con la previsione che nelle verifiche di cui al punto 8 (capitolo 12) e al punto 23 (capitolo 12.1) si tenga conto anche della presenza di specie di flora e fauna di allegato IV della Direttiva Habitat.

18. Modificare il capitolo 12 punto 7) e il paragrafo 12.1 punto 22) specificando che lo Studio di incidenza deve essere redatto per piani e progetti non esclusivamente “limitrofi”, ma “interferenti” con siti della Rete Natura 2000. Specificare altresì che la redazione dello Studio deve essere preceduta da puntuali indagini di campo effettuate nei periodi idonei, finalizzate a raccogliere dati relativi alle specie e agli habitat presenti.

19. Nel paragrafo 12.1 al punto 23 dell'elenco puntato sostituire il riferimento alla “verifica di assoggettabilità a verifica di incidenza” con “verifica della presenza di interferenze funzionali che rendano necessaria la Valutazione di incidenza”.

20. Emendare i seguenti refusi del Rapporto ambientale allineando con coerenza anche la Sintesi non tecnica nel modo seguente:

- Prima della tabella di riscontro delle varie osservazioni scrivere che si dà atto sia delle osservazioni accolte che di quelle non accolte;
- al paragrafo 1.4 nella prima riga inserire una è (verbo) prima delle parole “stato ufficializzato”;
- introdurre, nella tabella a pag. 14, la riga corrispondente all’osservazione n. 3;
- modificare, a pagina 15, nell’osservazione n.10 il riferimento sbagliato alla LR 12/2006 inserendo l’anno corretto 2016;
- al paragrafo 12 modificare, al secondo capoverso, le parole “teso” e “integrato” declinandole al femminile;
- Emendare le numerazioni negli elenchi riportati nei paragrafi 12 e 12.1 del RA (pag 213 – 214).

Di seguito si riporta una sintesi in forma tabellare del recepimento delle indicazioni contenute nel richiamato parere motivato di VAS.

INDICAZIONE	RECEPIMENTO
1. Al paragrafo 2.3 specificare a quali “impianti esistenti” si fa riferimento nell’azione 2.2.	Inserimento, al punto 2.2 dell’Obiettivo 2, della specifica “di pertinenza di cava che eseguono il primo trattamento”
2. Al paragrafo 2.3 modificare il primo capoverso a pag 16, cancellando le parole “nel campo dei lavori edili e dei lavori pubblici” lasciando solo il testo seguente: “Il piano intende sostenere sia nuove soluzioni tecniche che l’impiego di materiali alternativi e tale innovazione dovrebbe essere attuata con normative mirate”.	Recepita con modifica al testo
3. Al paragrafo 2.3 specificare come il piano intende sostenere le nuove tecnologie di riutilizzo dei materiali alternativi in applicazione dell’azione 5.1 e 5.2. prevedendo ad esempio possibili studi di ricerca, analisi, linee guida e forme di informazione, pubblicità e divulgazione a sostegno di un’incentivazione al riciclo.	Inserimento al paragrafo 2.3 della specifica “In merito alle azioni 5.1 e 5.2 si rileva che la Regione, nell’ultimo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e amianto (approvato con d.p.reg. n. 092/Pres del 10 luglio 2024), ha previsto di incentivare l’utilizzo di materiali alternativi a quelli di cava prevedendo idonea informazione alle imprese, promuovendo studi di ricerca, analisi, linee guida e forme di informazione, pubblicità e divulgazione a sostegno di un’incentivazione al riciclo. I destinatari di tali iniziative sono le imprese coinvolte nell’utilizzo dei materiali alternativi, imprese dedite all’attività di coltivazione di cava, tecnici del settore. Il piano di cui sopra, pur riferendosi a rifiuti speciali, soggetti a libero mercato, prevede, fra le azioni la “A6 Promozione della bioedilizia”; all’interno di tale azione sono state eseguite a livello regionale diverse attività incentivanti il riciclo. Si segnala a tal fine che sono state inserite nel Prezziario regionale delle voci che prevedono l’utilizzo di inerti da riciclo e sono state condotte attività inerenti ai CAM.”. Inoltre, nell’art. 7 della NTA, è stato indicato come mettere in relazione l’ammissibilità delle domande di autorizzazione all’attività estrattiva di sabbie e ghiaie e la quantità di materiale riciclato, in attuazione del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 12/2016, prevedendo altresì, al comma 6 del medesimo articolo, la possibilità di futuri ulteriori incentivi dell’utilizzo delle materie prime seconde.
4. Al paragrafo 10.2.1 “Vincoli escludenti” nell’ultimo elenco puntato, relativo ad altri vincoli escludenti da normative e piani, integrare la voce “siti rete natura 2000	Recepita con modifica al testo

(SIC-ZSC e ZPS)” con l’indicazione “salvo limitate eccezioni già previste dalla specifica normativa di settore”.	
5. Al paragrafo 11.3, prima riga, modificare la dicitura “diversi materiali” con la dicitura “diverse tipologie di sostanze minerali” al fine di coordinare la terminologia con quella usata nell’art. 8, comma 4 della LR 12/2016.	Recepita con modifica al testo
6. Aggiornare ad oggi tutte le tabelle del PRAE riferite ai dati tecnici, al numero di cave autorizzate e allo stato di avanzamento di coltivazione e riassetto ambientale delle stesse, poiché le tabelle riportano dati risalenti al 2021.	Recepita con modifica al testo
7. Emendare i seguenti refusi del documento di piano:	
- Si chiede di risistemare il sommario alla luce di tutte le modifiche introdotte in accoglimento delle osservazioni e di aggiungere, nello specifico il punto 10.2.1.1 vincoli escludenti introdotti dal PRAE.	Recepita con modifica al testo
- Al paragrafo 2.3, nell’azione 1.4. rettificare il refuso ortografico eliminando la ripetizione delle parole “le modalità ed i criteri di” ed inserendo, al loro posto, la parola “la”.	Recepita con modifica al testo
- Al paragrafo 10.2.1 inserire, al quarto capoverso, anche il riferimento all’articolo 19.	Recepita con modifica al testo
- Al paragrafo 16.1.8 modificare i riferimenti normativi richiamati ovvero il decreto ministeriale 11 marzo 1988 con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed il decreto legislativo 81/2008.	Recepita nell’art. 12 dell’allegato separato delle NTA.
- Al paragrafo 16.6.4 al terzo paragrafo modificare le parole “tutta” ed “accantonata” declinandole al maschile.	Recepita nell’art. 31 dell’allegato separato delle NTA.
- Nella tabella a pag. 113 asteriscare la cava Pradetti (UD/CAV/64) in quanto, come la cava Skabar e la cava Scoria, è una cava autorizzata al solo riassetto ambientale.	L’autorizzazione per la a cava indicata si è conclusa e pertanto non è più prevista nella tabella.
- Negli allegati 2 e 3, relativamente alla PN/CAV/17, inserire che il materiale è pietra ornamentale e NON calcare;	Recepita
- Alla riga relativa alla cava UD/CAV/112 correggere il nome in “Monte Lovinzola”.	Recepita
Modificare le Norme tecniche di attuazione del piano (da redigersi in accoglimento dell’osservazione 15.3 del documento riportato nell’Allegato 1) nel modo seguente:	
8. Integrare la norma di cui al paragrafo 16.3.1 “Angolo del pendio a fine riassetto ambientale”, riferito alle cave di pietra ornamentale, inserendo all’ultimo punto dell’elenco puntato “Potranno inoltre essere mantenuti o ricreati anfratti o cavità adeguati alla nidificazione e al riparo di uccelli e chiroteri”.	Recepita nell’art. 30 dell’allegato separato delle NTA.
9. Integrare la norma di cui al paragrafo 16.6.2, punto 3 lettera e) specificando che, in caso di recupero del fondo cava a prato arido, non deve essere depositato né terreno vegetale di scotico, né terreno di provenienza esterna, ma deve essere lasciato un fondo ghiaioso sul quale effettuare semine di fiorume di magredo primitivo e asporto selettivo periodico delle specie invasive.	Recepita nell’art. 27 dell’allegato separato delle NTA.
10. Prevedere una norma tecnica che specifichi i criteri per l’individuazione delle zone D4, coordinando i vincoli escludenti e condizionanti previsti dal PRAE con le ulteriori indicazioni per il Comune di cui al capitolo 12 del Rapporto ambientale.	Recepita nell’art. 9 dell’allegato separato delle NTA.

11. Prevedere una norma tecnica per l'applicazione del criterio per gli inerti assimilati descritto al paragrafo 12.4.2 del piano finalizzata alla procedura per l'ammissibilità delle domande indicata nel paragrafo 12.4.3.	Recepita nell'art. 7 dell'allegato separato delle NTA.
12. Nelle norme tecniche di attuazione del piano esplicitare come si intende applicare l'azione 2.2.	Recepita nell'art. 9, commi 9 e 10, dell'allegato separato delle NTA.
13. Ai fini di una maggior tutela per l'ambiente:	
- oltre alle modalità e criteri di risistemazione dei luoghi indicati nelle prime norme tecniche per la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi (riportati al paragrafo 16 del piano), prevedere una norma che definisca anche una modalità di gestione delle attività estrattive in grado di far eseguire i ripristini entro tempi ragionevolmente definiti e limitati.	<p>Recepita con nuova norma transitoria da inserire nella L.R. 12/2016 che preveda, per le cave autorizzate ai sensi della previgente legge regionale 35/1986, una limitazione, con un orizzonte temporale massimo definito di completamento del progetto.</p> <p>I tempi dei ripristini per le cave autorizzate ai sensi della legge regionale 12/2016 risultano, invece, già ben definiti e limitati da tre disposizioni che definiscono queste tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 13 comma 1, lett. b) fissa in dieci anni il massimo sviluppo temporale per le operazioni di coltivazione e riassetto ambientale; – l'art. 16, al comma 3, fissa in massimo cinque anni e, in ogni caso, in un periodo di durata non superiore alla metà dell'autorizzazione originaria, il "rinnovo" dell'autorizzazione concedibile (una volta o due volte, solo nel caso delle cave di pietra ornamentale); – l'art. 17 fissa, per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione originaria la proroga concedibile per completare il riassetto ambientale di non più del 50% della superficie prevista dal progetto autorizzato.
- ai fini della tutela della componente idrogeologica, prevedere una norma che, coerentemente con le previsioni dell'art.11 della LR 12/2016, consenta il solo completamento in tempi ragionevolmente definiti e limitati dei progetti già autorizzati che prevedono lo scavo in falda.	Recepita con nuova norma transitoria inserita nella L.R. 12/2016
Modificare ed aggiornare con coerenza il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica nel modo seguente:	
14. Inserire il parere del Comune di Gonars nella tabella di sintesi delle osservazioni pervenute in fase di scoping nel paragrafo 1.4 del Rapporto ambientale dandone opportuno riscontro.	Recepita con modifica nel RA, tabella paragrafo 1.4
15. Aggiornare il quadro di riferimento degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e le matrici di coerenza dei piani seguenti:	Recepita con modifica nel RA
- Sostituire il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria approvato con DPRReg n 0124/Pres del 31 maggio 2010 con il nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con DPRReg. N 49 del 18 aprile 2024 (pubblicato sul BUR n12 del 2 maggio 2024).	Recepita con modifica nel RA, paragrafo 4.9
- Sostituire il Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (RFA) approvato con DPRReg n 3 del 11 gennaio 2013 con quello	Recepita con modifica nel RA, paragrafo 4.16

aggiornato al DPR n 119/Pres del 30 settembre 2022 e sue successive modifiche.	
16. Integrare il capitolo 12 “Indicazioni per il Comune” inserendo la previsione di effettuare l’analisi delle aree interessate utilizzando gli indici del modello Carta della Natura (ed. 2021), privilegiando per la localizzazione delle zone D4 le aree di minor valore e sensibilità ecologica.	Recepita con modifica nel RA, aggiornato il capitolo 12
17. Integrare il capitolo 12 “Indicazioni per il comune” e il paragrafo 12.1 “Indicazioni per il progetto e l’attività di cava” con la previsione che nelle verifiche di cui al punto 8 (capitolo 12) e al punto 23 (capitolo 12.1) si tenga conto anche della presenza di specie di flora e fauna di allegato IV della Direttiva Habitat.	Recepita con modifica nel RA, aggiornato il capitolo 12
18. Modificare il capitolo 12 punto 7) e il paragrafo 12.1 punto 22) specificando che lo Studio di incidenza deve essere redatto per piani e progetti non esclusivamente “limitrofi”, ma “interferenti” con siti della Rete Natura 2000. Specificare altresì che la redazione dello Studio deve essere preceduta da puntuali indagini di campo effettuate nei periodi idonei, finalizzate a raccogliere dati relativi alle specie e agli habitat presenti.	Recepita con modifica nel RA, aggiornato il capitolo 12
19. Nel paragrafo 12.1 al punto 23 dell’elenco puntato sostituire il riferimento alla “verifica di assoggettabilità a verifica di incidenza” con “verifica della presenza di interferenze funzionali che rendano necessaria la Valutazione di incidenza”.	Recepita con modifica nel RA, aggiornato il paragrafo 12.1
20. Emendare i seguenti refusi del Rapporto ambientale allineando con coerenza anche la Sintesi non tecnica nel modo seguente:	
- Prima della tabella di riscontro delle varie osservazioni scrivere che si dà atto sia delle osservazioni accolte che di quelle non accolte;	Recepita con modifica al testo
- al paragrafo 1.4 nella prima riga inserire una è (verbo) prima delle parole “stato ufficializzato”;	Recepita con modifica al testo
- introdurre, nella tabella a pag. 14, la riga corrispondente all’osservazione n. 3;	Recepita con modifica al testo
- modificare, a pagina 15, nell’osservazione n.10 il riferimento sbagliato alla LR 12/2006 inserendo l’anno corretto 2016;	Recepita con modifica al testo
- al paragrafo 12 modificare, al secondo capoverso, le parole “teso” e “integrato” declinandole al femminile;	Recepita con modifica al testo
- Emendare le numerazioni negli elenchi riportati nei paragrafi 12 e 12.1 del RA (pag 213 – 214).	Recepita con modifica al testo

A seguito del citato parere motivato di VAS, sono state inoltre apportate lievi modifiche ai documenti di Piano al fine di migliorarne la coerenza e la chiarezza espositiva: in particolare sono stati corretti alcuni refusi e sono stati aggiornati dei riferimenti normativi presenti nella precedente versione dei documenti. Per questo ultimo aspetto, in particolare, è stata effettuata una puntuale integrazione in merito all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), con riferimento al D.Lgs. 36/2023, in materia di contratti pubblici. A tutela dei Comuni, in quanto Enti garantiti e potenzialmente chiamati, in via sostitutiva, ad effettuare il riassetto ambientale dei siti di cava, si è pertanto specificato che le modalità di ripristino ambientale delle cave, gli standard tecnici ed economici da adottare ed i relativi costi, devono essere rispondenti alle clausole contrattuali delle gare pubbliche e agli standard ambientali da applicare agli interventi di ripristino delle cave, in coerenza con quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e dagli allegati regolamentari di riferimento.

9

MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO DEL PIANO

ART. 17, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 152/2006

9.1 Monitoraggio delle azioni del piano


Il sistema di monitoraggio ha la finalità di verificare lo stato di aggiornamento e le modalità di attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, valutando gli effetti delle misure / azioni attuate e pianificando le eventuali correzioni da apportare / pianificare.

Il monitoraggio deve attuare quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006, ovvero controllare gli impatti/effetti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione del PRAE e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, al fine di individuare, in modo tempestivo, gli eventuali impatti/effetti negativi e non previsti e adottare le eventuali misure correttive. Il monitoraggio costituisce un sistema di indicatori e indici che servono a monitorare lo stato dell'"ambiente", inteso nel senso ampio di ambiente, economia e società, a seguito degli impatti/effetti significativi da parte del PRAE sul contesto di riferimento.

Il monitoraggio del Piano è stato studiato coerentemente alla Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), che rappresenta il quadro di riferimento strategico di cui si è dotata l'Italia per l'attuazione a livello nazionale dell'Agenda 2030 e il raggiungimento dei suoi obiettivi universali, interconnessi e indivisibili, e la sua declinazione a livello regionale (SRSvS) con la Delibera 299 del 17 febbraio 2023.

Il monitoraggio delle azioni del piano deve prevedere i seguenti livelli:

- monitoraggio dell'attuazione delle misure / azioni pianificate (indicatori di processo);
- monitoraggio degli effetti derivanti delle misure / azioni pianificate (indicatori di contributo);
- monitoraggio dell'evoluzione dell'ecosistema a seguito degli effetti derivanti delle misure / azioni pianificate (indicatori di contesto).



(Fonte: Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1):

Il monitoraggio sarà documentato con cadenza stabilita, e sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione; il report sarà inoltre coordinato con i questionari "Piani e Programmi" trasmessi regolarmente al MASE.

Si è pertanto provveduto, come approfondito e sviluppato nell'allegato B.1 "ANALISI CORRELAZIONE OBIETTIVI PRAE CON SNSvS E SRSvS" al Rapporto Ambientale:

- a identificare, per ogni obiettivo del piano, una correlazione con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e la relativa strategia regionale (SRSvS);
- a identificare gli indicatori di processo, di contributo e di contesto, questi ultimi fra quelli già previsti dalla SNSvS e dalla SRSvS;
- a descrivere gli indicatori con i relativi metadati.

I dati con i quali è costruito il monitoraggio sono sostanzialmente tutti disponibili e già raccolti dal Servizio Geologico ed una parte dipende dalle informazioni disponibili da altri Enti istituzionali, quali ad esempio ARPA FVG. In ogni caso l'elaborazione degli indicatori sarà possibile una volta resi disponibili tutti i dati necessari dai vari soggetti che ne hanno la disponibilità.

I dati del monitoraggio saranno restituiti con un rapporto annuale, messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente, nel primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Si precisa che i valori soglia sono da considerare dei valori di riferimento per valutare l'andamento degli indicatori nel tempo, non sono degli obiettivi di piano.

Questi valori soglia potranno essere rivisti nel tempo, in funzione del livello di conseguimento dei singoli obiettivi ed una volta determinato un numero sufficiente di dati di monitoraggio (generalmente almeno 3) per poter ridefinire le soglie in modo più coerente ed appropriato.

VISTO : IL PRESIDENTE